

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 148

46° anno

16 giugno 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento europeo

2003/405/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, concernente il discarico relativamente all'esecuzione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001** 1
- ★ **Risoluzione del Parlamento europeo con i commenti che fanno parte della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001** 3

2003/406/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, concernente la chiusura dei conti del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001** .. 13

2003/407/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sul rinvio della decisione relativa al discarico da concedere a: il Direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro; il Direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente; il Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea; il Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e il Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, per l'esecuzione dei bilanci delle rispettive agenzie per l'esercizio finanziario 2001** 16

Prezzo: 22 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Risoluzione del Parlamento europeo recante i commenti che accompagnano la decisione sul rinvio della decisione relativa al discarico da concedere a: il Direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro; il Direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente; il Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea; il Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e il Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, per l'esecuzione dei bilanci delle rispettive agenzie per l'esercizio finanziario 2001	18
2003/408/CE, CECA, Euratom:	
★ Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (Commissione)	20
★ Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (Commissione)	21
2003/409/CE, CECA, Euratom:	
★ Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sulla chiusura dei conti concernente l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (Commissione)	40
2003/410/CE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione II — Consiglio	42
★ Risoluzione del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione II — Consiglio	43
2003/411/CE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione IV — Corte di giustizia	45
★ Risoluzione del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione IV — Corte di giustizia	46
2003/412/CE:	
★ Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione V — Corte dei conti	49
★ Risoluzione del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione V — Corte dei conti	50

2003/413/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VI — Comitato economico e sociale** 54
- ★ **Risoluzione del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VI — Comitato economico e sociale** 55

2003/414/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VII — Comitato delle regioni** 57
- ★ **Risoluzione del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VII — Comitato delle regioni** 58

2003/415/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VIII — Mediatore** 59
- ★ **Risoluzione del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VIII — Mediatore** 60

2003/416/CE, CECA, Euratom:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea relativamente all'esercizio finanziario 2001 (Sezione I — Parlamento europeo)** 61
- ★ **Risoluzione del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea relativamente all'esercizio finanziario 2001 (Sezione I — Parlamento europeo)** 62

2003/417/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sul discarico da dare al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001** 82
- ★ **Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001** 83

2003/418/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sul discarico da dare al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001**..... 89
- ★ **Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001** 90

2003/419/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sul discarico da dare al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001** 95
- ★ **Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001**..... 96

2003/420/CECA:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, dell'8 aprile 2003, sulla concessione del discarico alla Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio finanziario 2001** 102
- ★ **Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione di concedere il discarico alla Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio finanziario 2001** 103

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

dell'8 aprile 2003

concernente il discarico relativamente all'esecuzione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001

(2003/405/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001 (COM(2002) 211 – C5-0190/2002),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, del settimo e dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001, corredata delle risposte delle istituzioni (C5-0539/2002) ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione di affidabilità sul Fondo europeo di sviluppo della Corte dei conti (C5-0539/2002),
- viste le raccomandazioni del Consiglio del 7 marzo 2003 concernenti il discarico da concedere alla Commissione per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001 (C5-0091/2003, C5-0092/2003, C5-0093/2003),
- visto l'articolo 33 dell'Accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari a norma del secondo protocollo finanziario della quarta Convenzione ACP-CE ⁽²⁾,
- visto l'articolo 276 del trattato CE,
- visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione finanziaria allo sviluppo a titolo della quarta Convenzione ACP-CE ⁽³⁾,
- visti l'articolo 93, l'articolo 93 bis, terzo comma, nonché l'allegato V del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0072/2003),
- A. considerando che, nella sua Dichiarazione di affidabilità sul Fondo europeo di sviluppo, la Corte dei conti conclude che, salvo alcune eccezioni, i conti dell'esercizio 2001 riflettono fedelmente le entrate e le spese di tale esercizio e la situazione finanziaria alla fine dell'anno,
- B. considerando che la conclusione della Corte dei conti quanto alla legittimità e alla regolarità delle transazioni si basa sull'audit di un campione di transazioni,

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 289.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

⁽³⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

- C. considerando che la Corte dei conti, sulla base della documentazione esaminata, ha espresso l'avviso che le entrate iscritte nei conti e gli importi destinati agli impegni e ai pagamenti del FES sono, nel loro complesso, legali e regolari,
1. concede il discarico alla Commissione relativamente all'esecuzione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001;
 2. presenta i suoi commenti nella risoluzione in allegato;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che la accompagna, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo con i commenti che fanno parte della decisione che concede il discharge alla Commissione per l'esecuzione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001 (COM(2002) 211 – C5-0190/2002),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, del settimo e dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001, corredata delle risposte delle istituzioni (C5-0539/2002) ⁽¹⁾,
- vista la Dichiarazione di affidabilità sul Fondo europeo di sviluppo della Corte dei conti (C5-0539/2002),
- vista la relazione annuale 2001 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla politica di sviluppo della CE e sull'esecuzione dell'assistenza esterna (COM(2002) 490 — C5-0607/2002),
- vista la sua risoluzione del 1° marzo 2001 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «La politica di sviluppo della Comunità europea» ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale d'attività 2001 dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid,
- vista la comunicazione della Commissione sulle informazioni finanziarie sul sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo 2001 (COM(2002) 726 – C5-0003/2003),
- viste le raccomandazioni del Consiglio del 7 marzo 2003 concernenti il discharge da concedere alla Commissione relativamente all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001 (C5-0091/2003, C5-0092/2003, C5-0093/2003),
- visto l'articolo 33 dell'Accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari a norma del secondo protocollo finanziario della quarta Convenzione ACP-CE ⁽³⁾,
- visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione finanziaria allo sviluppo a titolo della quarta Convenzione ACP-CE ⁽⁴⁾,
- visti l'articolo 93, l'articolo 93 bis, terzo comma, nonché l'allegato V del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0072/2003),

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 289.

⁽²⁾ GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 130.

⁽³⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

⁽⁴⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

- A. considerando che l'attuale Commissione ha iniziato il suo mandato nel settembre 1999, che la riforma della politica di sviluppo della CE è stata varata nel novembre 2000 e che la riforma della gestione dell'assistenza esterna della CE è stata avviata nel maggio 2000,
- B. considerando che lo scopo principale della politica di sviluppo della Comunità è ridurre la povertà in vista della sua futura eradicazione ⁽¹⁾, e che l'Unione europea e tutti gli Stati membri hanno sottoscritto gli obiettivi di sviluppo del Millennio (MDG) che si prefiggono il conseguimento di risultati essenzialmente nel settore dell'istruzione e della sanità;
- C. considerando che la riduzione della povertà e la promozione dei diritti dell'uomo esigono una democrazia veramente partecipativa ed una gestione degli affari pubblici responsabile e scevra da corruzione,
- D. considerando che, a seguito della riforma, i nuovi elementi strategici della politica comunitaria in materia di aiuto allo sviluppo sono l'appropriazione nazionale, il sostegno di bilancio, l'approccio multi-donatori e indicatori nazionali per tutti i donatori,
- E. considerando che, in questo modo, la visibilità e l'identità specifica dell'aiuto concesso da ciascun donatore diminuirà, che l'azione di ogni donatore diventerà parte di uno sforzo collettivo e che sarà impossibile attribuire questo o quell'effetto a singoli donatori,
- F. considerando che non si deve in alcun modo permettere che questo nuovo approccio abbia un effetto negativo sulle possibilità dei contribuenti europei di ricevere informazioni corrette e soddisfacenti per valutare se gli stanziamenti del FES sono stati spesi in conformità delle norme internazionali applicabili all'amministrazione pubblica per quanto riguarda l'efficacia, l'economia e l'efficienza, in relazione ai risultati ottenuti e tenendo conto, fra l'altro, dell'effetto di sostituzione di tali spese,
- G. considerando che la riforma della politica di sviluppo della CE non influisce sulla responsabilità della Commissione quanto all'esecuzione e alla gestione di tale politica e alla realizzazione dei controlli necessari per determinare se i fondi comunitari ad essa affidati vengono utilizzati in modo adeguato,
- H. considerando che il tasso di esecuzione è estremamente lento e che nel corso dell'esercizio 2001 il sesto, il settimo e l'ottavo FES hanno iniziato rispettivamente il sedicesimo, l'undicesimo e il quarto anno di validità e sono tuttora in corso di esecuzione,
- I. considerando che la sottoutilizzazione è parzialmente imputabile ad una situazione di cui la Commissione non è responsabile, il che tuttavia non la esonera dall'intensificare tempestivamente i propri sforzi per semplificare le procedure e l'amministrazione allo scopo di garantire una più rapida erogazione dei finanziamenti ai destinatari finali,

Appropriazione

- 1. rileva che la necessità di riformare la natura della relazione tra donatori e paesi in via di sviluppo ha determinato il concetto di «appropriazione», in virtù del quale al ruolo dei paesi in via di sviluppo (con la partecipazione di tutti le parti interessate) viene concessa la priorità nel processo di sviluppo; invita la Commissione a definire, nella sua prossima relazione annuale sulla politica di sviluppo della CE, i margini di interpretazione di tale concetto nei paesi beneficiari e a stabilire se questo influisce negativamente sulle priorità dell'Unione europea in materia di politica di aiuto allo sviluppo;
- 2. chiede alla Commissione, nella sua prossima relazione sulla politica di sviluppo della CE, di fornire informazioni relative alla partecipazione delle istituzioni parlamentari rappresentative, delle organizzazioni della società civile e delle minoranze alla definizione delle politiche di sviluppo dei vari paesi (compresi i paesi in via di sviluppo con problemi di governance e di capacità amministrative) e invita ad adoperarsi affinché abbia luogo una vera e propria consultazione, in modo che sia giusto parlare di appropriazione nazionale;

⁽¹⁾ Politica di sviluppo dell'Unione europea, conclusioni della 2304^{esima} riunione del Consiglio «Sviluppo» del 10 novembre 2000.

Sostegno di bilancio

3. rileva che il sostegno di bilancio macroeconomico fa ormai parte della cooperazione finanziaria e tecnica comunitaria con i paesi ACP, che la Comunità, dal 1992, ha fornito sostegno di bilancio per 2 604 milioni di euro (punto 4.5.7.1 del COM(2002) 490) e che, nel 2001, 270 milioni di euro sono stati spesi in sostegno macroeconomico ai paesi ACP (punto 2.5.3 del COM(2002) 490);
4. prende atto del principio secondo il quale gli importi dell'aiuto sono direttamente collegati al livello di rendimento del paese nei settori sociali e nella gestione della finanza pubblica, attraverso indicatori di rendimento e discussioni approfondite con il governo sul livello di conseguimento degli obiettivi che il governo stesso ha fissato, e che il conseguimento degli obiettivi garantisce il pieno finanziamento mentre la mancata realizzazione degli stessi ne riduce l'entità;
5. chiede alla Commissione di riferire periodicamente alla competente commissione del Parlamento europeo sui risultati ottenuti, in termini di sviluppo sociale, grazie agli interventi di sostegno al bilancio;
6. deplora che la relazione annuale sulla politica di sviluppo comunitaria e l'esecuzione dell'assistenza esterna non indichi, in modo dettagliato, quando e in quali circostanze il sostegno di bilancio costituisce uno strumento adeguato;
7. giudica troppo generici gli indicatori menzionati – «una gestione macroeconomica stabile e sostenibile», «politiche fiscali e monetarie prudenti», «politiche macroeconomiche solide» (punto 2.5.3 del COM(2002) 490) – e chiede alla Commissione di informarlo in modo dettagliato, nella sua prossima relazione annuale sulla politica di sviluppo della CE, sulle condizioni e le circostanze che possano garantire che il sostegno di bilancio sia uno strumento adeguato;

Gestione delle finanze pubbliche

8. rileva che il sostegno di bilancio concesso nel quadro del FES è controllato secondo le procedure di controllo nazionali degli Stati ACP e non secondo le procedure del FES ⁽¹⁾ ed è dunque soggetto agli stessi rischi cui sono soggette le spese finanziate dalle entrate nazionali;
9. sottolinea che il sostegno di bilancio si distingue, a tale riguardo, dall'aiuto ai progetti, che viene attuato secondo le procedure specifiche imposte dai singoli finanziatori;
10. rileva che il passaggio dall'aiuto a progetti specifici al sostegno di bilancio a favore di programmi ha come conseguenza quella di porre una gestione trasparente ed efficace delle finanze pubbliche del paese in via di sviluppo al centro della strategia di sviluppo, poiché lo scopo è di garantire che le risorse vengano utilizzate come previsto;
11. si aspetta che la Commissione, parallelamente ad un maggiore ricorso al sostegno di bilancio, controlli da vicino la qualità della gestione delle finanze pubbliche nei paesi beneficiari;
12. invita la Commissione a mantenere ai minimi livelli il ricorso al sostegno di bilancio, fintantoché essa non disponga di prove che attestino che il livello di qualità della gestione delle finanze pubbliche nei paesi beneficiari sia tale da poter ridurre considerevolmente il rischio inerente al metodo del sostegno di bilancio;
13. chiede alla Commissione di pubblicare, nella sua prossima relazione annuale sulla politica di sviluppo della CE, gli orientamenti sulla base dei quali possono essere valutati i progressi conseguiti nella gestione delle finanze pubbliche in ciascuno dei paesi interessati, nonché indicatori di prestazioni che permettano di misurare il cammino percorso verso la realizzazione di tale orientamenti;

⁽¹⁾ Relazione speciale della Corte dei conti n. 5/2001, paragrafo 40 (GU C 257 del 14.9.2001, pag. 1).

14. si rende conto che, trattandosi di un processo complesso, il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche richiede tempo e chiede alla Commissione di sottolineare, in occasione dei negoziati con le autorità competenti dei paesi beneficiari, quanto sia importante, per le autorità preposte al disarcio, che tali paesi conseguano progressi significativi in materia di riforma dei meccanismi di una sana gestione dell'esecuzione del bilancio;

Programmi settoriali e approccio multi-donatore

15. rileva che l'aiuto allo sviluppo concesso ai programmi settoriali, congiuntamente con altri donatori crea, in materia di controllo e di seguito dato, problemi specifici che la Commissione deve assolutamente affrontare fintantoché la riforma di cui sopra non abbia prodotto risultati tangibili;
16. ritiene che, prima che vengano forniti gli aiuti, la Commissione dovrebbe, congiuntamente agli altri donatori e ai paesi beneficiari:
 - istituire indicatori misurabili per valutare i progressi, indicatori definiti in relazione agli obiettivi e dati di base solidi e affidabili;
 - ottenere garanzie sufficienti che il programma previsto rientri nel quadro degli obiettivi di sviluppo dell'Unione europea;
 - ottenere l'assicurazione che il sistema di informazione finanziaria utilizzato dall'organizzazione multilaterale corrisponda alle norme della Corte dei conti europea e che i conti vengano trasmessi in tempo utile;
17. ritiene che la Commissione, cui spetta la responsabilità politica e finanziaria per oltre il 10 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo su scala mondiale, dovrebbe servirsi della sua posizione per ottenere la creazione di dispositivi di informazione, di contabilità e di audit appropriati;
18. sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire altresì il controllo e il seguito dei conti forniti dall'organizzazione multilaterale, controllare le relative relazioni di audit e informare la Corte dei conti europea e le autorità di disarcio quanto ai risultati;
19. chiede alla Commissione di indicare, in un capitolo specifico della prossima relazione annuale relativa alla politica di sviluppo, quali relazioni di audit le sono pervenute dai donatori multilaterali, quali sono le conclusioni e le raccomandazioni di tali relazioni, in che modo ha dato seguito a tali conclusioni e raccomandazioni e di rendere conto della collaborazione e del coordinamento con i donatori internazionali;
20. sottolinea, in particolare, che è opportuno fare in modo che la Corte dei conti europea abbia accesso alla totalità della documentazione (comprese le relazioni di audit interne nazionali) e, nel quadro dei suoi controlli, effettui visite il loco per verificare l'utilizzazione degli aiuti comunitari;

Partecipazione delle istituzioni superiori di controllo dei Paesi ACP all'audit del FES

21. è convinto che la qualità della gestione delle finanze pubbliche sia della più grande importanza per l'efficacia con la quale le risorse vengono mobilitate ed utilizzate, e che sarebbe utile sostenere la creazione, nei paesi beneficiari, di istituzioni superiori di controllo, forti, efficaci ed indipendenti;
22. ritiene che, conferendo a tali istituzioni una parte della responsabilità dell'esecuzione del FES, si contribuirebbe ad una maggiore efficacia degli organi esecutivi – i ministeri – e allo sviluppo di pratiche democratiche;

23. chiede alla Commissione di studiare la costituzione, l'indipendenza e l'efficacia delle istituzioni superiori di controllo dei paesi beneficiari e di considerare i risultati di tale analisi come uno degli elementi determinanti alla luce dei quali dovrà essere valutato il futuro aiuto allo sviluppo;
24. chiede alla Commissione di fornire informazioni, in un apposito capitolo della sua prossima relazione annuale sulla politica di sviluppo della CE, sulle modalità con cui intende associare le istituzioni superiori di controllo al processo di audit, e, a tale riguardo, di definire un programma ed un calendario;

Complementarità: una questione a senso unico?

25. rileva che, a più riprese, il Consiglio ha sottolineato l'importanza dell'approccio del Documento di strategia nazionale come uno strumento chiave per ottenere una maggiore complementarità tra la Comunità e gli Stati membri nel settore della cooperazione allo sviluppo;
26. rileva che la Commissione ha effettuato un'indagine presso i capi delegazione riguardo al coordinamento sul territorio con gli Stati membri ⁽¹⁾; deplora, da un lato, che gli Stati membri abbiano una conoscenza piuttosto mediocre dei programmi di aiuto della Commissione e, dall'altro, che la partecipazione della Commissione alla programmazione, da parte degli Stati membri, dell'assistenza bilaterale si limiti alla semplice comunicazione di informazioni, il che fornisce il quadro d'insieme di un coordinamento e di una complementarità insoddisfacenti tra programmi di aiuto nazionali e le priorità della politica di sviluppo dell'Unione europea;
27. chiede al Consiglio di valutare se l'attività di circa 50 comitati di gestione costituisca il modo appropriato per garantire che l'aiuto della Comunità europea vada a completare quello fornito dagli Stati membri; ritiene che il Consiglio debba concentrarsi sulle questioni strategiche e che non possa partecipare alla microgestione, da parte della Commissione, di singoli progetti;
28. chiede alla Commissione di trasmettergli, entro il 1° giugno 2003, informazioni adeguate e particolareggiate relative alle spese connesse con i comitati di gestione e di presentare proposte su come tale ambito potrebbe essere razionalizzato;

La relazione annuale di attività dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid

29. sottolinea che il Direttore generale conferma di avere una garanzia ragionevole che le procedure di controllo istituite diano le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti ⁽²⁾; ritiene difficile conciliare tale dichiarazione con la necessità riconosciuta di potenziare, in modo rapido e sostanziale ⁽³⁾, la funzione di audit esterno; chiede che venga chiarito l'impatto di tale osservazione relativa alla necessità di migliorare la capacità di audit esterno;
30. ritiene che, anche se la necessità di potenziare la funzione di audit esterno non viene presentata a titolo di riserva formale e non viene inclusa nell'elenco dei commenti che compaiono nella dichiarazione, pur essendo menzionata nella parte generali della relazioni di attività annuale, si tratti, di un commento che mette in questione le garanzie data dal Direttore generale;
31. deplora che la stessa dichiarazione non contenga una definizione del concetto di «garanzia ragionevole» e chiede alla Commissione di esplicitare tale concetto quanto alla sua portata operativa, vale a dire quante transazioni devono essere testate, e quanto alla sua profondità operativa, vale a dire che

⁽¹⁾ Risposte della Commissione al questionario della commissione per il controllo dei bilanci sul discarico 2001 del FES, allegato 9, pag. 124 (PE 315.845).

⁽²⁾ Relazione annuale 2001 della Corte dei conti sulle attività di pertinenza del bilancio generale, corredata delle risposte delle istituzioni, paragrafo 9.77 (GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1) e relazione annuale di attività 2001 dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid, pag. 27.

⁽³⁾ Relazione annuale 2001 della Corte dei conti sulle attività di pertinenza del bilancio generale, corredata delle risposte delle istituzioni, paragrafo 9.87 e relazione annuale di attività 2001 dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid, pag. 20.

tipo di test deve essere effettuato nelle transazioni selezionate, e di inserire nelle dichiarazioni le definizioni degli altri concetti chiave utilizzati;

32. ritiene che le relazioni d'attività dei Direttori generali siano un elemento essenziale della riforma finanziaria della Commissione, ma si interroga sull'utilità di una dichiarazione che contiene importanti riserve;
33. rileva che la metodologia e gli orientamenti relativi all'elaborazione delle relazioni annuali per il 2002 saranno rivisti e migliorati ⁽¹⁾; si aspetta miglioramenti che permettano di considerare la dichiarazione del Direttore generale come un passo in avanti e come un'indicazione più fedele della situazione;
34. rileva che nel 2001 l'AIDCO ha provveduto all'effettuazione di 46 audit; invita la Corte dei conti ad analizzare tali revisioni e a trasmetterne i risultati all'autorità di scarico;

Riforma della gestione dell'assistenza esterna

35. accoglie positivamente il fatto che la riforma dei servizi incaricati delle relazioni esterne abbia impedito una ulteriore divisione geografica; ritiene che il modello di gestione per un efficace aiuto allo sviluppo debba essere basato su delegazioni forti, sul territorio, e, in sede, su un controllo finanziario efficace e forti competenze orizzontali;
36. non è convinto che la riforma realizzata corrisponda totalmente a tale modello, nella misura in cui, nel settore delle relazioni esterne, sei servizi si dividono le responsabilità; ritiene che una ulteriore razionalizzazione potrebbe influire favorevolmente sull'efficacia della gestione dell'aiuto comunitario;
37. si rammarica che la valutazione della struttura organizzativa reale della gestione dell'assistenza esterna non sia stata effettuata come previsto; si aspetta dalla Commissione che in futuro rispetti la propria programmazione e la sollecita ad informarlo entro il 1° giugno 2003 in merito ai risultati di tale valutazione;

La dichiarazione di affidabilità e la sua importanza

38. ritiene che, essendo il risultato di un controllo finanziario effettuato sotto il profilo della regolarità e della legittimità delle spese, ma non indicando il risultato di tali spese, la dichiarazione di affidabilità, nella sua forma attuale, fornisca solo una parte dei dati di base necessari ad esprimere un giudizio d'insieme sul lavoro della Commissione: sarebbe opportuno effettuare audit di redditività che stabiliscano in quale misura gli obiettivi sono stati conseguiti;
39. ritiene, in particolare, che le evoluzioni della politica e dei metodi di gestione debbano riflettersi nel lavoro del revisore e che il sostegno di bilancio e l'approccio multi-donatore necessitino di un processo di controllo basato sui risultati registrati nel settore oggetto dell'assistenza;
40. rileva che, «date le risorse umane e finanziarie disponibili» ⁽²⁾, la Corte dei conti non ha effettuato controlli in loco nei paesi beneficiari;
41. invita l'autorità di bilancio a tener conto della necessità che la Corte dei conti fornisca le informazioni necessarie all'autorità di scarico;

⁽¹⁾ Relazione annuale 2001 della Corte dei conti sulle attività di pertinenza del bilancio generale, corredata delle risposte delle istituzioni, risposte della Commissione, paragrafi 9.53 — 9.54.

⁽²⁾ Relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, del settimo e dell'ottavo fondo europeo di sviluppo per il 2001, corredata delle risposte delle istituzioni, dichiarazione di affidabilità, paragrafo IV (GU C 295 del 28.11.2002, pag. 289).

Affidabilità dei conti

42. chiede alla Commissione di rivelare il livello di esecuzione dell'aiuto macrofinanziario; ritiene insoddisfacente la risposta della Commissione (paragrafo 20) e chiede informazioni trasparenti, esatte e complete per quanto riguarda questo tipo di assistenza;

Legittimità e regolarità delle relative operazioni sottostanti

43. esprime preoccupazione quanto ai risultati dell'analisi che la Corte ha effettuato sulla struttura dei sistemi interni di controllo utilizzati presso la Commissione per quanto riguarda il FES (paragrafi 23-31);
44. richiama l'attenzione sulle lacune individuate e sulla conclusione della Corte, secondo la quale «l'attuale dispositivo di audit non consente ancora di garantire che i finanziamenti comunitari siano verificati in modo adeguato ed omogeneo» (paragrafo 30);
45. rileva che, in generale, la Commissione sottoscrive le conclusioni della Corte dei conti; riconosce che sono in corso riforme e che la Corte dei conti si aspetta dei miglioramenti; invita la Commissione, per quanto riguarda le critiche formulate, ad effettuare uno sforzo serio per garantire, prima del prossimo scarico, miglioramenti tangibili ai sistemi di controllo interno;
46. si aspetta che la Commissione trasmetta alle commissioni competenti del Parlamento tutti i documenti (quando vengono redatti e non a fine anno) necessari per garantire un'informazione completa e soddisfacente sui miglioramenti realizzati e/o sui problemi affrontati nel processo;
47. ricorda alla Commissione, organo esecutivo, che essa è tenuta a fornire, in anticipo, all'autorità di scarico ogni informazione necessaria per il scarico (principio di completezza);
48. incarica la propria commissione competente, all'inizio della procedura di scarico del prossimo anno, di invitare formalmente la Commissione a presentare l'elenco completo di tutti i documenti e della corrispondenza in suo possesso inerenti alle questioni attualmente oggetto di indagine, come specificato dalla commissione competente (procedura di individuazione dei documenti);

Deconcentrazione e audit

49. ribadisce di essere favorevole al processo di deconcentrazione e rileva che il requisito di minima della Commissione prevede che ogni delegazione conti almeno un funzionario incaricato delle finanze e dei contratti; ritiene, tuttavia, che questo contribuirà solo parzialmente a migliorare la gestione finanziaria del FES, poiché gran parte dei problemi strutturali si trova al suo centro, nella sede AIDCO di Bruxelles, ed è lì che essi dovranno essere risolti;
50. chiede alla Commissione di fornire entro il 1° luglio 2003, in merito alla sua politica di audit nel quadro della deconcentrazione, dati precisi riguardo
- ai rischi inerenti ai programmi di assistenza allo sviluppo e ai mezzi per affrontarli;
 - al quadro generale dei controlli (organizzazione, distribuzione delle responsabilità, risorse umane, responsabilità) e, in particolare, al ruolo e allo statuto del funzionario incaricato delle finanze e dei contratti rispetto al capo della delegazione, agli altri amministratori e alle sedi centrali: il Parlamento europeo ritiene che i contabili non debbano essere gerarchicamente subordinati agli ordinatori;
 - ai meccanismi di controllo da applicare nei confronti e attraverso intermediari, altri donatori e paesi beneficiari;

- alla questione delle modalità e della (eventuale) entità del controllo che le sedi centrali dovranno effettuare nei confronti delle delegazioni, nel quadro di un sistema di gestione deconcentrato: il Parlamento europeo ritiene che le sedi centrali (servizio di audit interno e DG-AIDCO) debbano esercitare una stretta vigilanza sugli audit e sui sistemi di audit delle delegazioni;
51. chiede alla Commissione che il rafforzamento delle delegazioni nel quadro della deconcentrazione avvenga tenendo conto anche della specializzazione del personale nei settori dello sviluppo sociale, della sanità e dell'istruzione, obiettivo fondamentale dell'aiuto comunitario;
52. deplora che la Commissione non abbia definito procedure volte a garantire una selezione oggettiva di progetti da rivedere in quanto il sistema attuale si basa in maniera eccessiva sul giudizio esclusivo e discrezionale del capo delegazione ⁽¹⁾;
53. chiede alla Commissione di assicurare che le sedi centrali provvedano alla supervisione, al coordinamento e al monitoraggio degli audit finanziari, al fine di garantire che si tenga conto dei loro risultati, che le metodologie seguite per gli audit siano comparabili e pertinenti e che i risultati dei controlli e degli audit siano coordinati con altri donatori;

Diritti dell'uomo

54. rileva con preoccupazione che le valutazioni effettuate nel 2001 «hanno rivelato che c'è ancora molto da fare prima che i diritti dell'uomo diventino ad ogni livello della Commissione europea una autentica "questione trasversale" con un obiettivo comune e un contributo politico uniforme a tutti i programmi di cooperazione e alle relazioni politiche» (paragrafo 7.3.1, COM(2002) 490) e che è necessario che la Commissione definisca più precisamente i confini dei diritti dell'uomo, della democrazia e della buona governance, al fine di garantire una migliore comprensione dei ruoli delle varie unità incaricate della questione dei diritti dell'uomo in seno alla DG «Relazioni esterne» e dell'Ufficio per la cooperazione EuropeAid ⁽²⁾;
55. chiede alla Commissione di fornire, entro il 1° giugno 2003, informazioni complete quanto alla natura e alla portata del problema e quanto alle misure che sono state o che saranno prese, a breve termine, per rimediare alle lacune riscontrate e, a più lungo termine, per conferire agli obiettivi orizzontali dichiarati (diritti dell'uomo, pari opportunità tra gli uomini e le donne, ambiente e prevenzione dei conflitti) la necessaria struttura organizzativa;
56. chiede in particolare alla Commissione di fornire, entro il 1° giugno 2003, informazioni sui criteri per la sospensione degli aiuti a seguito di violazioni dei diritti dell'uomo, specificando quante volte tale sospensione sia stata applicata;
57. riconosce che non è facile definire ed elaborare indicatori in tale settore della cooperazione ed invita la Commissione a potenziare i suoi sforzi per definire criteri e punti di riferimento che permettano di valutare in modo migliore i risultati delle attività;

Iscrizione in bilancio del FES

58. deplora che non sia stato effettuato alcun progresso per quanto riguarda l'iscrizione in bilancio del FES, richiesta a più riprese; ricorda la sua posizione, come formulata nella sua risoluzione del 17 dicembre 2002 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per il nono Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾;

⁽¹⁾ Risposte della Commissione al questionario della commissione per il controllo dei bilanci «Discarico 2001: FES», allegato 6, pag. 107 (PE 315.845).

⁽²⁾ Paragrafo 17.2.1, «Revisione annuale di valutazione 2001» su http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/pdf/review2001_en.pdf (23.12.2002).

⁽³⁾ P5_TA(2002)0607.

59. rileva con preoccupazione i numerosi inconvenienti, citati dalla Corte dei conti ⁽¹⁾, relativi al fatto che ogni Fondo europeo di sviluppo ha il suo regolamento finanziario; rileva i vantaggi della semplificazione indicati dalla Commissione, ma riconosce che rinegoziare i quadri giuridici in vigore con gli stati ACP non costituisce un'opzione praticabile; ribadisce che l'iscrizione in bilancio del FES permetterebbe di migliorare considerevolmente sia l'efficacia dell'aiuto fornito che la sua gestione;
60. rileva che i preparativi per il decimo FES inizieranno già nel 2004, con la partecipazione dei nuovi Stati membri, e ritiene che l'allargamento costituisca un'occasione ideale perché gli Stati membri giungano ad un accordo sul futuro finanziamento di una politica comunitaria di sviluppo efficace e coerente, basata sugli stessi principi di bilancio di quelli applicabili alle altre azioni esterne;
61. attende con impazienza di ricevere, entro la fine del primo semestre del 2003, la comunicazione che la Commissione si è impegnata a presentare recante le implicazioni dell'iscrizione in bilancio del FES;
62. fa propria la dichiarazione della Corte dei conti secondo la quale «La ripartizione delle responsabilità in materia di gestione tra la Comunità e gli Stati ACP partner non deve in alcun caso esonerare la Commissione dalle sue responsabilità in materia di utilizzazione economica, efficiente, efficace, legittima e regolare delle risorse messe a sua disposizione. La Commissione deve in specie poter recuperare con efficacia gli importi a torto versati alle autorità nazionali o ai beneficiari finali» ⁽²⁾;

Altre questioni

63. sollecita la Commissione ad assicurare il rispetto del limite massimo del tasso di interesse fissato nella convenzione di Lomé per i prestiti della BEI e a spiegare quanto prima possibile le ragioni degli eventuali superamenti di detto limite;
64. si compiace che, per la prima volta, la Commissione abbia pubblicato una relazione annuale sulla politica di sviluppo dell'UE; invita la Commissione a far sì che la prossima edizione di questo documento particolarmente utile sia redatta in modo più rigoroso;
65. rileva che la Commissione ha riferito in merito agli stanziamenti settoriali globali per il 2001 sulla base di un tasso di riferimento del 35 % per le infrastrutture sociali, introdotto nel 2002 ma che non si applicava nel 2001; apprezza tuttavia gli sforzi della Commissione di conseguire questo valore di riferimento, quantunque l'esecuzione nei paesi ACP debba essere migliorata; sottolinea che questo 35 % dev'essere stanziato «principalmente» per l'istruzione e la sanità, settori in cui i risultati globali sono stati particolarmente mediocri nel 2001, e invoca miglioramenti significativi in questi campi nei prossimi anni;
66. si congratula con la Commissione per aver prodotto, relativamente al 2001, statistiche affidabili sulla distribuzione settoriale compatibili con l'OCSE-CAD e per aver dato esecuzione al sistema d'informazione comune Relex (CRIS) per garantire un resoconto settoriale di qualità negli anni futuri; accoglie favorevolmente la decisione di introdurre innovazioni analoghe, in futuro, per audit e contratti quadro;
67. sottolinea l'importanza di disporre di dati affidabili per favorire l'approccio a una politica di sviluppo basata sui risultati, ma segnala che c'è ancora molto da fare; accoglie favorevolmente il lavoro della Commissione sulla metodologia relativa al resoconto dei progressi verso MDG; rileva che l'Esecutivo ha acconsentito a fornire dettagli in merito agli obiettivi e agli indicatori di performance nel luglio 2003; invita la Commissione a continuare ad informare e consultare questo Parlamento in ciascuna fase di tale processo;
68. esprime preoccupazione in merito al livello di competenza finanziaria nelle delegazioni decentrate, in particolare perché saranno oggetto delle future attività di audit, e invita la Commissione a dare esecuzione, senza indugio, a programmi esaustivi ed efficaci di formazione, in particolare nel settore dell'audit;

⁽¹⁾ Parere della Corte dei conti n. 12/2002, paragrafo 4 (GU C 12 del 17.1.2003, pag. 19).

⁽²⁾ Parere della Corte dei conti n. 12/2002, paragrafo 11.

69. esprime riserve in merito al crescente ricorso al supporto a carico del bilancio come strumento della politica di sviluppo prima del completamento dei lavori con altri donatori in materia di gestione di finanziamenti pubblici nei paesi beneficiari; esprime particolare preoccupazione in merito alla molteplicità dei requisiti imposti dalla comunità dei donatori ad alcuni governi di paesi in via di sviluppo; invoca l'armonizzazione a livello di donatori ai fini di una rapida fruizione e una sana gestione finanziaria, che dev'essere garantita prima che tali programmi siano approvati;
 70. sottolinea l'esigenza di verificare la qualità delle azioni eseguite con finanziamento a carico del bilancio ed esprime la preoccupazione che la fungibilità limiti la rintracciabilità dei fondi, e pertanto comprometta l'attribuzione dei risultati a un particolare donatore.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****concernente la chiusura dei conti del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001**

(2003/406/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001 (COM(2002) 211 – C5-0190/2002),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, del settimo e dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001, corredata delle risposte delle istituzioni (C5-0539/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione di affidabilità sul Fondo europeo di sviluppo della Corte dei conti (C5-0539/2002),
 - viste le raccomandazioni del Consiglio del 7 marzo 2003 concernenti il discarico da concedere alla Commissione per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001 (C5-0091/2003, C5-0092/2003, C5-0093/2003),
 - visto l'articolo 33 dell'Accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari a norma del secondo protocollo finanziario della quarta Convenzione ACP-CE ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione finanziaria allo sviluppo a titolo della quarta Convenzione ACP-CE ⁽³⁾,
 - visti l'articolo 93, l'articolo 93 bis, terzo comma, nonché l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0072/03),
1. rileva che la situazione finanziaria del sesto, settimo e ottavo FES al 31 dicembre 2001 era la seguente:

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 289.

⁽²⁾ GU L 156, del 29.5.1998, pag. 108.

⁽³⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

Tabella 2

Utilizzo cumulato delle risorse dei FES al 31 dicembre 2001

(Mio EUR)

	Situazione fine 2000		Esecuzione di bilancio nel corso dell'esercizio 2001				Situazione fine 2001				Tasso di esecuzione (%) ⁽¹⁾
	Importo globale	Tasso di esecuzione (%) ⁽¹⁾	6.° FES	7.° FES	8.° FES	Importo globale	6.° FES	7.° FES	8.° FES	Importo globale	
A. RISORSE ⁽²⁾	32 598,7							11 503,3	13 465,0	32 797,3	
B. UTILIZZO											
1. Impegni primari	26 598,7	81,2	- 14,2	48,2	1 520,2	1 554,2	7 481,9	10 802,7	9 868,2	28 152,8	85,5
— aiuto programmabile	14 783,6		- 17,2	72,1	810,0	865,0	4 874,2	5 603,4	5 170,9	15 648,6	
— aiuto non programmabile	8 847,0		2,9	- 19,4	494,0	477,5	2 512,3	3 683,0	3 129,2	9 324,5	
— adeguamento strutturale	2 510,7		0,0	- 0,6	216,1	215,5	6,0	1 152,0	1 568,1	2 726,1	
— su trasferimenti FES precedenti	457,4		0,1	- 3,9	0,0	- 3,8	89,3	364,3	0,0	453,6	
2. Impegni secondari	20 417,9	62,4	26,9	294,1	1 942,3	2 263,4	7 285,4	9 657,2	5 738,6	22 681,3	69,2
— aiuto programmabile	10 175,2		23,9	199,1	884,4	1 107,4	4 705,5	4 761,1	1 816,1	11 282,7	
— aiuto non programmabile	7 863,8		2,2	87,8	763,2	853,1	2 487,3	3 450,2	2 779,4	8 716,9	
— adeguamento strutturale	2 003,7		0,0	0,3	294,7	295,0	6,0	1 149,6	1 143,1	2 298,7	
— su trasferimenti FES precedenti	375,2		0,8	7,0	0,0	7,8	86,7	296,3	0,0	383,0	
3. Pagamenti	17 615,8	53,8	50,5	406,9	1 610,5	2 067,9	7 186,6	8 906,3	3 590,8	19 683,7	60,0
— aiuto programmabile	8 985,8		44,4	295,4	413,9	753,7	4 622,7	4 248,9	867,8	9 739,4	
— aiuto non programmabile	6 521,8		5,1	90,8	894,9	990,8	2 473,8	3 259,4	1 779,4	7 512,6	
— adeguamento strutturale	1 784,8		0,0	2,1	301,7	303,8	5,4	1 139,5	943,6	2 088,5	
— su trasferimenti FES precedenti	323,4		1,0	18,6	0,0	19,6	84,6	258,5	0,0	343,1	
C. ANCORA DA VERSARE A FRONTE DI IMPEGNI PRIMARI (B1-B3)	8 982,9	27,4					295,3	1 896,4	6 277,5	8 469,2	25,8
D. RISORSE DISPONIBILI PER IMPEGNI PRIMARI (A-B1)	6 147,3	18,8					347,2	700,6	3 596,7	4 644,5	14,2

⁽¹⁾ In percentuale delle risorse.⁽²⁾ Dotazione iniziale del sesto, settimo e ottavo FES (di cui 60 milioni di contributo speciale BEI), interessi, risorse varie, trasferimenti da FES precedenti.
(Fonte: GU C 295 del 28.11.2002, pag. 296).

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003**

sul rinvio della decisione relativa al discarico da concedere a: il Direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro; il Direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente; il Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea; il Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e il Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, per l'esecuzione dei bilanci delle rispettive agenzie per l'esercizio finanziario 2001

(2003/407/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro per l'esercizio 2001 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾ (C5-0102/2003),
- vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2001 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽²⁾ (C5-0098/2003),
- vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativo all'esercizio 2001 corredata delle risposte del Centro ⁽³⁾ (C5-0100/2003),
- vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio finanziario 2001 corredata delle risposte dell'Osservatorio ⁽⁴⁾ (C5-0096/2003),
- vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2001 corredata delle risposte dell'Osservatorio ⁽⁵⁾ (C5-0094/2003),
- viste le raccomandazioni del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0103/2003, C5-0099/2003, C5-0101/2003, C5-0097/2003, C5-0095/2003),
- visto il trattato CE, e in particolare il suo articolo 276,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾, e in particolare il suo articolo 185,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002 ⁽⁷⁾, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e, in particolare, il suo articolo 94,
- visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del proprio Regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0074/2003),

⁽¹⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

1. rinvia la decisione relativa al discarico da concedere a:
 - Direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro,
 - Direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente,
 - Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea,
 - Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze,
 - Direttore amministrazione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia,per l'esecuzione dei bilanci delle rispettive agenzie per l'esercizio finanziario 2001;
2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna ai direttori dell'Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, dell'Agenzia europea dell'ambiente, del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (Serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

RISOLUZIONE

del Parlamento europeo recante i commenti che accompagnano la decisione sul rinvio della decisione relativa al discarico da concedere a: il Direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro; il Direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente; il Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea; il Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e il Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, per l'esecuzione dei bilanci delle rispettive agenzie per l'esercizio finanziario 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro per l'esercizio 2001 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾ (C5-0102/2003),
- vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2001 corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽²⁾ (C5-0098/2003),
- vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativo all'esercizio 2001 corredata delle risposte del Centro ⁽³⁾ (C5-0100/2003),
- vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio finanziario 2001 corredata delle risposte dell'Osservatorio ⁽⁴⁾ (C5-0096/2003),
- vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2001 corredata delle risposte dell'Osservatorio ⁽⁵⁾ (C5-0094/2003),
- viste le raccomandazioni del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0103/2003, C5-0099/2003, C5-0101/2003, C5-0097/2003, C5-0095/2003),
- visto il trattato CE, e in particolare il suo articolo 276,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾, e in particolare il suo articolo 185,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾ e, in particolare, il suo articolo 94,
- visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del proprio Regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0074/2003),

⁽¹⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 72.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

- A. considerando che, in virtù delle normative specifiche vigenti e delle rispettive disposizioni finanziarie, il Parlamento europeo è stato finora competente per la concessione del discharge alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino), al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e all'Agenzia europea per la ricostruzione;
 - B. considerando che il nuovo Regolamento finanziario entrato in vigore con il 1° gennaio 2003 contiene modifiche in materia di finanze e di bilancio che riguardano anche il discharge e che interessano direttamente gli organismi satelliti che ricevono sovvenzioni a carico del bilancio delle Comunità;
 - C. considerando che il nuovo Regolamento finanziario dispone all'articolo 185, paragrafi 1 e 2, che il discharge agli organismi creati dalle Comunità e dotati di personalità giuridica che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio, sia concesso dal Parlamento su raccomandazione del Consiglio;
 - D. considerando che sono tuttora in corso le procedure legislative di modifica degli atti costitutivi della varie agenzie, per renderli conformi al nuovo Regolamento finanziario;
 - E. considerando che questa nuova situazione richiede chiarimenti in merito alle norme applicabili al discharge da concedere a detti organismi per l'esercizio finanziario 2001;
 - F. considerando che il nuovo contesto ha indotto la Commissione a indirizzare, in data 3 febbraio 2003, una nota ai direttori delle agenzie per fornire chiarimenti in merito alle disposizioni applicabili alla procedura di discharge per tali organismi e che la commissione per il controllo dei bilanci ha esaminato la questione nella sua riunione del 10 febbraio 2003;
 - G. considerando che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento finanziario dal 1° gennaio 2003 comporta che il Parlamento non è chiamato a concedere il discharge alle agenzie che abbiano completato entro il 31 dicembre 2002 le rispettive procedure di discharge per l'esercizio finanziario 2001 in base alla precedente normativa;
 - H. considerando che l'articolo 145 del nuovo Regolamento finanziario e l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 prescrivono che il Parlamento esamini la relazione sul discharge da concedere a detti organismi per un dato esercizio n, entro il 30 aprile dell'anno n + 2; che lo stesso articolo 94 dispone, nel caso in cui vi sia una proposta della commissione competente per il rinvio della decisione di discharge, che il Parlamento esponga i motivi del rinvio;
- 1. esprime soddisfazione per il fatto che, nel nuovo quadro normativo, il Parlamento diviene l'autorità competente a concedere il discharge ai citati organismi, conformemente alla richiesta da lungo tempo formulata dallo stesso Parlamento per accrescere la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico;
 - 2. sottolinea che, per assolvere le proprie responsabilità di autorità di discharge nel nuovo contesto normativo, è suo intendimento operare in stretta collaborazione con le agenzie e si attende da parte loro la necessaria cooperazione;
 - 3. si rammarica che, nella situazione determinata dalla transizione dalle vecchie alle nuove norme finanziarie, non vi sia stato tempo sufficiente per ottenere da detti organismi tutte le informazioni che il Parlamento ritiene necessarie per assolvere la propria funzione di autorità di discharge;
 - 4. si attende pertanto di ricevere nel più breve tempo possibile da tali organismi tutte le pertinenti informazioni che richiederà e intende, in uno spirito di leale cooperazione fra istituzioni, trasmettere tutte le informazioni in questione al Consiglio, che è competente a formulare la raccomandazione di discharge destinata al Parlamento europeo;
 - 5. manifesta pertanto l'intendimento di deliberare in merito al discharge per tali organismi, non appena ottenute tutte le informazioni necessarie al raggiungimento di una decisione.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****che concede il discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (Commissione)**

(2003/408/CE, CECA, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario consolidato dell'Unione europea relativi all'esercizio 2001 (SEC(2002) 403 – C5-0239/2002, SEC(2002) 404 – C5-0240/2002, SEC(2002) 405 – C5-0242/2002, SEC(2002) 406 – C5-0241/2002, SEC(2002) 1378 — C5-0087/2003) ⁽¹⁾,
 - viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001 corredata delle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽²⁾ e le relazioni speciali della Corte dei conti,
 - vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché sulla legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 78 octavo del trattato CECA e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato CEEA,
 - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in particolare l'articolo 89, e il regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 145-147,
 - visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A5-0109/2003),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, l'elaborazione del bilancio di chiusura compete alla Commissione,
1. concede il discharge alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001,
 2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che la accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 296 del 28.11.2002.⁽²⁾ GU C 295 del 28.11.2002.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (Commissione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001,
- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario consolidato dell'Unione europea relativi all'esercizio 2001 (SEC(2002) 403 – C5-0239/2002, SEC(2002) 404 – C5-0240/2002, SEC(2002) 405 – C5-0242/2002, SEC(2002) 406 – C5-0241/2002, SEC(2002) 1378 — C5-0087/2003) ⁽¹⁾,
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001 corredata delle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽²⁾ nonché le relazioni speciali della Corte dei conti,
- vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché sulla legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
- vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
- visti gli articoli 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 78 octavo del trattato CECA e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato CEEA,
- visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in particolare l'articolo 89, e il regolamento finanziario del 25 giugno 2002, in particolare gli articoli 145-147 ⁽³⁾,
- visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A5-0109/2003),
- A. considerando che il bilancio presenta un'eccedenza di oltre 15 miliardi di euro, superiore a quelle degli esercizi precedenti,
- B. considerando che nella sua risoluzione, del 30 gennaio 2003 ⁽⁴⁾, sull'azione adottata dalla Commissione in merito alle osservazioni figuranti nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico in relazione all'attuazione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000 (Commissione), ha evidenziato i seguenti aspetti:
 - il problema ricorrente dell'eccedenza di bilancio,
 - la sottoutilizzazione dei Fondi strutturali e la complessità delle relative disposizioni di attuazione,
 - l'inefficacia delle procedure di recupero dei fondi versati indebitamente e l'insufficienza della lotta contro la frode;
- C. considerando che le dichiarazioni e le relazioni di attività dei D direttori generali, presentate per la prima volta nel 2002 per l'esercizio di bilancio 2001, hanno messo in luce tre settori di rischio principali:
 - la necessità di rinnovare il quadro contabile e i sistemi di tecnologia dell'informazione ad esso sottesi,
 - la carenza di risorse umane in zone di controllo vitali come la gestione di programmi,
 - l'incompatibilità fra il presupposto del trattato della piena responsabilità di bilancio da parte della Commissione e la delega delle responsabilità gestionali agli Stati membri per l'80 % del bilancio;

⁽¹⁾ GU C 296 del 28.11.2002.

⁽²⁾ GU C 295 del 28.11.2002.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ P5_TA (2003)0036.

- D. considerando che va espresso apprezzamento ai servizi della Commissione per aver risposto tempestivamente entro il termine richiesto (18 dicembre 2002) alle domande trasmesse il 29 novembre 2002 dai membri della commissione per il controllo dei bilanci nel quadro della procedura di discharge;

I. **Osservazioni generali sul sistema di contabilità**

1. osserva che la Corte, nell'insieme e come indicato nella dichiarazione di affidabilità, è del parere che i conti dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 riflettano in modo affidabile le entrate e le spese delle Comunità per l'esercizio e la loro situazione finanziaria al termine dello stesso, ma che le lacune nel sistema contabile stesso richiedano provvedimenti urgenti e approfonditi;
2. sottolinea che la Corte dei conti rileva che «dalla prima dichiarazione di affidabilità (DAS), relativa all'esercizio 1994, la Corte reitera le sue riserve sull'affidabilità dei conti. Tali riserve sono il più delle volte dovute a lacune del sistema contabile e a una scarsa sensibilizzazione delle DG operative della Commissione per gli aspetti della rilevazione e del controllo contabile. Le riserve espresse nella dichiarazione del direttore generale per il bilancio confermano quanto constatato dalla Corte» e che «un progetto di piano d'azione [sulla riforma del sistema contabile] è stato presentato nel giugno 2001 ⁽¹⁾»;
3. rileva che, a parere della Corte, le operazioni su cui si basano i rendiconti finanziari sono, complessivamente, legittime e regolari per quanto riguarda le entrate, gli impegni e le spese amministrative, tuttavia la stessa assicurazione non può essere fornita per tutti gli altri pagamenti; ritiene che questa dichiarazione globale di affidabilità è troppo generale e impedisce al Parlamento di accertare la regolarità delle operazioni effettuate dalla Commissione e, soprattutto, dagli Stati membri, nonché di individuare a chi è imputabile la responsabilità dell'errore;
4. nota che la Commissione ha sempre avuto l'obbligo legale e politico di garantire la gestione affidabile di tutti i fondi a lei affidati (articolo 274 del trattato);
5. auspica che la Commissione presenti entro la fine dell'anno in corso un piano pluriennale in cui figurino un calendario e uno scadenziario, al fine di ottenere una dichiarazione positiva di affidabilità dei conti da parte della Corte dei conti per l'intero bilancio; auspica, nel quadro del decentramento, un piano di approccio di ogni singola DG, la quale definisca le modalità e i termini per ottenere una dichiarazione positiva di affidabilità della Corte dei conti;
6. si compiace per le recenti iniziative della Commissione volte ad abolire i diritti di accesso permanente e a limitare l'accesso alla base di dati contabili solo per compiti specifici; nota che sforzi sono stati compiuti nel 2001 e nel 2002 per far quadrare pienamente i dati contenuti nei due sistemi, ma segnala al contempo l'osservazione critica della Corte dei Conti secondo cui tale esercizio non è né approfondito né sistematico e non rappresenta pertanto una soluzione soddisfacente a lungo termine; ritiene che il fatto di far quadrare tali dati contribuisca a migliorare la coerenza dei dati nel sottosistema e che pertanto la questione dovrebbero essere affrontata con maggiore urgenza e regolarità;
7. riconosce che, in varie occasioni, la Commissione ha illustrato alla commissione per il controllo dei bilanci le misure che intende adottare per modernizzare il sistema contabile, inclusa una tabella di marcia; si compiace per la pubblicazione della comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2002 sulla «Modernizzazione del sistema contabile delle Comunità europee» (COM(2002) 755), che sviluppa il memorandum del luglio 2002 e il piano d'azione del giugno 2001, nonché per l'impegno esplicito di migliorare e di modernizzare il sistema contabile della Comunità entro il 2005;
8. sottolinea che la Commissione ha il duplice obbligo, legale e politico, di creare un sistema contabile moderno, affidabile e preciso per l'esercizio 2005, come previsto agli articoli 125 e 181 del nuovo regolamento finanziario; ritiene, a tale riguardo, estremamente deplorabile che si siano conseguiti così scarsi progressi durante gli ultimi sei anni relativamente alle osservazioni della Corte sul sistema contabile;

⁽¹⁾ Cf. la relazione annuale, paragrafi 9.6 e 9.8.

9. riconosce che la Corte dei conti ha rilasciato una dichiarazione di affidabilità favorevole sul conto di gestione per l'esercizio 2001; tuttavia, conferma le riserve espresse dalla Corte nonché dal Direttore della DG Bilancio nella relazione di attività annuale per il 2001 relativa alla contabilità della Comunità, e in particolare concernenti:
 - a) la sincronizzazione, la coerenza e la sicurezza dei dati (DG Bilancio);
 - b) l'affidabilità della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria (DG Bilancio);
 - c) il computo degli importi da recuperare (DG Bilancio);
 - d) la stima in eccesso di 148,7 milioni di euro di accantonamenti versati agli Stati membri a titolo delle scorte agricole all'intervento (cfr. la relazione annuale, paragrafo 9.12);
 - e) l'iscrizione senza sufficiente motivazione tra i «debitori vari» di 980 milioni di euro a titolo di trasferimenti di tesoreria in paesi terzi (cfr. la relazione annuale, paragrafo 9.25);
 - f) l'accantonamento di 564 milioni di euro calcolato su basi incerte per il costo di smantellamento degli impianti nucleari del Centro comune di ricerca (cfr. la relazione annuale, paragrafo 9.31);
 - g) la stima in eccesso di impegni ancora da liquidare, per un importo di circa 1 318 milioni di euro (cfr. la relazione annuale, paragrafo 9.32);
10. ritiene che, sebbene la DG Bilancio abbia dovuto affrontare altri aspetti finanziari del programma di riforma della Commissione, quali la revisione del regolamento finanziario e le relazioni di attività dei Direttori generali, nel corso di questi 18 mesi avrebbero potuto e dovuto essere adottate misure più concrete per rispondere alle preoccupazioni urgenti della Corte dei conti sullo stato del sistema contabile;
11. esprime la sua preoccupazione per il notevole movimento di personale amministrativo nei posti cruciali e di alto livello, come quello del contabile della Commissione, nonché per la carenza di personale qualificato in materia di contabilità e di audit, segnalata dal servizio di audit interno ed esorta la Commissione a considerare tale questione altamente prioritaria in seno alla sua politica di risorse umane;
12. ricorda la dichiarazione della Commissione (risposta all'interrogazione scritta P-1839/02 DE), secondo cui la chiusura dei conti non era stata presentata per parere al controllore finanziario della Commissione prima della sua approvazione, benché ciò sia previsto dall'articolo 18 del regolamento che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario;
13. ne conclude che la chiusura dei conti per l'esercizio finanziario 2001 è stata fissata dalla Commissione in violazione del regolamento finanziario;
14. chiede la massima moderazione nell'assegnazione di fondi nel quadro delle linee di bilancio – in particolare relativamente al capitolo A-30 – nel debito rispetto delle competenze delle istituzioni, garantendo così la necessaria trasparenza per quanto riguarda l'assegnazione di fondi europei e la copertura generale delle ONG potenzialmente interessate;
15. chiede alla Corte dei conti di pubblicare una dichiarazione di affidabilità nonché un tasso di errore per ogni DG, onde evidenziare le aree problematiche ed aumentare in modo sostanziale la responsabilità della Commissione e degli Stati membri;
16. invita la Commissione a far realizzare entro la fine dell'anno corrente un audit esterno sul suo sistema di tesoreria e a riferirne i risultati al Parlamento;

II. Il quadro contabile

17. si rammarica che il piano d'azione presentato dalla Commissione europea non distingue chiaramente tra le misure necessarie per risolvere le attuali carenze operative e per migliorare il valore

informativo dell'attuale contabilità per cassa, e quelle necessarie per permettere il passaggio a un sistema di contabilità per competenza; sottolinea la pressante necessità di correggere immediatamente alcune delle principali lacune del sistema esistente; chiede alla Commissione di definire chiaramente cosa intende per «sistema di contabilità per competenza»;

18. chiede che gli attuali moduli SAP/R3 «accounts payable» e «accounts receivable» siano utilizzati entro la fine del 2003;
19. ritiene che la transizione verso un sistema di contabilità per competenza, onde includere tutte le spese incorse e le entrate in sospeso, sia una tappa cruciale verso il rispetto delle più recenti norme contabili internazionali in materia di competenza; insiste che, in ogni caso, i due sistemi rispettino il principio della contabilità a partita doppia;
20. sottolinea che l'autorità competente per il discarico deve essere tenuta regolarmente informata, come minimo con cadenza trimestrale, dei progressi concreti realizzati a tale riguardo e di qualsiasi grave ritardo registrato nella realizzazione degli obiettivi enunciati nell'allegato alla comunicazione summenzionata della Commissione del 17 dicembre 2002;
21. si compiace dell'affermazione, contenuta nella relazione della Corte dei conti e nel regolamento finanziario, che il contabile avrà un ruolo molto importante nella definizione delle nuove norme contabili e sarà assistito da un comitato consultivo composto da esperti nel settore dell'audit e della contabilità, inclusi due professionisti esterni;
22. ritiene che gli esperti della Corte dei conti dovrebbero partecipare, con un ruolo consultivo, al nuovo Accounting Standards Committee (comitato sulle norme contabili), a condizione che ciò non comprometta l'indipendenza dell'istituzione responsabile dell'audit;
23. è del parere che il futuro sistema di contabilità debba possedere come minimo le seguenti caratteristiche fondamentali:
 - l'iscrizione unica e pienamente integrata delle informazioni per l'intero sistema;
 - una definizione uniforme dei dati;
 - la coerenza tra il sistema centrale e i sistemi settoriali;
 - la coerenza pluriennale dei dati e delle informazioni (al fine di facilitare la comparabilità e di dimostrare i miglioramenti);
 - un sistema completo di contabilità per competenza e il rispetto delle norme contabili internazionali per competenza;
24. appoggia le recenti misure volte a integrare il risultato di bilancio con un conto del risultato economico più esteso che rispecchi meglio l'effettivo stato dei conti dell'Unione europea;

III. Il sistema informatico

25. è profondamente preoccupato per la mancanza di integrazione nell'attuale sistema contabile automatizzato, che si basa su un'interfaccia informatica complessa in tre parti sviluppata in-house nel 1997 (SINCOM 2) ed estesa nel 1999 onde fornire un'interfaccia facilmente accessibile al consumatore per i servizi settoriali; prende atto con estrema preoccupazione che tale sistema non è stato in grado di garantire né il livello necessario di sicurezza dell'accesso né l'affidabilità dell'input dei dati delle diverse parti del sistema e, di conseguenza, è oggetto di critiche da parte della Corte dei conti;
26. segnala che nella decisione su un sistema sostitutivo la Commissione deve pianificare a lungo termine e mettere a punto il sistema contabile informatizzato più sicuro e pratico esistente sul mercato

e compatibile con lo sviluppo delle norme contabili internazionali del settore pubblico (IPSAS); chiede un'analisi costi/benefici delle due alternative formulate nelle opzioni 2 e 3 ⁽¹⁾ affinché l'autorità competente per il bilancio e per il discarico valuti le implicazioni per il bilancio, l'organigramma e l'efficacia delle scelte; nota, al contempo, che la Commissione stima che le risorse esterne necessarie allo sviluppo del sistema TI ammontino a 18,6 milioni di euro;

27. ritiene indispensabile che la Commissione tenga pienamente conto dell'esperienza e delle necessità degli utenti per quanto riguarda la concezione e l'applicazione del nuovo sistema;
28. è del parere che il futuro sistema debba possedere come minimo le seguenti caratteristiche:
- un unico punto di accesso ai dati per gli utenti,
 - piena interoperabilità del sistema,
 - eliminazione dei dati superflui,
 - effettiva sicurezza e affidabilità dei dati e garanzia di un audit trail completo,
 - un dispositivo di back-up efficace in caso di guasto del sistema,
 - partecipazione di gruppi di utenti in tutte le fasi dello sviluppo del sistema (per garantire la sua facilità d'uso e ridurre la necessità di sistemi settoriali o locali specifici),
 - un sistema adeguato e protetto di gestione delle modifiche del *software*;
29. chiede i progetti della Commissione di migliorare il quadro contabile e i relativi sistemi informatici siano sottoposti a un audit dettagliato ed esauriente da parte di esperti esterni, volto a valutarne l'adeguatezza, onde assicurare che le misure adottate soddisfino le norme più elevate delle moderne prassi contabili, incluse le esigenze di cui ai paragrafi 23 e 28; chiede che i risultati di detto audit esterno siano illustrati e discussi in un'audizione sul quadro contabile organizzata dalla commissione per il controllo dei bilanci, con la partecipazione della Commissione e della Corte dei conti;

IV. La relazione speciale n. 2/2002 della Corte dei conti ⁽²⁾

30. osserva che la Corte ha evidenziato che le autorizzazioni di pagamento e gli importi concernenti l'esecuzione dei pagamenti presentati dalla Commissione per i programmi Socrates e Gioventù per l'Europa differiscono a seconda dei documenti utilizzati;
31. prende atto di tutte le spiegazioni e motivazioni fornite dalla Commissione relative a queste cifre, e in particolare nota che:
- a) tutte le cifre fornite per gli anni in parola (dal 1995 al 1999) nelle proposte di bilancio sono coerenti con le cifre presentate nel volume II della scheda finanziaria,
 - b) tuttavia, le proposte di bilancio escludono le cifre correlate alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo nonché dei paesi terzi, in quanto sono presentate nelle schede finanziarie senza una chiara indicazione, inducendo a letture erranee,
 - c) il raffronto di cifre provenienti da entrambe le fonti è alquanto complesso e presuppone una raccolta di informazioni provenienti da sei diverse tabelle da volumi accessori delle spese finanziarie,
 - d) le cifre nei volumi I e IV delle schede finanziarie sono arrotondate, ed essendovi diversi modi di presentazione dei dati raccolti dalle tabelle originali, ciò può portare a risultati diversi,

⁽¹⁾ COM (2002) 755, sezioni II.3.2 e 3.3.

⁽²⁾ GU C 136 del 7.6.2002, pag. 1.

- e) i dati indicati nella scheda finanziaria del volume I per gli impegni nel 1998 nel Programma Gioventù non sono accurati e suscitano dubbi circa la coerenza e l'affidabilità delle cifre contenute in questo volume;
32. chiede alla Commissione di fornire in futuro spiegazioni esaurienti sulla propria contabilità e riferimenti ai rispettivi fondamenti giuridici, anche per i vari volumi e tabelle;
33. invita la Commissione a procedere a un'immediata valutazione dell'affidabilità e dell'accuratezza delle cifre inserite nei volumi I e IV delle sue schede finanziarie, in modo da ovviare alle attuali carenze;
34. 34invita la Commissione ad utilizzare le cifre certificate delle sue schede finanziarie quale unica fonte per qualsiasi pubblicazione ufficiale di cifre di bilancio, mettendo immediatamente termine alla proliferazione di dati incoerenti pubblicati da altri servizi della Commissione;
35. rileva che gli importi concernenti l'esecuzione dei pagamenti menzionati nella relazione finale di valutazione del programma (SEC(2001) 1621) non corrispondono agli importi indicati in altre fonti;

V. Modernizzazione del sistema di pagamento

36. constata che l'inaffidabilità e la segretezza delle date delle fatture, delle ricevute e dei pagamenti della Commissione compromettono fortemente la reputazione delle istituzioni europee, causano seri problemi per i beneficiari e sono direttamente responsabili della perdita di somme ingenti (relazione annuale, paragrafo 9.86);
37. osserva che l'introduzione di un punto unico di inserimento delle informazioni per l'intero sistema, come proposto nella presente risoluzione, eliminerà registrazioni doppie e contraddittorie delle «esecuzioni dei pagamenti» nonché sistemi contabili diversi e incompatibili; essa permetterà inoltre, senza costi aggiuntivi:
- la registrazione automatica delle date delle ricevute, delle fatture e dei pagamenti negli stessi documenti, garantendo un'adeguata applicazione, controllo e audit della direttiva 2000/35/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita nei regolamenti interni delle istituzioni europee all'articolo 83 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 e all'articolo 106 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ⁽²⁾ della Commissione recante le modalità di esecuzione del regolamento finanziario;
 - una registrazione sistematica del lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui sono stati eseguiti gli ordini di pagamento e il momento in cui il trasferimento arriva al beneficiario o a un istituto bancario; questa informazione consentirà di valutare l'efficienza delle banche scelte per la gestione dei trasferimenti comunitari (in base alla rapidità dei trasferimenti);
 - la regolare notifica ai beneficiari delle date degli ordini di pagamento, al posto del sistema attuale in cui i beneficiari non ricevono alcuna notifica o ricevono diversi tipi di notifiche; questa informazione permette ai beneficiari di giudicare l'efficacia e l'efficienza degli istituti finanziari e, di conseguenza, diventa più facile accertare le responsabilità dei diversi attori nel sistema di pagamento;
38. è del parere che la riforma del sistema contabile richieda la comunicazione sistematica dell'informazione ai beneficiari dei fondi comunitari; invita pertanto la Commissione a definire un programma pilota per l'inserimento di informazioni sulle date delle fatture e dei pagamenti nelle notifiche ai beneficiari;

⁽¹⁾ GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

VI. Applicazione del principio di universalità

39. osserva che gli interessi fruttati dai fondi comunitari e l'importo complessivo dei fondi comunitari recuperati vanno iscritti in bilancio, a norma dell'articolo 268 del trattato;
40. ritiene pertanto inaccettabile che la Commissione non sia stata in grado di quantificare, determinare o spiegare l'uso degli interessi fruttati dai pagamenti anticipati della Comunità o del 20 % delle somme recuperate a titolo del regolamento (CEE) n. 595/91 ⁽¹⁾ del Consiglio, ad accezione degli interessi sui Fondi strutturali;
41. osserva che, per quanto riguarda i Fondi strutturali, la Commissione non è stata inoltre in grado di quantificare o individuare gli interessi ricevuti, ma ha fornito una spiegazione generale sul loro uso, indicando che l'utilizzo degli interessi costituisce una violazione dei regolamenti in vigore (articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio ⁽²⁾ in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione ⁽³⁾, Allegato, punto 1 della disposizione numero 3);
42. rileva tuttavia che l'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione esclude dalle proprietà della Comunità «i rifinanziamenti versati in esecuzione di un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 88 del regolamento finanziario, agli Stati membri, o a titolo dell'aiuto di preadesione e dagli anticipi di cui all'articolo 265 (...) [la] gestione congiunta ai sensi dell'articolo 53 del regolamento finanziario»;
43. si attende pertanto che la Commissione presenti, entro i prossimi tre mesi, un piano d'azione dettagliato per iscrivere in bilancio nel prossimo futuro gli importi menzionati al paragrafo 40, ad esclusione degli importi menzionati al paragrafo 42;

VII. Esternalizzazione e riforma della Commissione**A. Politica del personale**

44. chiede alla Commissione di stabilire un codice di condotta per il suo personale che garantisca la trasparenza e la separazione tra interessi privati e pubblici per quanto riguarda i compiti e le responsabilità del personale presso la Commissione e nelle loro attività passate, presenti e future al di fuori della Commissione;
45. chiede alla Commissione di verificare attentamente l'autorizzazione di periodi di aspettativa, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di trasparenza e di separazione degli interessi, e di riesaminare le sue decisioni passate in tale prospettiva;
46. constata che la Commissione non è stata in grado di addurre validi motivi per la sua intenzione di continuare ad applicare l'attuale politica di ponderazione delle pensioni del personale;
47. in considerazione del principio di equità e parità di trattamento, della libera circolazione, del diritto alla privacy, nonché del considerevole costo delle ponderazioni delle pensioni e dei costi proibitivi del loro controllo, ritiene che il sistema di ponderazione geografica in base al luogo di residenza dichiarato o presunto del pensionato debba essere abbandonato, e invita la Commissione a modificare in tal senso le sue proposte di revisione dello statuto del personale;

B. Agenzie esecutive e altre forme di esternalizzazione delle attività

48. prende atto del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽⁴⁾;
49. sottolinea che alla Commissione spetta la responsabilità ultima per le attività delle agenzie esecutive alle quali è stato delegato il compito di gestire i programmi comunitari (esecuzione del bilancio);

⁽¹⁾ GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

50. ricorda che l'esternalizzazione di talune funzioni a organismi esecutivi pubblici deve rispondere a un obiettivo specifico, che le funzioni in questione devono essere tecnicamente complesse e temporanee e che, in ogni caso, le funzioni di responsabilità delle autorità pubbliche o che comportano l'esercizio di poteri discrezionali o l'accesso a informazioni riservate non possono essere delegate ad agenzie esecutive;
51. sottolinea che prima di decidere di creare un'agenzia esecutiva, la Commissione deve fare un'analisi rigorosa della necessità e del valore aggiunto delle funzioni amministrative che essa svolgerà, alla luce dei principi di sussidiarietà e di semplificazione delle procedure;
52. ritiene che, per quanto sembri logico esternalizzare alcune attività periferiche, quali i servizi di ristorazione, l'esternalizzazione delle attività centrali della politica dell'informazione della Commissione, come la redazione di testi, nel quadro di un contratto pluriennale per un importo di svariati milioni di euro con una sola società, comporta la delega di effettivi poteri discrezionali nel tradurre in azione scelte politiche; invita pertanto la Commissione a procedere a un attento riesame della sua politica di esternalizzazione delle attività, in particolare per quanto riguarda il principio dell'annualità del bilancio;
53. si rammarica che la Commissione non sia ancora stata in grado di quantificare l'esternalizzazione di funzioni amministrative, ripartite per servizio; chiede alla Commissione di fornire quanto prima tali informazioni in base ai seguenti criteri:
- numero di appalti e di procedure di gara;
 - numero di contratti;
 - elenco dei principali vincitori delle gare d'appalto, ordinati secondo l'ammontare dei contratti;
54. esorta la Commissione ad avviare uno studio generale sulle attività attualmente svolte da vari organi della Commissione che possono sovrapporsi o perseguire gli stessi obiettivi, al fine di proporre soluzioni adeguate, ivi compresa l'eventuale fusione di agenzie;
55. è preoccupato per lo squilibrio fra spese amministrative e operative per quanto concerne molte agenzie, con spese amministrative che superano ampiamente quelle destinate a fini operativi; esorta pertanto la Commissione e le agenzie a fissare obiettivi e un calendario onde ridurre il livello delle spese amministrative quale parte delle spese totali;
56. è del parere, a tale riguardo, che a tali agenzie possano essere affidati maggiori compiti operativi, evitando così la creazione, da parte della Commissione, di ulteriori agenzie esecutive e organi della Comunità; chiede alla Commissione di presentare proposte adeguate al più tardi entro il 30 giugno 2003 e comunque prima di creare qualunque ulteriore agenzia esecutiva;

C. *Eurostat*

57. reitera l'importanza politica che conferisce ai paragrafi 14-32 della sua risoluzione del 13 marzo 2003 ⁽¹⁾ sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e sottolinea nuovamente che si aspetta che il servizio di audit interno della Commissione esamini, entro l'estate 2003, la legalità e regolarità di tutti i contratti conclusi con Eurostat dal 1999 ed includa nell'indagine i contratti conclusi dagli altri servizi della Commissione su raccomandazione di Eurostat;
58. deplora che le precedenti raccomandazioni del servizio di audit interno di Eurostat riguardanti i futuri appalti a favore di EUROGRAMME nonché riguardanti l'applicazione dell'articolo 24 dello Statuto per quanto riguarda le accuse da parte di EUROGRAMME contro il responsabile del progetto non siano state completamente seguite; invita la Commissione a tenere debitamente conto

⁽¹⁾ P5-TA(2003)0099.

delle raccomandazioni del suo servizio di audit interno nonché dei servizi di audit interno dei suoi vari servizi; invita la Commissione ad attuare pienamente l'articolo 24 dello Statuto nel suddetto caso;

59. plaude all'annuncio, da parte della Commissione, di una revisione dettagliata di tutti gli appalti e pagamenti a favore di EUROGRAMME, della sospensione di tutti i nuovi appalti con tale impresa e della piena applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario riguardanti il trasferimento di azioni di questa azienda a una nuova società;
60. ritiene inammissibile che i ricorsi dell'OLAF alle autorità giudiziarie nazionali concernenti appalti attribuiti dalle istituzioni europee vengano ignorati dalla Commissione e non abbiano alcun seguito; invita la Commissione a compiere un accurato riesame della presente situazione e ad intraprendere i passi necessari a rimediare con la necessaria urgenza;

VIII. **Sottoesecuzione del bilancio**

A. *Stanziamenti di pagamento per i Fondi strutturali*

61. constata che l'importo degli arretrati da liquidare (in appresso RAL) relativo al periodo di programmazione precedente il 1994 è perlopiù composto da pagamenti contestati;
62. si rammarica del fatto che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento disponibili per gli interventi strutturali nel 2001 sia ulteriormente diminuito rispetto agli anni precedenti per il terzo anno consecutivo (1999: 87 %, 2000: 77,5 %, 2001: 68,1 %); riconosce, tuttavia, che il tasso di esecuzione per il 2002 (71,8 %) segna un'inversione di tendenza e auspica che continui a migliorare nei prossimi anni;
63. condivide le constatazioni della Corte dei conti quanto ai problemi riscontrati nella fase iniziale dell'attività di programmazione; è estremamente preoccupato a seguito dei ritardi verificatisi all'inizio del periodo di programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali; ritiene che, nel contesto della riforma dei Fondi strutturali, la Commissione dovrebbe presentare delle proposte che consentano di evitare in futuro ritardi così ingenti; reputa che il raggruppamento dei periodi di programmazione dei programmi e delle iniziative comunitarie debba essere attuato nel corso del prossimo periodo di programmazione;
64. si stupisce del fatto che le previsioni di pagamento dei Fondi strutturali per il 2001 siano state superiori del 50 % rispetto ai pagamenti effettivi; constata che tre Stati membri (Italia, Portogallo e Regno Unito) sono responsabili dell'85 % della sopravvalutazione globale dei pagamenti; formula un giudizio critico nei confronti delle previsioni di pagamento estremamente mediocri per il 2001 nel caso di tali tre Stati membri; esorta la Commissione a migliorare le tecniche di previsione, di concerto con gli Stati membri;
65. constata che il regolamento (CE) n. 1260/1999 non è riuscito, a quanto pare, a contribuire alla semplificazione delle procedure e delle disposizioni relative all'attuazione dei programmi; ricorda, a tale proposito, la conclusione della Corte dei conti che evidenzia una costante incertezza in merito a quali responsabilità spettano agli Stati membri e a quali spettano invece alla Commissione; è tuttavia del parere che una semplificazione delle misure non debba avvenire alle spese delle priorità politiche della Comunità;
66. accoglie favorevolmente le proposte della Commissione dell'ottobre 2002 mirate a semplificare le misure durante il periodo di programmazione in corso, ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad attivarsi il più rapidamente possibile al fine di migliorare il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento disponibili nel 2003; si rammarica della mancata disponibilità degli Stati membri a rendere le loro istituzioni responsabili per la chiusura dei rispettivi programmi nazionali e a rilasciare una dichiarazione di affidabilità annuale per ridurre il numero degli audit che devono essere effettuati dalla Commissione;

67. ribadisce che la lotta alle irregolarità, alle frodi e alla corruzione nonché la protezione degli interessi finanziari della Comunità devono costituire priorità assolute in tutti gli Stati membri dell'UE; chiede alla Commissione di assicurare, di concerto con le istanze responsabili degli Stati membri, che tutti gli Stati membri applichino o mettano a punto, per la gestione dei finanziamenti dell'UE — in particolare quando sono assegnati a titolo di cofinanziamento — adeguati sistemi di contabilità, audit e controllo, e istituiscano unità antifrode per cooperare con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); insiste affinché sia ulteriormente intensificata la cooperazione fra la Corte dei conti europea e i suoi omologhi nazionali;
68. invita in generale la Commissione, e più in particolare il Servizio di audit interno, la Corte dei conti e gli Stati membri, a sviluppare e introdurre un modello di verifica unico, onde migliorare ulteriormente e razionalizzare le attività di revisione e di rendiconto;
69. è del parere che la Commissione debba esaminare metodi e opzioni alternativi per conformare gli stanziamenti di pagamento disponibili all'importo che gli Stati membri possono effettivamente eseguire per la procedura di bilancio 2005, qualora nel 2003 il tasso di esecuzione non registri un significativo miglioramento;
70. è seriamente preoccupato per la spesa fortemente inferiore al dovuto in alcuni degli Stati membri per quanto riguarda i programmi dei Fondi strutturali 1994-1999 e ricorda che il regolamento comunitario ha fissato il termine del 31 marzo 2003; sottolinea che gli Stati membri che avranno presentato domande relative a questo periodo del programma pervenute dopo tale termine non riceveranno alcun pagamento, ad eccezione di quelli dipendenti da casi che formano oggetto di una procedura giudiziaria;
71. ribadisce la richiesta avanzata dalla Corte dei conti affinché la Commissione fornisca una maggiore consulenza agli Stati membri nel rendere conto di irregolarità all'interno dei programmi dei Fondi strutturali e chiede la prova, da parte della Commissione, che ciò sia stato fatto;
72. è deluso dalle proposte di semplificazione presentate dalla DG-Regio in relazione ai Fondi strutturali e chiede che vengano apportate profonde modifiche al prossimo programma di Fondi strutturali, in linea con le proposte del Libro bianco della Commissione sulla governance europea ⁽¹⁾;
73. richiede, nel contesto della Convenzione europea, che in futuro la Commissione sia incaricata di istituire, all'interno dei Fondi strutturali, strutture di verifica proporzionali agli importi erogati;
74. è dell'avviso che la prossima riforma dei Fondi strutturali che avrà luogo in un'Unione già ampliata, dovrebbe basarsi sui seguenti principi: concentrazione su poche e chiare priorità, ulteriore semplificazione amministrativa, maggiore considerazione dei risultati nella ripartizione degli stanziamenti nonché necessità di evitare passaggi repentini tra i periodi di programmazione;

B. *Sapard*

75. constata che il programma Sapard mira principalmente a contribuire all'adeguamento del settore agricolo e delle regioni rurali dei dieci paesi candidati alle sfide dell'integrazione europea e che l'aiuto finanziario a titolo del bilancio dell'Unione ammonta a 3 769 milioni di euro per il periodo 2000-2003 (cfr. la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2000 ⁽²⁾, tabella 6.1);
76. prende atto che la sottoesecuzione del bilancio Sapard per gli esercizi 2000 e 2001 è dovuta in primo luogo alla lentezza dell'attuazione, nei paesi candidati, del complesso quadro regolamentare necessario per la creazione delle «agenzie nazionali», come è dimostrato dal fatto che solo cinque paesi hanno ottenuto alla fine del 2001 la delega della gestione e del controllo dei fondi;

⁽¹⁾ GU C 287 del 12.10.2001.

⁽²⁾ GU C 359 del 15.12.2001.

77. constata il divario tra le stime della Commissione quanto alle capacità di avvio del programma e l'importo degli esborsi che, per l'esercizio 2001, ammontava a 30,5 milioni di euro, pagati sotto forma di anticipo ai cinque paesi che hanno ottenuto la delega e di cui solo 1 milione è andato ai beneficiari finali;
78. sottolinea il bisogno urgente di tenere in considerazione la situazione dei paesi candidati in settori quali l'accesso ai finanziamenti, inesistente in alcuni paesi (per esempio la Bulgaria), indispensabile perché i beneficiari devono prefinanziare il progetto prima di essere rimborsati da Sapard e l'assenza di un mercato immobiliare che rende difficile per taluni beneficiari soddisfare i criteri di ammissibilità (locazione / proprietà delle terre arabili);
79. accoglie positivamente la deroga alla regola n+ 2, stabilita per il Sapard nel regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione ⁽¹⁾, come modificato dal regolamento (CE) n. 188/2003 ⁽²⁾, e invita la Commissione ad accompagnare l'esecuzione della nuova legislazione con particolare attenzione e ad avvisare tempestivamente il Parlamento in caso di cancellazioni;
80. si rammarica profondamente dell'impatto minimo dell'assistenza europea alla riforma strutturale dell'agricoltura nei paesi candidati; ritiene che la situazione attuale sia inaccettabile e pregiudichi gravemente il processo di allargamento e l'immagine dell'allargamento dell'Unione; invita la Commissione a privilegiare l'adeguamento strutturale dell'agricoltura nei paesi candidati erogando un aiuto finanziario adeguato agli agricoltori che devono affrontare le sfide dell'integrazione, garantendo nel contempo che controlli adeguati siano in atto e che le strutture di controllo e i costi amministrativi siano proporzionali agli importi erogati;
81. deplora che le note di orientamento per il programma Sapard non siano disponibili nelle lingue dei paesi candidati e insiste affinché la Commissione corregga tale svista alla prima opportunità;

C. *Phare e Tacis*

82. è seriamente preoccupato per l'elevato livello di impegni non liquidati, confermato dalla Corte dei conti nell'ambito del programma PHARE alla fine del 2001 (più di 2,3 miliardi di euro);
83. constata che nel 2001, a seguito del ritardo delle trattative, il tasso di esecuzione dei pagamenti a titolo di ISPA è stato pari soltanto al 58 %, ma che tale risultato è ragionevole se confrontato a quello del programma Sapard (6 %); esorta la Commissione e i paesi candidati a migliorare il tasso di esecuzione e ad approfittare per quanto possibile degli stanziamenti a titolo di ISPA;
84. è del parere che il programma TACIS avrebbe un maggiore impatto sulla situazione sociale ed economica delle comunità locali se per i progetti locali venisse selezionato un maggior numero di aziende locali; chiede alla Commissione di fornire un'indicazione del rapporto fra aziende locali e aziende europee selezionate per i progetti; esorta la Commissione ad elaborare gli appalti in modo tale che le aziende locali abbiano ragionevoli possibilità di aggiudicarsi;

D. *Migliorare la responsabilità finanziaria nei paesi candidati*

85. ribadisce che la lotta alle frodi e alla corruzione e la protezione degli interessi finanziari della Comunità devono costituire priorità assolute in tutti i paesi candidati; chiede alla Commissione di assicurare che tutti i paesi candidati applichino adeguati sistemi di contabilità, audit e controllo, istituiscano unità antifrode per cooperare con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e intensifichino la cooperazione fra i loro organismi nazionali di controllo e la Corte dei conti europea;

⁽¹⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14.

IX. Politica agricola comune

86. esorta la Commissione ad elaborare entro il mese di novembre una relazione su una maggiore sicurezza informatica fra le agenzie di pagamento, tenendo presente che solo una di esse su 49 è stata definita, nel corso della verifica, «buona»;

A. Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)

87. chiede che siano approvate e applicate in tutta la Comunità disposizioni comuni per la misurazione delle superfici arabili ammissibili;
88. rileva le forti disparità fra gli Stati membri nella loro interpretazione delle informazioni richieste ai sensi del SIGC e, conseguentemente, il forte onere burocratico che grava su molti agricoltori di alcuni Stati membri rispetto all'approccio minimalista di altri; invita la Commissione ad armonizzare e semplificare i requisiti del SIGC in tutta l'UE;
89. invita la Commissione ad assicurare che la Grecia applichi pienamente il SIGC prima della fine del 2003; sottolinea, a tale riguardo, che l'UE non può essere più esigente con i paesi candidati di quanto lo sia con i propri Stati membri;
90. chiede che il sistema di identificazione dei bovini diventi operativo in tutti gli Stati membri entro la fine del 2003;
91. è preoccupato per la possibilità di controllare obiettivamente in generale e nell'ambito del SIGC in particolare, i requisiti relativi all'ambiente e alle prassi agricole eccellenti, che sono sempre più utilizzati come criteri per la concessione di aiuti nel quadro della politica agricola comune;
92. ritiene, a tale riguardo, che il livello dei controlli dovrebbe mantenere il passo con l'evoluzione della politica agricola comune e chiede alla Commissione di proporre quanto prima indicatori chiaramente definiti e obiettivamente controllabili;

B. Mancata riforma dell'organizzazione di mercato dello zucchero

93. prende atto dell'analisi approfondita, contenuta nella relazione annuale della Corte dei conti, delle gravi lacune dimostrate dalla Commissione nell'attuazione della riforma del mercato dello zucchero, che ha evitato ancora una volta in larga misura qualsiasi revisione significativa dei meccanismi di questa organizzazione rimasta praticamente immutata dalla sua creazione;
94. chiede alla Commissione di procedere a un'attenta analisi interna delle ragioni di tali carenze e accoglie con favore la sua decisione di creare un gruppo ad hoc sulla riforma del mercato dello zucchero che si avvalga del contributo di vari servizi della Commissione;
95. ricorda la necessità che la Comunità attui le politiche su una base di equità, tenendo in debita considerazione i principi generali e gli obiettivi definiti nel trattato;

C. Restituzioni all'esportazione

96. si compiace delle prime due riserve espresse dal Direttore generale della DG Agricoltura riguardanti il funzionamento del meccanismo delle restituzioni all'esportazione, che sono ampiamente in linea con le argomentazioni espresse nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 ⁽¹⁾ sul disarcico per l'esercizio 2000;
97. apprezza i compromessi realizzati della Commissione per quanto riguarda la semplificazione del sistema e la sua intenzione di limitarne la portata e l'importanza;

⁽¹⁾ GU L 158 del 17.6.2002, pag. 3.

98. esorta la Commissione a ritirare quanto prima le restituzioni all'esportazione per le esportazioni di zucchero ai paesi che beneficiano dell'accesso in esenzione doganale al mercato comunitario, tenendo conto delle indagini in corso su regimi di esportazione indiretti e delle passate esperienze relative alle restituzioni all'esportazione per il burro;
99. chiede una valutazione di tutti i regimi di restituzione all'esportazione e delle loro ripercussioni sulla fame nel mondo nonché del corrispondente aumento di aiuti alimentari;

D. *Pesca*

100. ritiene che l'esigenza di recuperare fondi in quasi la metà dei progetti sottoposti a verifica (risposta al punto 5.27 del questionario) indichi gravi problemi di controllo e verifica da parte degli Stati membri, che non sono certo in linea con il principio di una sana gestione finanziaria; ritiene che debba essere migliorato significativamente il livello della verifica dei progetti, sia attraverso i controlli in loco, sia attraverso le verifiche basate sui dati;

E. *Politica della trasparenza relativa all'uso di fondi PAC*

101. accoglie favorevolmente la pubblicazione di statistiche complete relative alla distribuzione dei fondi diretti agli agricoltori ripartiti per Stato membro e per categoria di aiuti in base alla superficie;
102. deplora il rifiuto ostinato della Commissione di rendere pubblico un elenco delle sovvenzioni alle imprese commerciali a titolo dei meccanismi PAC, quali le restituzioni all'esportazione e le misure di eliminazione delle eccedenze, che contrasta con i principi fondamentali di trasparenza;
103. esprime profonda preoccupazione per l'assenza di azioni coerenti e complete per perseguire i casi di adulterazione dei prodotti alimentari a livello comunitario, visto che i prodotti alimentari adulterati incidono sulla salute pubblica, sui consumatori e sugli agricoltori e che essi, direttamente o indirettamente, danneggiano gli interessi finanziari delle Comunità;
104. si rammarica del fatto che la Commissione non abbia adottato alcuna azione per quanto riguarda le società coinvolte nell'adulterazione su larga scala di prodotti lattiero-caseari;

X. **Fondo sociale europeo e politica sociale**

105. prende atto con preoccupazione dei gravi casi di cattiva gestione segnalati per quanto concerne l'utilizzo degli stanziamenti del Fondo sociale europeo in tutti gli Stati membri o in tutta l'Unione europea; chiede alla Commissione di tenerlo informato sui risultati delle indagini e sulle azioni intraprese a norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽¹⁾ del Consiglio;
106. deplora che in Danimarca – tra altri Stati membri – siano state scoperte gravi irregolarità e frodi rispetto a una serie di progetti finanziati dal Fondo sociale europeo; si compiace con la Commissione per aver adottato una rapida azione, volta a sospendere i pagamenti ai progetti del Fondo sociale danese, e per aver affrontato le gravi lacune nei sistemi di controllo e di gestione in Danimarca;
107. invita la Commissione a chiarire in che modo possono essere conseguiti gli obiettivi del Fondo sociale europeo, evitando nel contempo procedure farraginose e inefficienti, frodi e cattiva gestione;
108. è sorpreso per il tempo impiegato a indagare sull'eventuale cattiva gestione dei finanziamenti del Fondo sociale europeo a Madrid; incoraggia la Commissione a chiudere tale caso al più presto possibile e a chiarire l'intera situazione senza ambiguità;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 5.

109. invita la Commissione a cogliere l'occasione delle relazioni speciali nn. 3/2002 ⁽¹⁾ e 4/2003 della Corte dei conti per riflettere sulla riforma dei finanziamenti europei, indipendentemente dai settori; ritiene che, soprattutto nel caso di «misure innovative», debba essere prestata maggiore attenzione alla valutazione, alla diffusione e alla capitalizzazione dei risultati;
110. critica il fatto che lo strumento del «capitale di rischio sociale» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1784/1999 ⁽²⁾ relativo al Fondo sociale europeo non venga applicato da alcuni Stati membri, sebbene ciò sia previsto in modo vincolante nel regolamento; esorta la Commissione a cercare, d'intesa con gli Stati membri interessati, una soluzione a tale problema;
111. si dichiara in generale soddisfatto dei tassi di esecuzione delle linee di bilancio nel settore dell'occupazione e degli affari sociali nell'ambito delle politiche interne; rileva tuttavia che
- il tasso di esecuzione relativamente basso della linea B5-803 (Programma a favore della non discriminazione) può essere giustificato solo in parte con la tardiva approvazione dell'atto giuridico di base, tanto più che la linea di bilancio fa seguito alle «misure preparatorie» sulla stessa questione;
 - una parte considerevole delle linee amministrative (linee B-A) non è stata affatto utilizzata o lo è stata solo in misura insufficiente e non vi è stato palesemente alcun approccio coordinato per il riporto alle linee operative degli stanziamenti di funzionamento non utilizzati;
112. reputa inaccettabile che invece del previsto obiettivo del 15 % solo il 6 % delle spese totali del FSE sia stato principalmente destinato al sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e questo nonostante l'impegno degli Stati membri a fare delle pari opportunità tra le donne e gli uomini una priorità trasversale nelle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; ritiene che maggiore attenzione debba essere conferita alla promozione della partecipazione delle donne alla società della conoscenza e, di conseguenza, alla formazione di alta qualità e all'occupazione delle donne nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
113. esprime compiacimento per la relazione interlocutoria sul programma Daphne (2000-2003) relativo a misure preventive per lottare contro la violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne, presentata dalla Commissione; ritiene che la relazione in questione presenti una valutazione esaustiva della gestione dei due primi anni del programma Daphne e che l'esecuzione del programma sia stata conforme agli obiettivi della decisione 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che definisce il suddetto programma; constata, tuttavia, che numerosi progetti non hanno potuto beneficiare di un sostegno finanziario, a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie del programma, per cui si compiace per la dotazione finanziaria prevista dalla Commissione nella sua proposta presentata al fine di definire una seconda fase del programma;

XI. Ambiente, sanità pubblica e politica dei consumatori

114. sottolinea il fatto che l'impatto dei programmi in materia ambientale è spesso ostacolato dalla mancata valutazione dell'impatto ambientale della legislazione nazionale e della legislazione e programmi comunitari e ritiene che un ricorso sistematico alla valutazione ambientale strategica (VAS) ⁽⁴⁾ possa rappresentare uno strumento di grande utilità per evitare tali problemi in futuro;

XII. Ammende

115. osserva che dal 1998 sono stati avviati 9018 casi di infrazione, il 7,6 % dei quali è stato oggetto di indagini, ma solo in un caso è stata inflitta un'ammenda a uno Stato membro per mancato rispetto

⁽¹⁾ GU C 263 del 29.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

della legislazione comunitaria; rileva che in quasi tutti i casi gli Stati membri rispettano la legislazione solo se minacciati di un'azione legale dinanzi alla Corte di giustizia europea;

116. osserva che la Commissione, nell'ambito della procedura d'infrazione, stabilisce unilateralmente le scadenze per il rispetto della legislazione europea da parte degli Stati membri; chiede che la Commissione informi regolarmente il Parlamento di tali decisioni e fornisca per iscritto le ragioni per il rinvio di tali scadenze; osserva inoltre che la Commissione si limita a chiudere un caso una volta che lo Stato membro si è conformato alla legislazione, anche se l'ha ignorata per molti anni, con evidente danno per gli interessi finanziari comunitari;
117. osserva che la prima ammenda per mancato rispetto della legislazione comunitaria è stata comminata soltanto dopo 10 anni;
118. chiede che la Commissione proponga una legislazione volta a differenziare chiaramente fra i tipi di infrazione che si verificano, e preveda un calendario specifico per affrontare ciascuna infrazione in base alla sua complessità e gravità;
119. rileva l'esiguo numero di ammende agli Stati membri per violazioni di cui all'articolo 228 del trattato CE; ritiene che tali ammende a seguito di violazioni costituiscano uno strumento accettabile della procedura d'infrazione; suggerisce che la Commissione proponga un sistema di ammende che comprenda sia una somma forfettaria per le violazioni del diritto comunitario sia un'ammenda quotidiana per incoraggiarne il rispetto;
120. osserva che le situazioni summenzionate contrastano chiaramente con la situazione dei Fondi strutturali; in questo caso i pagamenti sono normalmente sospesi prima dell'avvio di un'indagine, a volte automaticamente sulla base di un ricorso, dando in tal modo l'impressione che il rispetto della legislazione comunitaria sia necessario solamente in relazione agli stanziamenti dei Fondi strutturali; invita la Commissione a chiarire il motivo dell'applicazione di procedure distinte;
121. chiede alla Commissione di rafforzare considerevolmente la sua capacità di far rispettare la legge; a tal fine essa dovrebbe proporre una legislazione che armonizzi le procedure e riduca i ritardi prima che vengano sanzionate le violazioni della legislazione comunitaria, rafforzando in tal modo la credibilità della legislazione europea;

XIII. Politiche esterne

122. rileva che lo scopo principale della politica di sviluppo della Comunità è ridurre la povertà in vista della sua futura eradicazione ⁽¹⁾ e che l'UE e tutti gli Stati membri hanno sottoscritto gli obiettivi di sviluppo del Millennio (MDG) che si prefiggono il conseguimento di risultati essenzialmente nel settore dell'istruzione e della sanità;
123. osserva che la Commissione non ha conseguito gli obiettivi settoriali per gli impegni definiti nei commenti a talune linee di bilancio geografiche ⁽²⁾ nel 2001, e che la performance è stata particolarmente debole nei settori dell'istruzione e della sanità in America latina, quantunque i livelli degli impegni per tutte queste linee fossero accettabili per le infrastrutture e i servizi sociali in generale;
124. rileva che la Commissione ha riferito in merito agli stanziamenti settoriali globali per il 2001 sulla base di un tasso di riferimento del 35 % per le infrastrutture sociali, introdotto nel 2002 ma che non si applicava nel 2001; apprezza tuttavia gli sforzi della Commissione di conseguire questo valore di riferimento, quantunque l'esecuzione nei paesi ACP debba essere migliorata; sottolinea che questo 35 % dev'essere stanziato «principalmente» per l'istruzione e la sanità, settori in cui i risultati globali sono stati particolarmente mediocri nel 2001, e invoca miglioramenti significativi in questi campi nei prossimi anni;
125. si congratula con la Commissione per aver prodotto, relativamente al 2001, statistiche affidabili sulla distribuzione settoriale compatibili con l'OCSE-CAD e per aver dato esecuzione al sistema d'informazione comune Relex (CRIS) per garantire un resoconto settoriale di qualità negli anni futuri; accoglie favorevolmente la decisione di introdurre innovazioni analoghe, in futuro, per audit e contratti quadro;

⁽¹⁾ La politica di sviluppo dell'Unione europea, conclusioni della 2304^a riunione del Consiglio «Sviluppo» del 10 novembre 2000.

⁽²⁾ Linee di bilancio B7-300, B7-301, B7-310, B7-311, B7-32.

126. sottolinea l'importanza di disporre di dati affidabili per favorire l'approccio a una politica di sviluppo basata sui risultati, ma segnala che c'è ancora molto da fare; accoglie favorevolmente il lavoro della Commissione sulla metodologia relativa al resoconto dei progressi verso i MDG; rileva che l'Esecutivo ha acconsentito a fornire dettagli in merito agli obiettivi e agli indicatori di performance nel luglio 2003; invita la Commissione a continuare ad informare e consultare il Parlamento in ciascuna fase di tale processo;
127. esprime preoccupazione in merito al livello di competenza finanziaria nelle delegazioni decentrate, in particolare perché saranno oggetto delle future attività di audit, e invita la Commissione a dare esecuzione, senza indugio, a programmi esaustivi ed efficaci di formazione, in particolare nel settore dell'audit;
128. deplora che nel 2001 la Commissione abbia scelto di trasferire 2 milioni di euro dalla linea B7-6000 alla linea B7-6002, quantunque la prima avesse un maggior tasso di reiezione e stanziamenti generalmente impegnati al 100 %; riconosce che i fondi trasferiti sono stati utilizzati opportunamente ma chiede che in futuro tali trasferimenti siano effettuati a partire da linee di bilancio più adeguate;
129. prende nota dei ritardi prodottisi nei servizi della Commissione per la linea B7-6000 nel 2001, quando sono entrate in vigore nuove procedure, ma sottolinea che si tratta di un problema ormai annoso che non è stato ancora risolto; chiede alla Commissione di snellire le procedure, possibilmente in modo analogo a quello adottato per la linea B7-7010, per la quale si sono risolti problemi simili;
130. accoglie favorevolmente la riforma di procedure relative alla gestione di operazioni di aiuto umanitario, e particolarmente l'aumento del numero di audit; auspica che il nuovo imminente accordo quadro di partenariato fornisca il necessario snellimento dei requisiti minimi per le ONG incaricate di eseguire tali operazioni; auspica che tali misure prevengano il ripetersi, in futuro, di irregolarità simili a quelle evidenziate nella relazione annuale della Corte dei conti per il 2001;
131. prende atto dell'indagine dell'OLAF in corso e della decisione della Conferenza dei presidenti del 13 febbraio 2003, che crea un gruppo di lavoro composto da deputati delle commissioni AFET, BUDG e CONT al fine di analizzare l'uso degli aiuti di bilancio all'Autorità palestinese; si aspetta che la Commissione cooperi pienamente con l'attività del gruppo di lavoro e che pretenda un risarcimento da qualunque Stato/organizzazione che distrugga beni di proprietà della Comunità;
132. prende atto che la Corte dei conti sta portando a termine un audit sulle azioni esterne della Commissione (la cosiddetta relazione AMIS) e intende prestarvi un'adeguata attenzione nella prossima procedura di scarico; chiede alla Commissione di trattare la questione della riforma della contabilità e del sistema di pagamento presso i suoi uffici esterni, agenzie e delegazioni nel modo più accurato possibile tenendo presenti, tra l'altro, le lagnanze espresse dall'Ufficio europeo per la ricostruzione in Kosovo;
133. osserva che la relativa diminuzione degli stanziamenti di impegno destinati al programma MEDA si coniuga a un miglioramento del rapporto tra stanziamenti di pagamento e stanziamenti di impegno; rileva altresì i primi risultati positivi della riforma operata in merito all'attuazione degli aiuti esterni e, in particolare, all'applicazione del decentramento verso le delegazioni; si attende, da parte della Commissione, che essa intensifichi i suoi sforzi al fine di garantire il massimo dell'efficacia nell'utilizzazione degli stanziamenti nonché una diminuzione sostanziale degli impegni «inattivi» (RAL);
134. invita la Commissione a dare il seguito necessario alle osservazioni della Corte dei conti sui FAS (Sostegno all'adeguamento strutturale nei paesi mediterranei); insiste, in particolare, sulla necessità di assicurare in maniera idonea il seguito delle azioni, l'audit e la valutazione delle azioni e dei progetti;
135. auspica che la Commissione definisca in modo più chiaro e più preciso le azioni da finanziare in linea prioritaria, d'accordo con i paesi beneficiari, al fine di accrescere l'efficacia degli aiuti concessi e di consentire un adeguato controllo; invita la Commissione a dedicare particolare attenzione alla

definizione delle dimensioni ottimali dei progetti, in modo da evitare una frammentazione degli interventi in un numero troppo elevato di microprogetti, difficili da controllare, assicurando risultati durevoli per le riforme;

136. invita la Commissione a rivolgere la massima attenzione ai progetti e alle azioni concernenti le riforme nel settore istituzionale, a motivo della constatazione fatta dalla stessa Commissione sull'inefficienza dei progetti provocata degli insufficienti progressi nelle riforme in questo settore; invita la Commissione a presentargli una relazione sui progressi registrati nei paesi beneficiari in materia di riforme istituzionali prima della prima lettura del bilancio per l'esercizio 2004 da parte del Parlamento;
137. chiede alla Commissione di stabilire in modo più chiaro il valore aggiunto dell'assistenza macrofinanziaria (FAS), di adottare un approccio armonizzato nei confronti di tutti i paesi beneficiari e di migliorare la trasparenza del processo decisionale nelle varie fasi di gestione; sottolinea l'urgente necessità di migliorare in modo significativo il controllo della gestione finanziaria nei paesi beneficiari e la valutazione dell'assistenza da parte di esperti;
138. rileva con preoccupazione l'aumento degli impegni non liquidati nei settori delle relazioni esterne (rubrica 4 delle prospettive finanziarie) e insiste sulla necessità che la Commissione migliori la qualità delle motivazioni degli storni di bilancio e rispetti le priorità politiche e gli orientamenti di bilancio definiti dal Parlamento europeo;
139. prende atto delle risposte fornite dalla Commissione sull'uso delle risorse del bilancio UE e del FES nell'ambito di Programmi delle Nazioni Unite; ritiene che l'accordo raggiunto tra la Commissione e l'ONU debba essere migliorato, in modo da assicurare un'adeguata e tempestiva cooperazione tra l'UE e le agenzie dell'ONU; insiste affinché le delegazioni dell'UE dispongano di tempo sufficiente per formulare il proprio parere sulle proposte avanzate dalle ONG, e siano previste procedure alternative per accorciare il lasso di tempo intercorrente fra la presentazione delle proposte da parte delle ONG e la firma dei contratti;

XIV. Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

140. si compiace dei progressi realizzati per quanto riguarda i rapporti di lavoro con l'OLAF e, in particolare, del fatto che:
 - l'OLAF sia impegnato in prima fila nell'analisi della permeabilità alle frodi della legislazione comunitaria, visto che il mezzo più efficace per contrastare la frode è la sua prevenzione, e
 - l'OLAF riferisca trimestralmente al Parlamento europeo sulle indagini interne;
141. deplora il fatto che gli interventi del FSE siano sottoposti con spropositata frequenza alle indagini OLAF e che gli Stati membri non seguano in modo sistematico e non comunichino alla Commissione i casi di sospetto di frode; chiede pertanto maggior rigore nei controlli preventivi da parte dei competenti servizi della Commissione e si compiace del fatto che OLAF voglia esaminare le procedure nazionali che presiedono alla comunicazione delle irregolarità;
142. auspica di essere informato sulle indagini esterne allo stesso modo in cui viene informato sulle indagini interne; insiste che la Commissione e/o lo Stato membro interessato informino l'OLAF sul seguito dato sul piano giuridico e/o disciplinare una volta ricevuto il fascicolo dell'indagine;
143. invita la Commissione a elaborare una proposta legislativa che permetta all'amministrazione di escludere da una gara pubblica un terzo colpevole di frode;

144. ribadisce le proprie critiche quanto al fatto che la Commissione violi l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che stabilisce che nel corso del terzo anno successivo alla sua entrata in vigore, la Commissione «trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa delle attività dell'Ufficio, accompagnata dal parere del comitato di vigilanza e corredata eventualmente di proposte dirette a modificare o ampliare i compiti dell'Ufficio»; esorta la Commissione a rispettare tale requisito entro la fine di aprile 2003;
145. si aspetta che la Commissione includa nella sua relazione proposte legislative volte a migliorare le competenze e le procedure di indagine dell'OLAF, segnatamente a garantire una migliore protezione del diritto di difesa delle persone indagate e a rafforzare il ruolo del Comitato di vigilanza dell'OLAF;

XV. Strumenti finanziari e attività bancaria

146. esorta la Commissione a chiedere una panoramica completa e dettagliata dei costi in cui è incorsa la Banca europea per gli investimenti in ordine alla gestione del Fondo di garanzia per le azioni esterne; la invita altresì a presentare una valutazione degli eventuali risparmi, qualora fosse essa stessa a gestire le liquidità del Fondo di garanzia;
147. deplora le difficoltà nell'esecuzione della struttura ETF «Start-up», volta ad aumentare la disponibilità di capitale di rischio per le PMI innovative e per quelle che creano posti di lavoro; ritiene estremamente insoddisfacente che al 30 settembre 2002, su un importo totale di 184,3 milioni di euro disponibili per vari anni, solo 36,9 milioni di euro rientrino fra gli investimenti netti a favore di beneficiari finali; chiede al Fondo europeo per gli investimenti di presentare al più tardi entro il 31 maggio 2003 proposte convincenti per un miglioramento delle prestazioni di tale regime;
148. invita il Fondo europeo per gli investimenti e la Commissione ad accelerare la presentazione di un rendiconto sui programmi gestiti dal FEI;

XVI. Riforma della Commissione

149. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti, secondo cui sono stati compiuti comunque progressi quanto alla riforma della Commissione e alla presentazione del piano d'azione sul Libro bianco sulla riforma; rileva inoltre che alcune scadenze sono state rinviate, ma che «tali ritardi erano inevitabili, in quanto il calendario originale del Libro bianco era eccessivamente ambizioso»;
150. rileva che il 2001 è stato il primo anno in cui sono state elaborate relazioni di attività annuali e prende atto delle dichiarazioni rese dai direttori generali; chiede alla Commissione di produrre orientamenti più chiari sull'approccio da adottarsi al momento di presentare dichiarazioni, onde garantire la coerenza fra le dichiarazioni rese e le relazioni elaborate dai direttori generali;

XVII. Altre osservazioni

151. invita la Commissione a trasferire, attraverso una richiesta di storno di stanziamenti, gli stanziamenti amministrativi che prevede non saranno spesi entro la fine dell'esercizio sulla linea per le spese operative; in tal modo, le risorse messe a disposizione dei settori della protezione dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della sanità pubblica potranno essere utilizzate in modo ottimale;
152. esprime compiacimento per gli sforzi della Commissione, nel corso dell'anno 2001, volti ad integrare la dimensione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini nelle varie politiche comunitarie e, segnatamente, nei nuovi settori, come il commercio internazionale, gli appalti pubblici, la politica di asilo e l'ambiente; chiede alla Commissione di potenziare gli sforzi a favore dell'integrazione delle pari opportunità in tutti i settori della politica comunitaria relativi ad ogni Direzione

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

- generale e di garantire, a tal fine, la formazione del personale, a tutti i livelli; invita tuttavia la Commissione a intensificare l'impegno per far sì che in tutte le divisioni almeno una persona riceva corsi di formazione e sia competente per l'integrazione delle questioni relative alle pari opportunità;
153. rinnova la propria richiesta alla Commissione di elaborare un'analisi chiara della gestione finanziaria, riprendendo le spese totali specificamente destinate a promuovere le pari opportunità tra le donne e gli uomini, a titolo dell'insieme delle linee di bilancio nel bilancio 2004;
154. deplora il fatto che la linea di bilancio B2-702 (sicurezza dei trasporti) non sia stata pienamente utilizzata nel 2001, ma ritiene che il trasferimento di stanziamenti alla linea di bilancio B2-704 (politica di mobilità sostenibile) sia corretto;
155. constata che nel 2001 il tasso di esecuzione dei pagamenti a titolo delle reti transeuropee di trasporto (80 %) è stato inferiore a quello degli esercizi precedenti (93 %) a seguito dei ritardi che hanno interessato le decisioni relative ai programmi pluriennali.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****sulla chiusura dei conti concernente l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (Commissione)**

(2003/409/CE, CECA, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001,
 - visti il conto di gestione e il bilancio finanziario consolidato dell'Unione europea relativi all'esercizio 2001 (SEC(2002) 403 – C5-0239/2002, SEC(2002) 404 – C5-0240/2002, SEC(2002) 405 – C5-0242/2002, SEC(2002) 406 – C5-0241/2002, SEC(2002) 1378 — C5-0087/2003) ⁽¹⁾,
 - viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001 corredata delle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽²⁾ nonché le relazioni speciali della Corte dei conti,
 - vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché sulla legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 78 octavo del trattato CECA e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato CEEA,
 - visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in particolare l'articolo 89, e il regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 145-147,
 - visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A5-0109/2003),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, l'elaborazione del bilancio di chiusura compete alla Commissione,
1. constata che sia la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2000 ⁽⁴⁾ sia la decisione del Parlamento europeo, del 10 aprile 2002, sulla concessione del discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione) ⁽⁵⁾, sono state elaborate «visti il conto di gestione, l'analisi di gestione finanziaria e il bilancio finanziario dell'Unione europea relativi all'esercizio 2000 (SEC(2001) 528 — C5-0234/2001, SEC(2001) 529 — C5-0235/2001, SEC(2001) 531 — C5-0236/2001)»;

⁽¹⁾ GU C 296 del 28.11.2002.⁽²⁾ GU C 295 del 28.11.2002.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ GU C 359 del 15.12.2001.⁽⁵⁾ GU L 158 del 17.6.2002, pag. 1.

2. osserva, tuttavia, che è stata pubblicata una versione modificata di questi stessi conti ⁽¹⁾, che annulla e sostituisce il SEC(2001)531; rileva inoltre che le cifre concernenti la dichiarazione finanziaria del 2000 sono state successivamente «adeguate» una seconda volta se si raffrontano con le pertinenti cifre le per la dichiarazione finanziaria 2001 (SEC(2002) 406, pagg. 60-61);
3. rileva che la Commissione ha dato garanzia al Parlamento che i conti trasmessi al Parlamento sono definitivi e che non intende presentare una revisione dei conti;

Conclusioni

4. esprime alcune riserve quanto all'affidabilità dei conti della Comunità;
5. approva la chiusura dei conti per l'esecuzione del bilancio generale per l'esercizio finanziario 2001;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea degli investimenti e di provvedere alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 370 del 27.12.2001.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione II — Consiglio**

(2003/410/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0243/2002),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
 - visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
 - *Dá quitação ao Secretário-Geral do Conselho pela execução do orçamento para o exercício de 2001 (despesas operacionais);*
1. concede il discarico al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001 (spese operative);
 2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione II — Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0243/2002),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
- vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
- visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
- visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
- visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
- 1. prende atto delle risposte fornite dal presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti, in data 15 gennaio 2003, al questionario inviato il 4 dicembre 2002 dalla commissione per il controllo dei bilanci e del riferimento al «Gentlemen's Agreement» contenuto in tale lettera ⁽⁴⁾;
- 2. valuta positivamente la disponibilità del Consiglio a fornire prontamente risposta agli aspetti amministrativi del questionario inviato dalla commissione competente nel contesto della procedura di discarico;
- 3. rileva con soddisfazione che il Consiglio intende migliorare la presentazione dell'analisi della sua gestione finanziaria ⁽⁵⁾ per l'esercizio 2002 e che la sua analisi per il 2003 sarà basata sulle relazioni annuali di attività, elaborate dagli ordinatori delegati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 7 del regolamento finanziario;
- 4. si compiace del fatto che l'edificio Justus Lipsius ⁽⁶⁾ sia ora iscritto correttamente tra le attività nel bilancio del Consiglio per l'esercizio 2001, nella rubrica «Terreni e fabbricati», con la necessaria rettifica per il deprezzamento,
- 5. condanna l'evidente riluttanza del Consiglio ⁽⁷⁾ a fornire all'autorità competente per il discarico le relazioni annuali dei suoi ordinatori delegati (o una sintesi delle stesse) e invita il Consiglio e rivedere la sua posizione;

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ PV della riunione del Consiglio del 22 aprile 1970.

⁽⁵⁾ Relazione annuale 2001, paragrafo 7.3.

⁽⁶⁾ Relazione annuale 2000, paragrafo 7.12.

⁽⁷⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q3).

6. rileva con preoccupazione che, sebbene il Consiglio abbia completato l'inventario fisico menzionato nella sua risposta alle osservazioni della Corte per l'esercizio finanziario 2000 ⁽¹⁾, sussistono tuttora differenze inspiegabili tra l'inventario fisico e quello contabile, per cui il valore delle immobilizzazioni materiali potrebbe essere sopravvalutato ⁽²⁾;
7. deplora che, sebbene il Consiglio condivida ⁽³⁾ le raccomandazioni della Corte dei conti e intenda adottare le misure necessarie per sanare le carenze registrate già negli esercizi precedenti, tali carenze si ripetano e si continui a violare principi fondamentali della gestione di bilancio, come il principio dell'annualità, ad esempio in relazione alla voce 2501 (riunioni);
8. constata che, nell'ambito dei funzionari del Consiglio di grado A1 e A2, 7 occupano il posto da 5 anni o più e 9 da 7 anni o più; rileva inoltre che solo 7 dei 47 funzionari di grado A1 e A2 sono donne ⁽⁴⁾; invita il Consiglio ad adottare per gli alti funzionari le stesse norme sulla mobilità adottate dalla Commissione e ad aumentare la quota delle donne nei gradi elevati, sulla base di un piano d'azione;

Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

9. sollecita il Consiglio a stabilire norme chiare per quanto riguarda le retribuzioni e le spese connesse agli stipendi dei rappresentanti speciali e del personale amministrativo, nonché sull'elaborazione di relazioni, audit e valutazioni;
10. si rammarica che nelle sue risposte al questionario ⁽⁵⁾ il Consiglio sia stato in grado di fornire solo una risposta superficiale alla richiesta della commissione per il controllo dei bilanci di illustrare gli aspetti di bilancio della politica estera e di sicurezza comune (PESC); rileva che una parte consistente delle spese nel bilancio del Consiglio è ora destinata ad attività nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa nonché della giustizia e degli affari interni e che la spesa in tali settori non è attualmente soggetta allo stesso severo controllo riservato alle spese operative e di funzionamento delle altre Istituzioni; nota la dichiarazione congiunta del Consiglio, della Commissione e del Parlamento emessa il 25 novembre 2002 nel quadro della procedura di bilancio 2003, avente per oggetto il miglioramento dell'informazione preventiva del Parlamento nel quadro del processo decisionale PESC e una procedura di pianificazione e finanziamento delle azioni comuni basata sul dialogo politico; intende valutare l'attuazione e l'efficacia di detta dichiarazione nel quadro della prossima procedura di scarico;
11. prende atto della dichiarazione contenuta nell'analisi ⁽⁶⁾ della gestione finanziaria del Consiglio, secondo cui l'esercizio 2001 era contraddistinto da attività collegate alla predisposizione delle strutture necessarie per dare attuazione alle nuove competenze derivanti dalle conclusioni dei Consigli europei di Santa Maria da Feira e di Nizza in materia di politica estera e di sicurezza comune;
12. ricorda la raccomandazione formulata dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 13/2001 sulla gestione della politica estera e di sicurezza comune ⁽⁷⁾, basata sulle conclusioni della sua verifica, secondo cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero adottare a livello interistituzionale principi e disposizioni operativi chiari riguardo al ruolo della Commissione e del Consiglio nell'attuazione della PESC e il finanziamento delle azioni PESC dovrebbe essere gestito con maggior trasparenza.

⁽¹⁾ Relazione annuale 2000, paragrafo 7.12.

⁽²⁾ Relazione annuale 2001, paragrafo 7.8.

⁽³⁾ Relazione annuale 2001, paragrafo 7.4 e risposta del Consiglio.

⁽⁴⁾ Risposta all'interrogazione E-1030/02 del 30 settembre 2002.

⁽⁵⁾ PE 315.844 (Q7).

⁽⁶⁾ SEC(2002) 405, pag. 123.

⁽⁷⁾ GU C 338 del 30.11.2001.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione IV — Corte di giustizia**

(2003/411/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0244/2002),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
- vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
- visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
- visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
- visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
- 1. concede il discarico al cancelliere della Corte di giustizia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001;
- 2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione IV — Corte di giustizia**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0244/2002),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
 - visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
1. prende atto con soddisfazione dei progressi compiuti dalla Corte di giustizia nel migliorare la gestione contabile delle immobilizzazioni materiali, in particolare per quanto attiene alle immobilizzazioni nel bilancio finanziario; tali miglioramenti hanno consentito, tra l'altro, di correggere gli errori segnalati dalla Corte dei conti nella relazione annuale per l'esercizio 2000, relativi al valore netto contabile delle sue immobilizzazioni nel bilancio finanziario;
 2. rileva tuttavia che a tutt'oggi non gli è stata trasmessa la relazione dell'esperto sulle irregolarità nella fatturazione ⁽⁴⁾, che era stata sollecitata nella propria decisione del 25 aprile 2002 relativa al discarico per l'esercizio finanziario 2000 ⁽⁵⁾ e nel questionario inviato per l'analisi dell'approvazione della gestione dell'esercizio 2001; esprime la stessa opinione per quanto riguarda l'altra relazione dell'esperto in cui si determinano le spese che non devono essere incluse nella dichiarazione finale sulla situazione contabile;
 3. chiede alla Corte di giustizia di trasmettergli le due relazioni summenzionate entro il 1° giugno 2003;
 4. è grato alla Corte di giustizia per avergli trasmesso la relazione ⁽⁶⁾ sul suo inventario, richiesta nel paragrafo 15 della decisione del Parlamento relativa al discarico del 25 aprile 2002; prende atto delle conclusioni della Corte secondo cui, grazie all'introduzione del sistema ELS (equipment logistic support), essa dispone ora di una base di dati in cui sono registrati tutti i suoi beni mobili, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
 5. presume che i membri delle istituzioni rimborsino i costi occasionati dall'uso privato dei veicoli a loro disposizione per ragioni di servizio; invita la Corte di giustizia a trasmettergli entro il 30 giugno 2003 una relazione sulle disposizioni da essa emanante a tal fine e sugli importi versati dai membri negli anni 2001 e 2002;

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q4).

⁽⁵⁾ GU L 158 del 17.6.2002, pag. 66.

⁽⁶⁾ Relazione della Corte di giustizia del 24.6.2002.

6. ricorda l'osservazione ⁽¹⁾ della Corte dei conti secondo cui le norme applicabili alla retribuzione dei membri delle istituzioni non forniscono una base giuridica specifica per l'applicazione di coefficienti correttivi nel trasferimento di una parte degli emolumenti in un paese diverso da quello della sede di servizio; ritiene che, nonostante la risposta della Corte di giustizia ⁽²⁾ concernente le conclusioni adottate dal suo comitato amministrativo nella riunione del 25 settembre 2002 (con riferimento, tra l'altro, all'allegato VII dello statuto dei funzionari), sia necessaria una base giuridica specifica, soprattutto in vista dell'allargamento e chiede alla Corte di giustizia di predisporre gli studi necessari per far sì che una base giuridica sia disponibile, al più tardi, per la procedura di bilancio 2004, onde consentire l'armonizzazione delle norme che disciplinano il trasferimento degli emolumenti dei membri delle singole Istituzioni verso i rispettivi paesi d'origine; chiede alla Corte di giustizia di riconsiderare la necessità di sospendere l'applicazione di tali coefficienti fino a quando non sarà disponibile una base giuridica specifica;
7. prende atto degli attuali progetti edilizi della Corte, comprendenti la ristrutturazione del «Palais», un edificio a forma di anello che circonda il «Palais» e due torri contenenti uffici; chiede alla Corte di elaborare una relazione sulle modalità di gestione degli edifici esistenti, dei nuovi progetti edilizi, della manutenzione e delle infrastrutture in generale;
8. rileva che nel 2001 la Corte di giustizia ha corrisposto un anticipo pari a 2 884 849 euro alle autorità lussemburghesi a titolo di locazione/acquisto degli annessi al «Palais», al fine di ridurre l'importo pagabile nel quadro del bilancio 2003;
9. prende atto della valutazione della Corte secondo cui, considerato che comincerà ad arrivare del personale già verso la fine del 2003, in vista dell'adesione fissata al 1° maggio 2004, saranno necessari ulteriori uffici per accogliere i nuovi membri dell'Istituzione (fino a 10 giudici per la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado rispettivamente), il personale dei rispettivi «gabinetti», il personale del servizio di traduzione e diverso altro personale collegato all'adesione; rileva altresì che l'amministrazione della Corte, con l'aiuto del Ministero dei Lavori pubblici del Lussemburgo, sta cercando spazi idonei da adibire ad uffici;
10. apprezza la disponibilità ⁽³⁾ della Corte di giustizia a fornire all'autorità preposta al discarico una sintesi della relazione annuale di attività elaborata dall'ordinatore delegato, a norma dell'articolo 60, paragrafo 7 del nuovo regolamento finanziario; rileva che la Corte di giustizia afferma che tale disponibilità è subordinata all'accordo di tutte le altre Istituzioni; incarica il suo Presidente di scrivere ai Presidenti delle altre Istituzioni per chiedere loro ufficialmente di trasmettere una sintesi delle rispettive relazioni annuali di attività all'autorità preposta al discarico;
11. rileva, in ordine al carico di lavoro del Tribunale di primo grado, che sebbene il numero delle cause concluse sia aumentato negli ultimi anni, è invariabilmente rimasto inferiore al numero dei ricorsi presentati, di modo che le cause pendenti hanno continuato ad aumentare (2001 — ricorsi: 345; cause concluse: 275; cause pendenti: 589) ⁽⁴⁾;
12. prende atto della valutazione della Corte ⁽⁵⁾ secondo cui nel 2002 l'aumento dell'output potenziale, risultante, in termini quantitativi, dall'assunzione di nuovi giuristi-linguisti, consentirà al servizio della traduzione della Corte di giustizia di continuare ad aumentare il numero delle pagine tradotte; tuttavia, l'effetto che tale aumento avrebbe sul volume delle pagine in stock o in corso di produzione dipenderà dall'evoluzione del carico di lavoro;
13. chiede che l'autorità preposta al discarico sia tenuta al corrente dell'evoluzione del carico di lavoro della Corte e del volume di traduzioni arretrate;

⁽¹⁾ Relazione annuale 2001, paragrafo 7.18.

⁽²⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q1).

⁽³⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q3).

⁽⁴⁾ Fonte: relazione alla commissione per i bilanci.

⁽⁵⁾ Fonte: relazione alla commissione per i bilanci.

14. rileva con preoccupazione che la reputazione dell'Unione europea e i diritti dei cittadini dell'UE sono compromessi dal tempo necessario alla Corte di giustizia per espletare il suo attuale carico di lavoro; chiede alla Corte di trasmettere al Parlamento una relazione che illustri il modo in cui organizza attualmente la propria attività, indicando dettagliatamente i problemi che le impediscono di fornire un servizio efficiente; rileva che l'allargamento aggraverà i problemi della Corte; chiede alla Corte di presentare suggerimenti circa il metodo idoneo per affrontare tali problemi, indicando dove sono necessarie modifiche strutturali e fornendo un elenco completo delle risorse integrative necessarie per attuare questi miglioramenti.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione V — Corte dei conti**

(2003/412/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0245/2002),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
- vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
- visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
- visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
- visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
- 1. concede il discarico al Segretario generale della Corte dei conti per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001;
- 2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il scarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione V — Corte dei conti**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0245/2002),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
 - visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
1. si congratula con la Corte dei conti per la tempestività con cui ha presentato pubblicamente alla commissione per il controllo dei bilanci la sua relazione annuale per il 2001 all'inizio di novembre 2002; osserva che tale presentazione ha consentito ai membri di tale commissione di avviare i loro lavori disponendo di tempo sufficiente per preparare la discussione tenutasi in seduta plenaria il mese seguente; raccomanda vivamente che questa procedura sia seguita sistematicamente e che la non disponibilità della relazione in tutte le versioni linguistiche non costituisca un ostacolo alla sua presentazione pubblica;
 2. prende atto della relazione del revisore indipendente (KPGM Audit) sui conti della Corte dei conti per l'esercizio 2001 ⁽⁴⁾, accompagnata dal certificato sulla regolarità e la veridicità del rendiconto finanziario al 31 dicembre 2001 e dalla relazione riguardante le procedure amministrative e contabili, la sana gestione finanziaria ed il sistema di controllo interno;
 3. chiede che in futuro il capitolo VII della relazione annuale (spese amministrative) sia esteso in modo da dare al lettore un'idea globale della situazione in questo settore all'interno delle singole istituzioni; ribadisce la richiesta alla Corte di predisporre una dichiarazione di affidabilità per ciascuna istituzione o, in sua mancanza, un certificato o una valutazione separata in ordine alla regolarità/conformità per ciascuna istituzione, che rispecchi possibilmente le relazioni annuali di attività degli ordinatori delegati, a norma dell'articolo 60, paragrafo 7 del nuovo regolamento finanziario;
 4. si compiace degli sforzi compiuti dalla Corte dei conti per fare della dichiarazione d'affidabilità (DAS) uno strumento corredato di indicatori misurabili che consenta di valutare i progressi in materia di controllo e gestione finanziaria nel corso degli anni; ritiene, tuttavia, che la DAS non sia

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 268 del 4.11.2002, pag. 1.

ancora uno strumento affidabile e che non consenta di distinguere gli aspetti della gestione in cui sono stati realizzati miglioramenti da quelli per i quali occorre definire piani d'azione per ovviare alle carenze esistenti; auspica che la metodologia modificata della DAS sia operativa per la procedura di scarico 2003;

5. prende atto del tentativo della Corte di migliorare la presentazione delle osservazioni sugli audit nelle sue relazioni per renderle più accessibili agli utenti mediante l'uso di titoli più informativi e di raccomandazioni identificate più chiaramente, ma ritiene che si possano adottare misure più radicali;
6. si domanda come la Corte dei conti possa rilasciare una DAS positiva, dal momento che la Corte stessa afferma che, sebbene la riforma in corso dei sistemi contabili della Commissione sia importante, essa è stata appena iniziata ed esistono numerose carenze cui occorre porre rimedio;
7. invita la Corte dei conti ad adattare la DAS affinché diventi uno strumento che consenta alle autorità di scarico e di bilancio di confrontare e verificare nel tempo, preferibilmente in modo quantificato, i progressi compiuti a livello di gestione e controllo finanziari;
8. sollecita la Commissione e la Corte dei conti a rafforzare la propria collaborazione per ovviare, nella misura del possibile, alle numerose carenze segnalate nelle varie DAS delle Direzioni generali della Commissione, così che la Corte dei conti possa utilizzarle quali basi di un nuovo strumento di gestione per il controllo esterno della Commissione;
9. ricorda che la soppressione del controllo finanziario indipendente ex ante ha modificato notevolmente le condizioni quadro per il lavoro della Corte dei conti e che i rischi supplementari che ne scaturiscono per gli interessi finanziari della Comunità possono essere controbilanciati soltanto con un'intensificazione dei controlli da parte della Corte dei conti; invita la Corte a comunicare in modo disaggregato, settore per settore, nell'ambito di un piano d'azione, il numero delle procedure di bilancio controllate negli esercizi 2001 e 2002 e le possibilità per incrementare nettamente il volume delle procedure di bilancio controllate;
10. esorta la Corte dei conti a concordare con la Commissione una metodologia comune per il calcolo dei tassi di errore per direzione generale o per categoria di spesa; propone che la Corte utilizzi dati forniti dagli Stati membri in seguito a controlli obbligatori nel campo dell'agricoltura e dei Fondi strutturali, al fine di incrementare il campione; rileva che la Corte non ha pubblicato un tasso di errore globale, né tassi di errore suddivisi per direzione generale o categoria di spesa, come richiesto dal Parlamento nella propria decisione del 25 aprile 2002 relativa al scarico per l'esercizio finanziario 2000 ⁽¹⁾;
11. si compiace del fatto che, in risposta alla richiesta del Parlamento di «identificare» gli Stati membri per i quali si sospettano o sono state accertate carenze nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione, la relazione annuale 2001 e le relazioni speciali pubblicate nel corso dell'anno contengano già riferimenti a singoli Stati membri; si rammarica che la Corte non ritenga opportuno elencare in un allegato alla relazione annuale i singoli errori individuati in ciascuno Stato membro in modo facilmente leggibile;
12. invita la Corte dei conti, la Commissione e gli Stati membri ad elaborare ed introdurre un modello unico di revisione al fine di migliorare e razionalizzare ulteriormente le attività di revisione e informazione;
13. si compiace del fatto che, malgrado la concessione di sei promozioni ad personam, la Corte dei conti abbia deciso di limitare tale prassi a casi davvero eccezionali e particolarmente meritevoli; respinge, tuttavia, il principio delle promozioni *ad personam*;
14. si attende che la Corte dei conti agisca immediatamente sulla base delle raccomandazioni dell'OLAF, rese pubbliche nel comunicato stampa dell'11 novembre 2002;

⁽¹⁾ GU L 158 del 17.6.2002, pag. 66.

15. ricorda che la Corte ha invitato tutte le Istituzioni a trasmettere un'analisi più globale della gestione del bilancio che evidenzi e spieghi l'evoluzione delle tendenze in materia di spesa, il finanziamento delle principali voci patrimoniali e fornisca indicatori chiave in materia di economicità ed efficienza ⁽¹⁾; si compiace quindi della disponibilità della Corte a fornire all'autorità di scarico informazioni di gestione sulle sue prestazioni ⁽²⁾ e le relazioni annuali di attività ⁽³⁾ degli ordinatori delegati, richieste a norma dell'articolo 60, paragrafo 7 del nuovo regolamento finanziario; invita la Corte ad ampliare, in futuro, le osservazioni sulla gestione finanziaria allegate al suo conto di gestione (SEC(2002) 405), possibilmente sulla base delle relazioni annuali di attività dei suoi ordinatori delegati;
16. chiede che tali informazioni siano fornite all'autorità di scarico in tempo utile, prima che abbia inizio la procedura di scarico per l'esercizio finanziario 2002;
17. invita la Corte dei conti e tutte le Istituzioni a migliorare l'informazione sulla gestione del bilancio, al fine di quantificare e potenziare l'economicità e l'efficienza nella gestione dei principali progetti patrimoniali e, di conseguenza, individuare e spiegare l'evoluzione delle tendenze, in modo da poter procedere alle rettifiche, se e quando necessarie; invita le Istituzioni a predisporre un sistema che consenta di confrontare i costi amministrativi chiave di ciascuna Istituzione, su base interistituzionale e sistematica (cioè mediante un sistema di parametri), onde poter individuare le opportunità di ridurre tali costi e agire di conseguenza;
18. prende atto con soddisfazione, per quanto riguarda gli edifici, dell'informazione ⁽⁴⁾ secondo cui la Corte dei conti beneficia attualmente della competenza e dell'esperienza tecnica dell'Ufficio per la logistica e le infrastrutture della Commissione; prende atto, inoltre, della decisione della Corte di non procedere per il momento alla sua seconda estensione, per ragioni legate al bilancio 2003; rileva che la Corte ha commissionato uno studio tecnico del suo fabbisogno immobiliare a lungo termine e chiede di essere informato tempestivamente in merito alle conclusioni;
19. prende atto delle difficoltà ⁽⁵⁾ incontrate dalla Corte dei conti nell'assunzione e nell'impiego di personale professionalmente qualificato e della stima ⁽⁶⁾ del Segretario generale della Corte, secondo cui l'Istituzione avrà bisogno (oltre ai posti legati a ciascuno dei 10 nuovi «gabinetti») di 60 nuovi revisori, 22 nuovi posti amministrativi e di ulteriore personale linguistico;
20. rileva ⁽⁷⁾ con preoccupazione che nel 2002 complessivamente 17 funzionari addetti alla revisione hanno lasciato la Corte, in parte a causa delle scarse possibilità di promozione;
21. prende atto delle indagini dell'OLAF sulle affermazioni di un dipendente della Corte dei conti;
22. chiede alla Corte di informare l'autorità di scarico sul come intende adattare i suoi metodi di lavoro alla situazione che si verrà a creare dopo l'allargamento;
23. rileva in detto contesto che un lavoro efficiente all'interno della Corte dei conti è possibile soltanto se viene limitato il numero dei suoi membri; esprime la certezza che la Convenzione europea terrà in considerazione tale riserva;
24. rileva con soddisfazione che la Corte ha creato l'istanza in materia di irregolarità finanziarie ⁽⁸⁾, richiesta dall'articolo 66, paragrafo 4, del nuovo regolamento finanziario, con decorrenza 1° gennaio 2003;

⁽¹⁾ Relazione annuale 2001, paragrafo 7.3.

⁽²⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q5).

⁽³⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q3).

⁽⁴⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q4).

⁽⁵⁾ SEC (2002) 405 e risposte al questionario PE 315.844 (Q7).

⁽⁶⁾ Nota del 21 settembre 2001 sulle implicazioni finanziarie dell'allargamento.

⁽⁷⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q7).

⁽⁸⁾ Fonte: lettera del 7.1.2003 del sig. FABRA VALLÉS.

25. prende atto del fatto che, nella riunione del 19 dicembre 2002, la Corte ha deciso ⁽¹⁾ di porre fine alla sospensione dei coefficienti correttivi applicabili ai trasferimenti delle remunerazioni dei suoi membri; rileva che tale decisione è stata presa sulla base di un'analisi del comitato amministrativo della Corte di giustizia, il quale ha affermato che esiste una base giuridica per l'applicazione dei coefficienti correttivi e del fatto che la linea di bilancio A-109 prevede specificatamente i coefficienti correttivi per i membri dell'Istituzione;
26. ricorda la valutazione della Corte dei conti al paragrafo 7.18. della propria relazione annuale 2001 secondo cui le norme applicabili alla retribuzione dei membri delle istituzioni non presuppongono una base giuridica specifica che consenta siffatti trasferimenti; rileva tuttavia che talune disposizioni dello statuto dei funzionari sono state applicate per analogia nel corso di diversi anni e che, in attesa di un chiarimento della situazione, le istituzioni avevano deciso di sospendere a partire dal luglio 2002 l'applicazione dei coefficienti correttivi per i membri interessati;
27. presume che i membri delle Istituzioni rimborsino i costi occasionati dall'uso privato dei veicoli a loro disposizione per ragioni di servizio; invita la Corte dei conti a trasmettergli entro il 30 giugno 2003 una relazione sulle disposizioni da essa emanante a tal fine e sugli importi versati dai membri negli anni 2001 e 2002;
28. ribadisce la richiesta, contenuta nel paragrafo 28 della sua decisione sul scarico del 25 aprile 2002, che siano pubblicate le dichiarazioni sugli interessi finanziari dei membri della Corte dei conti; incarica la sua commissione competente di esaminare l'opportunità di prevedere che tale dichiarazione sia presentata (se necessario in forma riservata) prima delle prossime audizioni in vista delle nomine alla Corte dei conti;
29. prende atto del fatto che i membri della Corte hanno dichiarato i loro interessi finanziari e patrimoniali e che tali dichiarazioni sono state trasmesse al Presidente della Corte; chiede, nello spirito della trasparenza e al fine di garantire obiettività e responsabilità, che le dichiarazioni siano trasmesse anche al presidente della commissione per il controllo dei bilanci;
30. deplora che il programma di lavoro della Corte per il 2003 non comprenda un calendario che indichi le date previste per la conclusione delle relazioni speciali, come richiesto al paragrafo 29 della suddetta decisione sul scarico del 25 aprile 2002.

⁽¹⁾ Fonte: lettera del 7.1.2003 del sig. FABRA VALLÉS.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VI — Comitato economico e sociale**

(2003/413/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0246/2002),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
 - visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
1. concede il discarico al Segretario generale del Comitato economico e sociale per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001;
 2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VI — Comitato economico e sociale**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0246/2002),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
 - visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
1. si compiace del fatto che il Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾ sia disposto a fornire all'autorità di discarico tutte le relazioni annuali di attività elaborate dai suoi ordinatori delegati, a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, del nuovo regolamento finanziario;
 2. valuta positivamente i progressi registrati dal Comitato economico e sociale con l'introduzione del revisore interno indipendente e dell'istanza in materia di irregolarità finanziarie ⁽⁵⁾, come previsto dal nuovo regolamento finanziario; sottolinea la necessità di vigilanza da parte del revisore interno del Comitato economico e sociale nel quadro dell'esame dei sistemi e da parte dei funzionari («verificatori») responsabili del controllo delle operazioni, alla luce dei problemi individuati da precedenti relazioni sul discarico;
 3. invita il Comitato economico e sociale a trasmettere all'autorità di discarico, non appena sarà adottato, una copia del regolamento interno che disciplina l'esecuzione del suo bilancio, unitamente alla carta del suo revisore interno;
 4. si compiace degli esempi di cooperazione interistituzionale (edifici, offerte in materia di assicurazioni) illustrati nelle risposte al questionario ⁽⁶⁾ e invita le istituzioni a proseguire i loro sforzi in tale direzione;
 5. si compiace della forma leggibile e informativa in cui è presentata l'analisi della gestione finanziaria del Comitato economico e sociale ⁽⁷⁾;

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q3).

⁽⁵⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q2).

⁽⁶⁾ PE 315.844 (Q4).

⁽⁷⁾ Allegato al «conto di gestione» SEC(2002) 405.

6. si compiace delle misure adottate dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni per promuovere una vera politica di parità delle opportunità ⁽¹⁾ e li esorta a proseguire in questa direzione;
7. deplora che, contravvenendo alle pratiche contabili, nel bilancio di entrambe le istituzioni sia stato iscritto l'ammortamento dei terreni corrispondenti all'edificio Montoyer; auspica che, seguendo le raccomandazioni della Corte dei conti, l'ammortamento venga rappresentato correttamente nella chiusura dei conti dell'esercizio 2002;
8. prende atto della valutazione della Corte dei conti ⁽²⁾, in cui si afferma che l'attendibilità della voce «Altre immobilizzazioni materiali» non può essere garantita, non essendo stato effettuato un inventario fisico dal 1998; prende atto della risposta dei due Comitati, secondo cui essi prevedono di terminare l'inventario fisico prima della fine del 2002 e chiede alla Corte dei conti di verificare l'accuratezza dell'inventario una volta disponibile;
9. prende atto della dichiarazione secondo cui il progetto di ripristino dell'edificio Belliard procede nel rispetto dei tempi e della qualità previsti ⁽³⁾; chiede tuttavia ai due comitati di presentare entro il 1° luglio 2003 una relazione all'autorità di scarico sullo stato di avanzamento in relazione ai bandi di gara per l'allestimento delle sale di riunione e contenente una valutazione aggiornata del progetto Belliard dal punto di vista della sana gestione finanziaria;
10. prende atto del fatto che il fabbisogno dei due comitati in vista dell'allargamento è stato individuato e che una richiesta è stata presentata all'autorità di bilancio;
11. invita i membri della Convenzione europea a riflettere accuratamente sull'efficienza e l'importanza del CES nel contesto dei 300 organi e comitati consultivi esistenti che gravitano intorno alla Commissione, a rilevare sovrapposizioni e doppioni nelle loro attività e a compiere i passi necessari affinché ciò non continui;
12. rileva che il CES può essere consultato solo sulla formulazione della politica e può esprimere raccomandazioni, mentre il dialogo sociale previsto dal trattato di Maastricht può, per contro, tradursi in legislazione vincolante; è preoccupato dal fatto che le parti sociali critichino la mancanza di risorse a loro disposizione, rilevando per contro che, a seguito dell'allargamento, il costo del CES ammonta a 99,6 milioni di euro (relazione del CES alle autorità di bilancio, ottobre 2001), sebbene parte dei costi sia condivisa con il CdR; chiede ai membri della Convenzione europea di tener conto di questi elementi nelle loro deliberazioni sul futuro dell'Europa.

⁽¹⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q3).

⁽²⁾ Relazione annuale 2001, paragrafo 7.15.

⁽³⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q1).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VII — Comitato delle regioni**

(2003/414/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0247/2002),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
 - visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - viste le osservazioni formulate dal Controllore finanziario del Comitato delle regioni nella sua nota indirizzata al Segretario generale di tale istituzione in data 25 settembre 2001,
 - vista la lettera in data 27 febbraio 2003 inviata dal Direttore dell'Amministrazione del Comitato delle regioni al presidente della commissione per il controllo dei bilanci,
 - vista l'audizione tenutasi il 19 marzo 2003 presso la commissione per il controllo dei bilanci,
 - visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
1. rinvia la decisione sul discarico relativo al Segretario generale del Comitato delle regioni per l'esercizio finanziario 2001;
 2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al Comitato delle Regioni e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VII — Comitato delle regioni**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0247/2002),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
 - visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
1. rinvia la decisione sul discarico per i conti del Comitato delle regioni relativi all'esercizio 2001, per i motivi di seguito esposti:
 - contraddizioni e divergenze interpretative fra i documenti del Controllore finanziario e del Direttore dell'amministrazione del Comitato delle regioni ricevuti nel quadro della procedura di discarico e confermati nella riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 19 marzo 2003;
 - richieste specifiche già formulate dal Controllore finanziario per l'assistenza esterna in relazione ai problemi irrisolti di gestione finanziaria;
 - preoccupazioni sollevate dal Controllore finanziario in merito ai rimborsi per la partecipazioni alle riunioni esterne, ai rimborsi delle spese di viaggio e alle diarie;
 2. invita pertanto il Comitato delle regioni a commissionare immediatamente un audit indipendente, completo e particolareggiato, a un organismo esterno di riconosciuta competenza — preferibilmente la Corte dei conti europea — sull'esecuzione globale del bilancio e sulla gestione finanziaria ed amministrativa del Comitato; ritiene che l'audit dovrà esaminare in particolare gli aspetti sopra indicati, certificare la sana gestione finanziaria dell'Istituzione ed essere trasmesso all'autorità di discarico quanto prima possibile perché questa possa emettere la decisione finale di discarico per il 2001 entro e non oltre l'ottobre 2003;
 3. invita la propria commissione competente a seguire la questione nel quadro della procedura di discarico per l'esercizio finanziario 2002.

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VIII — Mediatore**

(2003/415/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0248/2002),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
 - visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
1. concede al Mediatore il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001;
 2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al Mediatore europeo e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 — Sezione VIII — Mediatore**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0248/2002),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,
 - visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾ e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2003/Riv1),
1. prende atto del fatto che esso ha approvato la relazione annuale del Mediatore europeo relativa al 2001, nella quale si offre una visione globale e dettagliata delle attività svolte nel corso dell'anno e in particolare dei singoli casi trattati;
 2. sottolinea che dall'analisi delle denunce emerge che il 77 % delle stesse ha portato ad un'indagine contro la Commissione e che la maggioranza dei casi si riferisce alla mancanza di trasparenza (risoluzione del Parlamento del 26 settembre 2002 sulla relazione annuale del Mediatore europeo relativa al 2001) ⁽⁴⁾;
 3. si compiace della disponibilità del Mediatore ⁽⁵⁾ a trasmettere all'autorità di discarico la relazione annuale di attività elaborata dall'ordinatore principale, a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, del nuovo regolamento finanziario;
 4. rileva con soddisfazione il costante miglioramento del livello di esecuzione del bilancio, passato dal 75,72 % degli stanziamenti nel 1997, al 91,24 nel 2001 e al 98,18 (stima) nel 2002 ed il concomitante aumento del tasso di utilizzo degli stanziamenti riportati da un esercizio al successivo;
 5. rileva che gli accordi di cooperazione ⁽⁶⁾ tra il Mediatore e il Parlamento europeo sulle questioni amministrative e finanziarie consentono di realizzare economie consistenti; incoraggia il Parlamento europeo e il Mediatore a proseguire e a sviluppare la loro cooperazione interistituzionale.

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ P5_TA(2002)0443.

⁽⁵⁾ Risposte al questionario PE 315.844 (Q3).

⁽⁶⁾ Cfr. Conto di gestione, SEC (2002) 405.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea relativamente all'esercizio finanziario 2001 (Sezione I — Parlamento europeo)**

(2003/416/CE, CECA, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0242/2002),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti concernente l'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
- visti gli articoli 275 del trattato CE, 78 quinquies del trattato CECA e 179 bis del trattato Euratom,
- visto l'articolo 77 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾, gli articoli 145-147 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾ nonché l'articolo 13 delle norme interne ⁽⁴⁾ di esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
- visto l'articolo 89, paragrafo 7 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, a norma del quale ogni istituzione comunitaria compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni formulate nelle decisioni di concessione del discarico,
- visti gli articoli 93 bis e 184, paragrafo 3 nonché l'allegato V del regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0082/2003),
- 1. concede il discarico al suo Segretario generale per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio relativamente all'esercizio finanziario 2001;
- 2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;
- 3. autorizza la concessione del discarico al contabile per l'esercizio finanziario 2001, conformemente alle disposizioni transitorie ⁽⁵⁾ che disciplinano la procedura di discarico relativamente al periodo precedente all'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario;
- 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (Serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ PE 265.492/BUR/def.⁽⁵⁾ Articolo 267 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, del 31.12.2002, pag. 1).

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea relativamente all'esercizio finanziario 2001 (Sezione I — Parlamento europeo)**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2001 (SEC(2002) 405 — C5-0242/2002),
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti concernente l'esercizio finanziario 2001, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0538/2002) ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0538/2002),
 - visti gli articoli 275 del trattato CE, 78 quinquies del trattato CEECA e 179 bis del trattato Euratom,
 - visto l'articolo 77 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾, gli articoli 145-147 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾ e l'articolo 13 delle norme interne ⁽⁴⁾ di esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
 - visto l'articolo 89, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, a norma del quale ogni istituzione comunitaria compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni formulate nelle decisioni di concessione del discarico,
 - visti gli articoli 93 bis e 184, paragrafo 3, nonché l'Allegato V del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0082/2003),
1. prende atto delle cifre con cui sono stati chiusi i conti del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 2001, ovvero:

(in EUR)

Utilizzazione degli stanziamenti	Stanzamenti per l'esercizio finanziario 2001	Stanzamenti riportati dall'esercizio finanziario 2000	
		Articolo 7, par. 1, lettera (b) del regolamento finanziario	Articolo 7, par. 1, lettera (a) del regolamento finanziario
Stanzamenti disponibili	1 012 600 000,00 ⁽¹⁾	87 095 001,17	—
Impegni assunti	1 005 814 717,37	—	—
Pagamenti effettuati	869 193 295,71	80 185 294,78	—
Stanzamenti riportati al 2002			
— Articolo 7, par. 1, lettera (b) del regolamento finanziario	136 621 421,66		
— Articolo 7, par. 1, lettera (a) del regolamento finanziario	—	—	—
Stanzamenti annullati	6 785 282,63	6 909 706,39	—

Bilancio finanziario al 31 dicembre 2001: 1 501 918 591

⁽¹⁾ Compreso il bilancio suppletivo e rettificativo n. 5/2001.⁽¹⁾ GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ PE 265.492/BUR/def.

Osservazioni generali

2. ricorda che il regolamento, a seguito della recente revisione, e in particolare l'articolo 93 bis, primo trattino dello stesso, ora prevede (con effetto a partire dalla procedura di discarico relativa all'esercizio finanziario 2003) che il discarico sia dato al Presidente del Parlamento invece che al Segretario generale;
3. ritiene che la procedura di discarico dovrebbe contemplare non soltanto le attività di gestione del Segretario generale e dell'Amministrazione del Parlamento, ma anche le decisioni adottate dagli organi direttivi dell'Istituzione, ossia il suo Presidente, l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti, tanto più che l'Ufficio di presidenza ha conferito a taluni vicepresidenti la responsabilità di sovrintendere a questioni amministrative ⁽¹⁾; incarica la sua commissione competente di prestare particolare attenzione a questi aspetti al momento di elaborare la relazione sul discarico relativamente all'esercizio finanziario 2002;
4. osserva che le nuove norme interne ⁽²⁾ di esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (approvate in conformità del nuovo regolamento finanziario contengono una serie di disposizioni pertinenti alla procedura di discarico e, in particolare,
 - la designazione del Presidente del Parlamento europeo quale ordinatore ai sensi del regolamento finanziario (articolo 5, paragrafo 1 delle norme interne);
 - l'obbligo per il Segretario generale (articolo 6, paragrafi 1 e 2 delle norme interne) di trasmettere le relazioni annuali dei direttori generali al Presidente, unitamente ad una dichiarazione firmata in cui si attesta la buona gestione finanziaria dell'Istituzione, eventualmente accompagnata da osservazioni specifiche;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere tali relazioni annuali alla commissione per il controllo dei bilanci, affinché le esamini ai fini della procedura di discarico;

Esecuzione del bilancio

6. rileva l'elevato livello di esecuzione del bilancio, attestato dal tasso di utilizzazione (impegni) degli stanziamenti disponibili per l'esercizio finanziario 2001 (99,33 % contro 99,28 % nel 2000 e 98,97 % nel 1999); osserva che il livello di utilizzazione (pagamenti) degli stanziamenti oggetto di riporto automatico dall'esercizio precedente è rimasto più o meno costante nel corso degli ultimi anni (2001: 92,07 %; 2000: 91,16 %; 1999: 91,96 %);
7. si congratula con il Segretario generale per l'efficace uso degli stanziamenti di bilancio messi a disposizione dal Parlamento, dimostrato dagli elevati tassi di utilizzazione;
8. osserva che i principali cambiamenti apportati agli stanziamenti del bilancio 2001 originariamente approvati hanno riguardato:
 - l'articolo 200 (affitti e canoni enfiteutici): un aumento del 173,79 % inteso ad accelerare il finanziamento dell'edificio LOW a Strasburgo;
 - l'articolo 201 (assicurazioni): un aumento del 186,54 % determinato dall'esigenza di concludere contratti supplementari a seguito dell'annullamento della copertura esistente effettuato dagli assicuratori del Parlamento dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001;

incarica il suo Segretario generale di informare la sua commissione per il controllo dei bilanci in merito ai progressi dell'azione legale avviata contro i suoi ex assicuratori;

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco delle responsabilità dei membri dell'Ufficio di presidenza (PE 315.558/BUR/DEF.).

⁽²⁾ Cfr. l'allegato 2 del processo verbale della riunione dell'Ufficio di presidenza del 4.12.2002.

9. prende atto ⁽¹⁾ che nel 2001 il numero di documenti verificati dal Controllore finanziario è rimasto globalmente stabile (33 146 rispetto a 33 335 nel 2000), mentre il tasso di rinvio di documenti (tasso d'errore) ⁽²⁾ è leggermente aumentato, passando da 7,0 % nel 2000 a 7,6 % nel 2001 (1999: 8,4 %);
10. teme che i molteplici errori, adesso individuati e corretti grazie all'attività del controllore finanziario, passeranno inosservati dopo l'abolizione della verifica ex ante;
11. si compiace della costante diminuzione del numero di casi in cui il Controllore finanziario rifiuta di concedere il visto ⁽³⁾ (1999: 12; 2000: 8; 2001: 6; 2002: 4), vedendo in ciò la prova che il programma di formazione professionale in materia finanziaria destinato agli ordinatori sta dando i suoi frutti; rileva che, dei sei rifiuti di visto emessi nel 2001, quattro sono stati oggetto di una decisione di non tenerne conto da parte dell'autorità superiore, ed un altro rifiuto di visto (n. 01/04) è stato deferito all'OLAF il quale, a seguito di un'indagine, ha concluso che non esistevano prove di irregolarità finanziaria;
12. ricorda il paragrafo 4 della sua decisione sul discarico del 10 aprile 2002 relativa all'esercizio finanziario 2000 ⁽⁴⁾ concernente la decisione del Presidente di non tenere conto del rifiuto del visto n. 01/06 (incapacità dell'amministrazione di tenere un'adeguata registrazione dei costi di interpretazione nel corso del 2000); rileva che nella riunione del 13-14 maggio 2002 l'Ufficio di presidenza ha approvato le conclusioni dell'inchiesta amministrativa e ha incaricato la Direzione dell'interpretazione di valutare l'attuabilità delle raccomandazioni formulate nell'ambito dell'inchiesta; si interroga sull'utilità di una tale impostazione circolare;
13. prende atto della conclusione formulata dalla Corte dei conti nella sua comunicazione del 15 novembre 2002, concernente le decisioni di non tenere conto del rifiuto del visto nel corso dell'esercizio finanziario 2001, secondo la quale tale aspetto del controllo interno funziona normalmente nella misura in cui esso ha rivelato delle anomalie nella gestione amministrativa, le quali tuttavia non mettono in causa la legittimità delle spese o il rispetto delle norme relative alle procedure di appalto; richiama l'attenzione sul parere globale espresso nella sezione della relazione annuale 2001 della Corte dei conti concernente le spese amministrative (paragrafo 7.16), secondo il quale la verifica dell'affidabilità dei conti non ha rivelato alcuna dichiarazione errata giudicata significativa;
14. ricorda che, a seguito della decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2001, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi delle norme interne del Parlamento, la commissione per il controllo dei bilanci è semplicemente informata del rifiuto del visto emesso dal Controllore finanziario; osserva che, dei quattro rifiuti di visto emessi nel corso del 2002, tre hanno formato oggetto di una decisione del Presidente di non tenerne conto, conformemente all'articolo 21 delle norme interne; esprime la propria preoccupazione per le circostanze in cui è stato emesso il rifiuto del visto n. 02/02 concernente la regolarizzazione delle fatture telefoniche imputate all'ufficio informazioni di Bonn nel periodo 1992-1998; chiede al suo Segretario generale di esaminare se il caso meriti un'inchiesta amministrativa e di comunicare le proprie conclusioni alla sua commissione competente;
15. chiede al Segretario generale di indicare in quale misura le raccomandazioni per il controllo dei bilanci relative ai casi di rifiuto dell'approvazione da parte del Controllore finanziario nell'anno 2002 sono state effettivamente applicate;

Presentazione e contenuto dei conti (analisi della gestione di bilancio)

16. si compiace del fatto che la Corte dei conti riconosca al paragrafo 7.3 della propria relazione annuale 2001 che, a seguito delle osservazioni formulate al paragrafo 7.3 della sua relazione annuale 2000, il Parlamento ha migliorato la presentazione e la leggibilità della propria analisi della gestione di bilancio; è convinto tuttavia che si possano compiere ulteriori sforzi per informare in maniera comprensibile i lettori in merito agli aspetti principali delle spese effettuate nell'esercizio finanziario, eventualmente basandosi sul modello della relazione annuale presentata dalle società

⁽¹⁾ Fonte: Relazione n. 02/01 del Controllore finanziario all'Istituzione (PE 315.560/BUR/All.).

⁽²⁾ Definito dalla percentuale di comunicazioni correttive rispetto alle pratiche presentate.

⁽³⁾ Cfr. l'allegato.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 17.6.2002, pag. 43.

agli azionisti; si rammarica del fatto che un documento così importante come i conti annuali del Parlamento sia accessibile soltanto quale sottosezione di un volume tecnico pubblicato dalla Commissione in un'unica lingua (SEC(2002) 405 FR); chiede al suo Segretario generale di riferire in merito alla possibilità di pubblicare il «conto di gestione» del Parlamento, unitamente ad un'analisi ancora migliore della gestione di bilancio, sul sito Internet del Parlamento;

17. ricorda il paragrafo 12 della suddetta decisione del 10 aprile 2002 concernente l'assenza, nel bilancio finanziario del Parlamento, di qualsiasi riferimento alle potenziali passività corrispondenti ai diritti pensionistici dei suoi funzionari; rileva con soddisfazione che il bilancio finanziario consolidato della Commissione (SEC(2002) 406 — FR Volume IV) comprende ora uno stanziamento (15 300 milioni di euro) per le passività e gli oneri relativi al regime pensionistico di tutti i funzionari delle Comunità europee, unitamente ad un commento volto a ricordare che «gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni» ⁽¹⁾;
18. prende atto con soddisfazione dell'assicurazione ⁽²⁾ fornita dal Segretario generale secondo cui nessuno dei presunti problemi esistenti nel sistema contabile della Commissione riguarda il Parlamento europeo; rileva che il Parlamento europeo non utilizza il medesimo sistema contabile di cui si serve la Commissione, e che la struttura del suo bilancio e delle sue spese è di natura completamente diversa; ricorda che la Corte dei conti non ha mai, in nessun momento, rilevato nel sistema contabile del Parlamento europeo lacune che indicassero l'esistenza di problemi analoghi a quelli incontrati dalla Commissione;

Gestione — Seguito delle raccomandazioni formulate nello studio ROME-PE

19. si compiace degli sforzi compiuti per dirigere più risolutamente il Parlamento verso una gestione basata sull'attività e il miglioramento del servizio offerto ai deputati nel quadro dei loro lavori parlamentari; prende atto con interesse delle note del Segretario generale sul tema «Assistenza legislativa: alzare il tiro» ⁽³⁾ e spera di poter presto valutare le proposte specifiche avanzate dal Segretario generale sulla base dei lavori preparatori realizzati dai gruppi di lavoro dell'Ufficio di presidenza nell'ottobre 2002; si attende che tali proposte rafforzino l'efficacia operativa e l'efficienza finanziaria sfruttando al massimo il potenziale delle risorse umane e finanziarie del Parlamento; sottolinea l'urgenza di tali misure, tenuto conto del significativo aumento e della complessità del carico di lavoro del Parlamento, ma anche dell'impatto dell'ampliamento nel 2004 ⁽⁴⁾;
20. prende atto delle conclusioni e delle raccomandazioni finali dello studio esterno ROME-PE sul repertorio operativo degli impieghi al Parlamento (consegnato nel dicembre 2001) e della riflessione da esso stimolata ai fini di un'utilizzazione più efficace della totalità delle competenze del personale ⁽⁵⁾;
21. si compiace per l'allestimento sia di una base di dati «voci del Segretario generale», operativa dal 1° gennaio 2003 che consente la predisposizione di statistiche circostanziate atte a dare una veduta d'insieme dell'organigramma sia di un'altra base di dati «competenze presenti», nel corso del 2003, che consentirà di garantire un migliore equilibrio fra le esigenze funzionali dell'istituzione (base dati «posti») e le risorse umane disponibili (base dati «qualifiche») ⁽⁶⁾;
22. si compiace della ristrutturazione ⁽⁷⁾ della DG V mediante la creazione di una divisione delle risorse umane dell'organizzazione interna la quale, insieme alla divisione della formazione professionale, risponde direttamente al Direttore generale; ritiene che ciò segni chiaramente il passaggio da un'amministrazione tradizionale delle risorse umane ad una gestione maggiormente proattiva delle stesse;

⁽¹⁾ Articolo 83, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

⁽²⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 5).

⁽³⁾ PE 318.464/BUR, PE 324.669/BUR e PE 324.894/BUR.

⁽⁴⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 7).

⁽⁵⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 7).

⁽⁶⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 7).

⁽⁷⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 14).

23. rileva che detta razionalizzazione delle risorse umane nella prospettiva dell'ampliamento è legata alle proposte relative all'istituzione di un regime di pensionamento anticipato per i funzionari del Parlamento e dei suoi gruppi politici; si attende che il prepensionamento dei funzionari idonei ai sensi di tale regime sia condotto in maniera perfettamente equa, trasparente e non discriminatoria, e in modo da non privare di colpo il Parlamento di tutte le competenze di cui dispone ⁽¹⁾;
24. si compiace delle proposte volte a migliorare l'assistenza fornita dal Segretariato generale del Parlamento ai deputati nel contesto delle loro attività legislative; ritiene che le presenti proposte possano costituire un rilevante incentivo per organizzare con i metodi più moderni il funzionamento del Segretariato generale del Parlamento; sottolinea tuttavia che il ruolo politico del Parlamento europeo non deve risulterne sminuito; invita il Segretario generale ad inoltrare alla commissione per il controllo dei bilanci la relazione definitiva sulla riorganizzazione del Segretariato generale e sui relativi metodi di lavoro ⁽²⁾;
25. deplora il fatto che negli ultimi 12 mesi si siano registrati pochi progressi nel concordare le «priorità negative», ottenendo così risparmi in attività non essenziali, e incarica il suo Ufficio di presidenza di esaminare la possibilità di riavviare il processo;

Mobilità

26. appoggia la politica di mobilità e rileva che circa 118 funzionari di grado A (poco più del 20 % del totale) sono stati interessati da una tale politica nel corso dei tre anni di applicazione del sistema; che la mobilità è divenuta una componente accettata della cultura del Segretariato generale e che gli interessati, tanto i capiservizio quanto i funzionari soggetti alla mobilità, hanno un'opinione essenzialmente positiva della stessa ⁽³⁾;
27. prende atto della critica ⁽⁴⁾ secondo la quale la procedura è giudicata eccessivamente rigida; insiste sul fatto che un'impostazione maggiormente orientata all'individuo, unitamente allo sviluppo di una varietà di strumenti di gestione delle risorse umane, dovrebbe condurre a miglioramenti quanto alle misure di accompagnamento, in particolare per quanto riguarda la formazione professionale; in proposito ritiene altresì che dovrebbe essere aumentato il ritmo di mobilità per i giovani funzionari; si compiace della modifica recentemente apportata alle norme dell'Ufficio di presidenza in materia di mobilità, volta ad istituire una mobilità accelerata per i nuovi funzionari all'inizio della carriera e a capitalizzare l'esperienza acquisita dai funzionari più anziani portando il periodo di riferimento da 5 a 7 anni;
28. plaude all'ampliamento del sistema del «décloisonnement» grazie al quale i funzionari LA possono essere trasferiti a posti A dello stesso grado senza dover passare per un concorso di categoria A; richiama nondimeno l'attenzione sulla posizione sfavorevole degli ex funzionari LA che hanno superato un concorso e hanno acceduto ad un posto di categoria A prima del «décloisonnement» e per questo motivo sono stati collocati al grado iniziale (A7) nella categoria A, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio nella categoria LA; osserva che gli ex funzionari LA sono ingiustamente svantaggiati nella loro carriera rispetto ai colleghi che beneficiano del «décloisonnement» poiché restano allo stesso livello salariale per un tempo molto più lungo (in alcuni casi per oltre 10 anni) rispetto ad altri funzionari (5 anni); chiede al Segretario generale di redigere un elenco di tali funzionari e di avanzare proposte entro il 1° luglio 2003 per rimediare a tale ingiusta situazione;

Pari opportunità

29. rileva che il Parlamento ha più di una volta caldeggiato le pari opportunità fra uomini e donne, con specifico riferimento alla promozione delle donne a posti di responsabilità in seno alle istituzioni europee; deplora che questo obiettivo non sia stato perseguito nel corso del 1999/2001; esprime le sue preoccupazioni per il fatto che le donne costituiscono soltanto il 22 % dei funzionari di catego-

⁽¹⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 7).

⁽²⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 7).

⁽³⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 10).

⁽⁴⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 10).

ria A e che nessuna donna sia stata nominata ai tre posti di direttore generale di recente assegnati; deplora altresì che nel corso del periodo luglio 2000-15 dicembre 2001, su 6 posti A1/A2 uno soltanto sia stato assegnato ad una donna, i 13 posti A3 disponibili siano stati tutti assegnati a uomini e, sui 4 posti LA 3, 1 soltanto sia stato assegnato ad una donna; rileva peraltro che per il resto delle promozioni della categoria A dell'esercizio 2001, il 14,3 % soltanto delle donne promovibili sono state effettivamente promosse a fronte del 30,8 % degli uomini; prende atto della tendenza positiva verso l'assunzione di donne a posti di amministratori nel 2001 (7 uomini/7 donne); ⁽¹⁾

30. rileva che il persistente problema del numero eccessivamente basso di donne ⁽²⁾ che occupano posti di grado elevato e la mancanza di progressi in tale campo non dovrebbero mettere in ombra i passi avanti compiuti negli ultimi tre anni nei settori delle condizioni di lavoro, dell'infrastruttura sociale e della sensibilizzazione in seno alla gerarchia;
31. appoggia l'obiettivo definito nella relazione Lalumière ⁽³⁾ destinato all'Ufficio di presidenza di nominare, entro il 2007, 2 donne a livello A1, entro il 2005, 2 donne a posti A2, 8 a posti A3 e per i posti LA di ricorrere allo sblocco delle carriere (decloisonnement) onde aumentare il numero di donne designate a posti A3; plaude inoltre all'intenzione di assumere nella categoria A un pari numero di uomini e donne;
32. appoggia le decisioni dell'Ufficio di presidenza ⁽⁴⁾ relative all'avanzamento di carriera nonché alla politica in materia di «risorse umane», in particolare (i) la necessità di preferire sistematicamente, a parità di merito, le donne candidate a posti dirigenziali, fintantoché perdura lo squilibrio; (ii) la necessità di incoraggiare le candidature di donne che occupano posti dirigenziali intermedi, mediante azioni costanti di formazione e sensibilizzazione; (iii) l'obbligo per l'EPSO (Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee) di rispettare gli obblighi relativi alle pari opportunità iscritti nei recenti trattati e di garantire che i sessi siano rappresentati in maniera paritaria in seno al suo consiglio di amministrazione; (iv) la necessità di garantire una rappresentanza equilibrata dei sessi in seno alle commissioni giudicatrici e di applicare procedure di selezione neutre in termini di genere;

Lavoro a tempo parziale

33. si compiace dell'informazione ⁽⁵⁾ secondo cui nel 2001 nessuna delle 438 domande di lavoro a tempo parziale è stata rifiutata; approva la decisione dell'Ufficio di presidenza, dell'11 giugno 2001, in virtù della quale l'amministrazione ha istituito un sistema che consente di compensare il lavoro a metà tempo assumendo agenti temporanei;
34. rileva che la sessione di Strasburgo inavvertitamente discrimina i funzionari a tempo parziale, che sono, di solito, in maggioranza donne;

Riduzione delle spese di missione

35. si compiace del fatto che l'accordo «Fontaine-Juncker» sia stato rinegoziato ⁽⁶⁾, di modo che a partire dal 2004 soltanto il 50 % del personale permanente del Parlamento dovrà avere la propria sede di servizio a Lussemburgo, il che consentirà ulteriori trasferimenti di personale a Bruxelles, in particolare dopo l'ampliamento;
36. si compiace della stabilizzazione ad un livello ridotto delle spese di missione del personale per trasferite tra Lussemburgo e Bruxelles, consentita dai trasferimenti di personale effettuati su base consensuale e tenendo debito conto degli aspetti sociali; appoggia la proposta fusione, a Bruxelles, dei servizi relativi a studi e ricerca, che hanno sede attualmente a Lussemburgo, con i segretariati di commissione;

⁽¹⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 11 e allegato 2).

⁽²⁾ Cfr. la relazione all'Ufficio di presidenza dell'on. Lalumière, vicepresidente (PE 318.444/BUR).

⁽³⁾ Cfr. la relazione all'Ufficio di presidenza dell'on. Lalumière, vicepresidente (PE 318.444/BUR).

⁽⁴⁾ Cfr. la relazione all'Ufficio di presidenza dell'on. Lalumière, vicepresidente (PE 318.444/BUR).

⁽⁵⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 13).

⁽⁶⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 20).

37. chiede che le missioni degli assistenti dei vicepresidenti e dei Questori siano normalmente limitate a Bruxelles e a Strasburgo e che qualsiasi altro spostamento sia soggetto ad un massimale annuo per assistente;

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

38. ritiene che la cooperazione tra il Parlamento europeo e l'OLAF sia in generale soddisfacente; richiama l'attenzione nondimeno sulle seguenti difficoltà:
- tempi troppo lunghi per portare a termine le indagini;
 - incertezza quanto al rispetto, in tutti i casi, dei diritti della difesa delle persone indagate;
 - i testimoni possono accettare di fornire prove per favorire lo svolgimento di un'indagine senza rendersi conto che la relazione finale potrebbe contenere una valutazione del loro coinvolgimento personale nella frode presunta oggetto di investigazione;
39. chiede che il comitato di sorveglianza dell'OLAF esamini tali questioni nel contesto delle sue attività di valutazione;

Rapporti informativi

40. riconosce che la valutazione annuale del personale tramite un sistema di «punti di promozione» richiede non poco lavoro ma che, d'altro canto, promuove il dialogo in seno ai servizi, consentendo un avanzamento di carriera più regolare e più prevedibile e permette di tenere maggiormente conto, anche se ancora in misura insufficiente, del merito; ⁽¹⁾

Formazione

41. sottolinea l'importanza dell'adozione del nuovo regolamento finanziario, entrato in vigore il 1° gennaio 2003, e il fatto che esso si applica nello stesso modo a tutte le istituzioni; si congratula con il Segretario generale per la rapidità e l'efficienza con cui l'amministrazione ha effettuato i necessari preparativi interni in vista dell'applicazione del nuovo regolamento finanziario; chiede al Segretario generale di garantire che i principi e le disposizioni del medesimo siano pienamente rispettati in seno all'intera istituzione e che tutti gli ordinatori ricevano una formazione adeguata prima di occupare posti che comportano una responsabilità finanziaria; rileva con soddisfazione che corsi di gestione di dodici giorni sono ormai obbligatori per tutte le nomine a posti A3 e più elevati;

Assunzioni

42. prende atto delle recenti norme dell'Ufficio di presidenza che disciplinano la procedura di nomina degli alti funzionari in seno all'amministrazione del Parlamento ⁽²⁾; invita il suo Presidente a presentare alla commissione per il controllo dei bilanci, entro il 1° luglio 2003, una relazione che valuti l'applicazione delle nuove norme, indichi gli eventuali problemi incontrati e, in particolare, esamini se e in quale misura sia stato possibile per l'Ufficio di presidenza, al momento di nominare alti funzionari, abbandonare la pratica tradizionale consistente nel comporre pacchetti geograficamente e politicamente equilibrati, e passare invece ad una politica delle nomine basata sulle qualifiche, il merito e le capacità;
43. rimane preoccupato per la mancanza di trasparenza nella procedura di nomina degli alti funzionari in seno al Parlamento; ritiene che la preoccupazione di salvaguardare la vita privata dei candidati non sia giustificata dalla mancanza di trasparenza della procedura; chiede che i nomi di tutti i can-

⁽¹⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 14).

⁽²⁾ Processo verbale della riunione dell'Ufficio di presidenza del 15 e 16 maggio 2000, Allegato I.

didati selezionati per posti elevati (A1, A2, A3) in seno al Segretariato generale del Parlamento e ai suoi gruppi politici siano affissi nelle bacheche e pubblicati nei bollettini interni dell'Istituzione; incarica il suo Segretario generale di pubblicare l'elenco dei candidati vincitori di concorsi aperti e interni;

44. si compiace dell'istituzione dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee in virtù della decisione adottata il 25 luglio 2002 dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, dalla Corte di giustizia, dalla Corte dei conti, dal Comitato economico e sociale, dal Comitato delle regioni e dal Mediatore europeo ⁽¹⁾; rileva che l'Ufficio si occupa già della selezione di ausiliari nell'ambito della preadesione, per conto delle istituzioni, al fine di redigere elenchi di candidati idonei; si augura l'avvento di una funzione pubblica comunitaria, una riduzione dei costi nonché una migliore mobilità fra le istituzioni ⁽²⁾;

Personale con contratti di breve durata

45. rileva che secondo l'attuale regolamentazione gli agenti ausiliari non di sessione possono ottenere un contratto della durata massima di tre anni ⁽³⁾; chiede che le modifiche al sistema di assunzione e gestione previste per il 2003 (mediante bilanci decentrati e un sistema di utilizzo in comune) portino a una maggiore stabilità e prevedibilità per il personale interessato; sollecita un miglioramento della situazione statutaria degli agenti locali assunti per Strasburgo;

Ristorante dei deputati, ristorante *self-service* e bar

46. osserva che il settore mense, bar, ristoranti, negozi presenta una struttura complessa comprendente tre luoghi di lavoro, molti punti di vendita, una cassa di anticipi, un sussidio annuo sulla base del bilancio del Parlamento, un appaltatore e controllore esterno per il catering e una combinazione di contabilità per competenza e di bilancio; riconosce, senza mettere in alcun modo in dubbio la regolarità della sua gestione finanziaria o della sua attuale struttura, che per i motivi succitati non è facile avere una visione complessiva delle operazioni di tale settore; incarica il suo Segretario generale di fornire alla commissione per il controllo dei bilanci, entro il 1° luglio 2003, una descrizione breve e comprensibile del funzionamento di tale settore e, in particolare, del rapporto tra il sussidio annuo e la situazione generale in termini di profitti/perdite;

Luoghi di riunione e edifici

Sede del Parlamento europeo

47. prende atto dell'invio alla Convenzione europea il 16 ottobre 2002 dell'analisi circostanziata ⁽⁴⁾ sui costi dei tre luoghi di lavoro del Parlamento; rileva che i costi annuali di una siffatta dispersione sono stati valutati a 169 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro per le infrastrutture [60 milioni di euro di affitto per 300 000 metri quadri di sale da conferenza, uffici e zone tecniche, 18 milioni di euro di costi sussidiari (acqua, gas, elettricità, assicurazione, manutenzione degli impianti tecnici, sicurezza), 42 milioni di euro per equipaggiamenti tecnici, arredo e mobili dei locali], 40 milioni di euro per il personale di rinalzo e le spese di missione [22 milioni di euro per l'assunzione di personale extra e 18 milioni di euro per spese di missione] 9 milioni di euro per spese varie [abbonamenti telefonici, comunicazioni telefoniche e telematiche, copertura assicurativa per i telefoni, la tecnologia dell'informazione, gli impianti audiovisivi, forniture da ufficio, operazioni di movimentazione, che hanno richiesto 15 camion per il trasporto di armadi e casse di documenti];

⁽¹⁾ GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53.

⁽²⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 14).

⁽³⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 14).

⁽⁴⁾ PE 320.860/BUR/def — Cfr. questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 25).

48. rileva che 25 855 giorni all'anno vanno perduti per trasferimenti di personale a Strasburgo; osserva che il costo di tali trasferimenti per il contribuente è pari a 3,9 milioni di euro ed è equivalente all'impiego di 60 funzionari a tempo pieno all'anno; chiede che le cifre riportate nella relazione sui costi dei tre luoghi di lavoro del Parlamento siano adattate per tener conto di questo dato aggiuntivo e siano trasmessi alla Convenzione europea;
49. sottolinea che il prossimo allargamento comporterà un aumento di volume del 20 % del bilancio del Parlamento; ritiene che i costi connessi con il mantenimento di tre luoghi di lavoro seguiranno presumibilmente la stessa tendenza e faranno registrare spese aggiuntive per circa 34 milioni di euro;
50. sottolinea la perdita di efficienza per i deputati causata dai tempi di viaggio, dal fatto di avere due sistemi d'archiviazione e dalla regolare trasferta degli archivi, ecc., da un luogo di lavoro all'altro, e tiene conto dei costi indiretti per i deputati (vari modi di trasporto disponibili, lunghezza eccezionale dei viaggi e frequenza dei voli);
51. accoglie la posizione secondo cui qualunque concentrazione delle attività in un luogo di lavoro comporterebbe un'infrastruttura unica e minori spese per le trasferte del personale; ricorda che tali costi verrebbero probabilmente compensati dal fatto che il Parlamento libererebbe i locali più ampi attualmente occupati; riconosce il fatto che potrebbero sorgere altresì spese ricorrenti e che esse varierebbero in modo considerevole a seconda del paese prescelto;
52. riconosce che la decisione sui luoghi di lavoro del Parlamento è stata definita nel trattato, ma contro la volontà del Parlamento;
53. invita pressantemente la Convenzione europea a esaminare attentamente senza tener conto del succitato studio, l'opportunità di raggruppare le attività del Parlamento in un solo luogo; chiede alla Convenzione di modificare l'articolo 289 del trattato CE e di garantire, contestualmente al progetto di Costituzione europea, che il Parlamento europeo e i suoi deputati possano fissare in tutta autonomia il luogo dove intendono svolgere le loro attività; invita i suoi rappresentanti alla Convenzione europea a difendere questa posizione in seno alla stessa;
54. esprime stupore per il costo delle riunioni di commissione al di fuori di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, corrispondente a 1 144 533 euro all'anno; chiede che alle commissioni sia imposto un massimo di una riunione «esterna» all'anno e che esse siano tenute ad indicare i motivi per cui non possono riunirsi in uno dei tre luoghi normali di lavoro; chiede altresì che la riunione esterna sia autorizzata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento;

Politica immobiliare a Strasburgo — LOW

55. deplora il fatto che i negoziati sui costi definitivi d'investimento dell'edificio LOW siano tuttora subordinati alla procedura pendente dinanzi alla Corte di giustizia sulla data contrattuale di ultimazione dei lavori e sottolinea l'incertezza che ciò crea per la pianificazione di bilancio del Parlamento ⁽¹⁾;
56. insiste affinché, in sede amministrativa e politica, continuino i contatti con la SERS (Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg), lo Stato francese e la città di Strasburgo per tentare, indipendentemente dalla procedura giudiziaria, ⁽²⁾ di reperire soluzioni atte a colmare il differenziale fra il prezzo richiesto dalla SERS e quello che il Parlamento è disposto a pagare;
57. raccomanda all'Ufficio di presidenza di riconsiderare la proposta di costruire due nuove sale di riunione a Strasburgo; ritiene che una riconfigurazione degli edifici potrebbe bastare a risolvere il problema dell'arrivo di nuovi membri dopo l'ampliamento;

⁽¹⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domande 34, 44).

⁽²⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domande 34, 44).

Politica immobiliare a Lussemburgo

58. si compiace che le autorità lussemburghesi abbiano integralmente rimborsato le spese di trasloco dall'edificio ADG contestuali ai lavori di rimozione dell'amianto effettuati nel mese di agosto 2000 ⁽¹⁾;

Politica immobiliare a Bruxelles

59. rileva che dal 15 gennaio 2001 il Parlamento è proprietario di tutti gli edifici di Bruxelles grazie alle iniezioni di capitale degli anni precedenti;

Pavimentazione

60. sottolinea che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del protocollo fra il Parlamento europeo e lo Stato belga firmato il 23 luglio 1998, quest'ultimo si accolla tutte le spese di manutenzione e conservazione imputate al Parlamento europeo; sottolinea altresì che la bozza di protocollo d'accordo aggiuntivo fra la Comunità europee ed il regno del Belgio relativo al rimborso dell'anticipo versato al Parlamento europeo per la manutenzione e la conservazione della pavimentazione è stato inviato alle autorità belghe il 25 aprile 2002; rileva che una lettera di sollecito è stata inoltrata il 23 ottobre 2002 e che entrambe le lettere sono rimaste senza risposta; sottolinea che si tratta di un importo complessivo di 4,74 milioni di euro (valore al 31 dicembre 2001) ⁽²⁾; esorta le autorità belghe ad adempiere senza indugio ai loro obblighi;

*D4-D5/Ardenne**Gestione del processo di selezione del progetto da parte del Parlamento*

61. rammenta taluni elementi di rilievo che hanno determinato il progetto di estensione D4-D5/Ardenne dei locali del Parlamento a Bruxelles: situazione e accessibilità dei siti rispetto ai locali attualmente occupati e impegno assunto dal governo belga di accollarsi il costo del terreno e le spese di viabilità;
62. ricorda che il Presidente del Parlamento europeo ha inviato una lettera al Primo ministro belga in data 8 marzo 2001 chiedendo se vi fosse la possibilità di fornire terreni senza alcuna spesa per progetti di proprietà del Parlamento (e non solo per quanto riguarda il sito dell'edificio D4-D5, come dichiarato dal signor Martens con lettera in data 18 novembre 1991, successivamente confermata dal sig. Dehaene) e se le autorità federali disponessero di un edificio o sito da mettere a disposizione del Parlamento; rileva che in merito non è pervenuta alcuna risposta neanche dopo che il PE aveva inoltrato un sollecito al Primo Ministro belga in data 13 luglio 2001; ⁽³⁾
63. deplora che al momento dell'indagine di mercato la cessione a titolo gratuito del terreno garantita dalle autorità belghe abbia riguardato soltanto il progetto D4-D5/Ardenne; rileva ciononostante che la valutazione del progetto eseguita dal Parlamento è stata basata unicamente su criteri funzionali;
64. constata che la S.A. Promotion Leopold (filiale della S.A. SEL) per gli edifici D4-D5 e la S.A. Immo-mills Louis De Waele Development per l'edificio Ardenne hanno trasmesso documenti che stabiliscono diritti esclusivi sul terreno in questione; constata altresì che la S.A. Promotion Leopold è proprietaria dell'11 % dei terreni D4-D5 e che essa è titolare di un'opzione d'acquisto sull'89 % degli

⁽¹⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 37).

⁽²⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 36).

⁽³⁾ Fonte: nota all'attenzione dei membri dell'Ufficio di presidenza «Selezione di un progetto immobiliare a Bruxelles», PE 308.949/BUR, 17 ottobre 2001.

altri terreni D4-D5 che le consente di acquisire la proprietà in qualsiasi momento fino al 6 aprile 2005, data di scadenza dell'opzione (convenzione di acquisto d'opzione del 6 aprile 2000 SNCB/SA Promotion Leopold), mentre la SA Immomills Louis De Waele Development è diventata proprietaria del terreno «Ardenne» con atto autenticato di vendita del 23 gennaio 1998; ⁽¹⁾

65. rileva che questa situazione giustificava il ricorso eccezionale alla procedura negoziata ⁽²⁾ di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ⁽³⁾;
66. reputa che l'amministrazione e l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, hanno agito correttamente nel reperimento di una congrua decisione per quanto riguarda l'estensione dei locali del Parlamento europeo a Bruxelles, nell'onesto tentativo di operare, nella massima trasparenza e nel rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario e del diritto comunitario che disciplina gli appalti pubblici, la scelta più favorevole per il Parlamento europeo nelle circostanze attuali ⁽⁴⁾;
67. ritiene che, nella precedente legislatura, il Parlamento europeo non disponesse di una base giuridica per giustificare, nel quadro del dialogo istituzionale con il governo federale belga, una riserva di terreno edificabile in vista di un eventuale ampliamento dell'Unione europea; osserva che il progetto dell'ampliamento è stato circondato da enormi incertezze e che l'Ufficio di presidenza del Parlamento non è stato in grado di prendere decisioni ufficiali al riguardo, fino a che non ha potuto disporre della base giuridica del trattato di Nizza e della conferma da parte del Consiglio europeo di Copenhagen; osserva altresì che a tale data i diritti di proprietà dei terreni adiacenti erano già in possesso della Promotion Léopold SA e della Immomills Louis De Waele Development SA;

La situazione per il Parlamento

68. deplora che, ad onta degli impegni assunti dai Primi ministri Martens e Dehaene, le autorità belghe non hanno ceduto i terreni al Parlamento proponendo piuttosto ad agenzie immobiliari e a società immobiliari di acquistare o prendere un'opzione d'acquisto, tramite, segnatamente, una convenzione d'opzione d'acquisto stipulata il 6 aprile 2000 che lega gli appaltatori del progetto D4-D5 alla SNCB (Société nationale des chemins de fer belge) contestualmente ad una convenzione stipulata il 22 maggio 1990 in ordine ai D4-D5; si stupisce di vedere la SNCB aderire incondizionatamente a questa strategia;
69. ritiene che questa situazione ha posto il Parlamento europeo di fronte al fatto compiuto privandolo di qualsiasi libertà di manovra in ordine alla piena attuazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici; reputa che sarebbe stato più equo indire una gara pubblica d'appalto per la costruzione di un annesso sui terreni ceduti a titolo gratuito dal governo belga;
70. ritiene che, quantunque l'Amministrazione e l'Ufficio di presidenza del Parlamento abbiano agito correttamente nell'applicare il diritto comunitario agli appalti pubblici, sarebbe opportuno che le autorità competenti (nazionali e/o europee) avviino un'indagine per accertare se la libertà decisionale del Parlamento sia stata coartata da accordi fra le autorità belghe e terzi;

⁽¹⁾ Fonte: Parere giuridico sulla procedura applicabile per la stipula di un contratto di locazione enfiteutico con l'opzione d'acquisto nell'ambito del negoziato sugli edifici D4-D5 a Bruxelles (SJ-281/00, 6 dicembre 2000) e Parere giuridico sulla scelta di una procedura negoziata con i promotori di un progetto immobiliare a Bruxelles contestualmente al futuro ampliamento dell'Unione europea (SJ-262/01).

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

⁽³⁾ Fonte: Parere giuridico sulla scelta di una procedura negoziata con i promotori di un progetto immobiliare a Bruxelles contestualmente al futuro ampliamento dell'Unione europea (SJ-262/01)

⁽⁴⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 39).

Infrastrutture sociali

71. esige che si compiano tutti gli sforzi utili onde garantire l'accesso dei disabili ai nuovi edifici;

Asilo nido a Bruxelles

72. si compiace che il PE abbia stipulato un'opzione d'acquisto ⁽¹⁾ per quanto riguarda l'istituto Alberto I (Wayenbergstraat) di cui è proprietaria la fondazione Marie Haps, il che consentirà di potenziare, entro la fine del 2004, le capacità d'accoglienza dei bambini;

Politica di sicurezza

73. rammenta che l'Ufficio di presidenza del Parlamento e il Segretario generale già prima degli attentati dell'11 settembre 2001 avevano rivolto la loro attenzione alla politica di sicurezza; si richiama alle note del 14 settembre 2000 ⁽²⁾, 9 maggio 2001 ⁽³⁾, 18 settembre 2001 ⁽⁴⁾, 20 febbraio 2002 ⁽⁵⁾; approva le misure vigenti per quanto riguarda il controllo dell'accesso e il controllo dei flussi di visitatori; sollecita un'intensificazione della cooperazione con i servizi nazionali di sicurezza preposti alla sicurezza degli edifici a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo; lamenta l'inadeguatezza delle misure di sicurezza applicate dai servizi di polizia agli edifici di Bruxelles; chiede alle autorità belghe di sorvegliare gli edifici del Parlamento europeo alla stregua degli edifici dei parlamenti federale e regionali, ricorrendo tra l'altro ai servizi della polizia militare;
74. riconosce i problemi legati alla criminalità di strada nel quartiere europeo; sollecita controlli sufficienti da parte della polizia ma osserva che tali problemi sono legati in parte alla presenza delle istituzioni europee che ha fatto di questo quartiere, inizialmente residenziale, una sorta di deserto urbano; osserva che un quartiere misto di uffici ed abitazioni ed un sano controllo sociale possono contribuire in modo eccellente al rafforzamento della sicurezza; sollecita una consultazione ed un dialogo più stretti tra gli abitanti del quartiere e il Parlamento europeo;
75. deplora che la Corte dei conti non abbia accolto la richiesta, formulata al paragrafo 16 della decisione del Parlamento del 13 aprile 2000 ⁽⁶⁾ sul rinvio della decisione sul discarico, in ordine ad una relazione speciale sulle pratiche in materia di appalti per la sorveglianza degli edifici, ivi compresa una valutazione della redditività;
76. rinnova la richiesta concernente l'elaborazione di una relazione speciale sulle pratiche in materia di appalti per la sorveglianza degli edifici del Parlamento, comprensiva di una valutazione della loro redditività, poiché sembra che i problemi già segnalati nell'anno 2000 non siano stati risolti;

Migliore utilizzo dei locali del Parlamento

77. fa suo l'obiettivo di un miglior utilizzo dei locali del Parlamento; rileva che si è registrato un sensibile aumento del tasso di utilizzazione dei locali a Bruxelles e a Strasburgo; ritiene che questa impostazione conferisca una nuova dimensione al Parlamento consentendogli di essere protagonista nel dibattito politico al di là della sua attività strettamente parlamentare; condivide l'auspicio di vedere più direttamente coinvolti i cittadini nella costruzione europea promuovendo eventi mediatici ai quali possano sentirsi associati;

⁽¹⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 32).

⁽²⁾ PE 293.557/BUR e allegati.

⁽³⁾ PE 302.593/BUR e allegati.

⁽⁴⁾ PE 308.879/BUR.

⁽⁵⁾ PE 311.852/BUR.

⁽⁶⁾ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 398.

78. appoggia i cinque criteri che fissano il quadro di queste iniziative; coerenza politica con gli orientamenti del Parlamento, rispetto e dignità del Parlamento europeo, prolungamento diretto delle attività parlamentari, apertura e mediatizzazione, controllo contabile (congrui costi, reperimento di cofinanziamenti esterni);

Gruppi politici

79. ricorda che, ai sensi del paragrafo 2.7.1 della regolamentazione ⁽¹⁾ che disciplina l'utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 3701, le relazioni di verifica (cioè i conti) dei gruppi politici e le equivalenti relazioni dei deputati non iscritti sono inviate alla commissione per il controllo dei bilanci;
80. sostiene le seguenti osservazioni in relazione ai conti dei gruppi politici:
- a) i conti di sette gruppi politici (PPE-DE, PSE, UEN, ELDR, GUE/NGL, EDD, Verts/ALE) sono stati pubblicati sul sito web del Parlamento ai sensi del paragrafo 48 della suddetta decisione del 10 aprile 2002;
 - b) benché un gruppo abbia presentato al Presidente i conti di una fondazione lussemburghese (rivelando attività che comprendono partecipazioni e proprietà fondiaria), tali conti non sono stati pubblicati sul sito web del Parlamento;
 - c) a fini di completezza, il sito web dovrebbe comprendere anche i conti certificati del gruppo TDI, scioltosi il 2 ottobre 2001;
 - d) le norme finanziarie interne dei gruppi politici concernenti l'utilizzo degli stanziamenti di cui alla voce 3701 dovrebbero parimenti essere pubblicate sul sito web del Parlamento;
 - e) in ciascuno dei sette casi i revisori hanno emesso un parere positivo senza riserve sui conti dei gruppi;
 - f) malgrado un aumento del tasso di utilizzo degli stanziamenti della voce 3701, che ha oscillato fra l'87,96 % e il 105,45 % nel 2001 (a confronto di tassi assai più modesti nel 2000), i conti dei gruppi presentano ancora sostanziali riporti di anno in anno, che ammontano a più della metà delle sovvenzioni annue per ciascun gruppo; il 28 novembre 2001, l'Ufficio di presidenza ha adottato un'interpretazione dell'articolo 2.1.6 della regolamentazione che disciplina l'utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 3701, in modo che il massimale (il 50 % degli stanziamenti annui) imposto al riporto di stanziamenti non utilizzati (un massimale applicabile dal 1° gennaio 2002) si applichi solo a partire dal riporto degli stanziamenti 2002 nell'esercizio finanziario 2003;
 - g) malgrado la disponibilità di riporti sostanziali, il bilancio del Parlamento per il 2003 ha aumentato gli stanziamenti della voce 3701 dell'8,4 %; nell'interesse di una sana gestione finanziaria non dovrebbero essere autorizzate ulteriori deroghe rispetto alle norme sul riporto;
81. rileva quanto segue in relazione ai conti dei deputati non iscritti:
- a) in base alla regolamentazione attualmente in vigore (voce di bilancio 3701) i conti dei deputati non iscritti non sono certificati, ma meramente controllati e in taluni casi corretti dall'Amministrazione; il Segretario generale dovrà riferire sulla fattibilità di richiedere in futuro il certificato di un revisore esterno;
 - b) le disposizioni della voce 3701 riguardanti i deputati non iscritti devono essere riviste e chiarite onde evitare richieste per voci di spesa inammissibili (per esempio quelle già coperte dalle indennità dei deputati, come per esempio le indennità per spese generali o le indennità di assistenza di segreteria) ⁽²⁾ nonché accompagnate, per comodità dei deputati, da un elenco delle voci previste dalla linea 3701;

⁽¹⁾ Allegato al processo verbale dell'Ufficio di presidenza dell'1 febbraio 2001 (PE 315.827).

⁽²⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 50).

82. rileva che, sulla base delle informazioni fornite dal Segretario generale, ⁽¹⁾ la regolamentazione relativa alla voce 3701 deve essere rivista per determinare se sia compatibile con il nuovo regolamento finanziario, mentre un gruppo di lavoro riferirà le sue conclusioni e raccomandazioni all'Ufficio di presidenza entro la fine di marzo 2003; chiede all'Ufficio di presidenza di basare qualunque revisione della regolamentazione relativa alla voce 3701 sulle seguenti considerazioni:
- l'esigenza di definire in modo chiaro le responsabilità dei gruppi politici per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio;
 - il parere del Servizio giuridico del Parlamento ⁽²⁾ secondo cui la posizione giuridica, finanziaria e contrattuale dei gruppi deve essere chiarita esplicitamente nel regolamento o in altre norme interne;
 - l'esigenza che la regolamentazione dichiari esplicitamente i controlli che i revisori sono invitati ad effettuare e le garanzie specifiche che essi devono dare nei loro certificati di conformità basati sulle migliori prassi attualmente applicate fra i revisori dei gruppi nonché, in particolare, la garanzia del fatto che gli stanziamenti della voce 3701 non siano stati utilizzati per acquistare proprietà fondiarie o per finanziare campagne elettorali;
83. si compiace dell'informazione fornita dal Segretario generale, ⁽³⁾ secondo cui i contabili dei gruppi politici forniranno all'Amministrazione entro breve termine un inventario delle loro immobilizzazioni, indicandone il valore; chiede al Segretario generale di presentare una relazione globale alla commissione per il controllo dei bilanci, che riprenda l'inventario di tutti i gruppi politici, unitamente a proposte in relazione al problema particolare delle proprietà acquisite dai gruppi politici per le loro delegazioni nazionali in luoghi ai quali l'Amministrazione non ha accesso;
84. rileva con soddisfazione che il programma di lavoro della Corte dei conti per il 2003 comprende una relazione di verifica della relazione speciale della Corte (n. 13/2000) sulle spese dei gruppi politici del Parlamento europeo ⁽⁴⁾;
85. incarica la sua commissione per il controllo dei bilanci di continuare a dedicare una sezione del suo scarico annuale ai conti dei gruppi politici e dei deputati non iscritti, riservando particolare attenzione ad ogni eventuale osservazione specifica della Corte dei conti nel contesto del scarico per l'esercizio finanziario 2002;
86. prende atto dell'adozione da parte della Commissione, il 19 febbraio 2003, di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2003) 77 def.); osserva che, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Nizza, la procedura è adesso soggetta alla codicisione; esprime la speranza che il Consiglio e il Parlamento, in questo terzo anno successivo alla pubblicazione della relazione speciale 13/2000 della Corte dei conti, siano in grado di adottare una decisione in merito all'applicazione dello statuto entro le prossime elezioni europee;
87. ribadisce la richiesta formulata nella sua predetta risoluzione del 13 aprile 2000 relativa all'esercizio finanziario 1999 e nella sua decisione sul scarico del 4 aprile 2001 ⁽⁵⁾ affinché la Corte dei conti proceda a scadenza biennale ad un controllo delle finanze dei gruppi politici onde assistere la commissione per il controllo dei bilanci nella predisposizione della relazione di cui all'articolo 273 della regolamentazione relativa all'utilizzazione degli stanziamenti della voce 3701 ⁽⁶⁾;

Aggiudicazione di appalti

88. nota che nel 2001 ⁽⁷⁾ la Commissione consultiva per gli acquisti e i contratti (CCAC) è stata consultata su 279 procedure di transazione o di acquisto per un valore totale di +/- 430 milioni di euro, ivi comprese 3 iniezioni di capitale (edifici) per un importo di +/- 320 milioni di euro, e che la proporzione degli appalti aperti alla concorrenza è grosso modo comparabile con gli anni precedenti:

⁽¹⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 49).

⁽²⁾ SJ 316/02.

⁽³⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 52).

⁽⁴⁾ GU C 181 del 28.6.2000.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 15.6.2001, pag. 25.

⁽⁶⁾ PE 398.252/BUR/def. processi verbali dell'Ufficio di presidenza dell'11 dicembre 2000 e dell'1 febbraio 2001.

⁽⁷⁾ Fonte: relazione d'attività della CCAC per il 2001.

	2001	2000	1999
Licitazioni aperte	104	107	107
Licitazioni ristrette	61	73	64
Aggiudicazioni automatiche	19	15	7
Procedura negoziata	32	19	36
Accordi privati	46	61	115
Non specificato	17		
Totale	279	274	329

89. sottolinea i risultati della relazione annuale della CCAC, secondo cui dei 279 dossier trattati nel 2001, in tutto 37 (il 13,35 %) non sono stati accettati nella forma in cui erano stati presentati;
90. riconosce che le relazioni trimestrali annuali della CCAC costituiscono un valido strumento di gestione, che offre una panoramica completa dell'attività dell'Istituzione in materia di appalti e acquisti; a seguito dell'abolizione della CCAC in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2003, chiede al suo Segretario generale di adottare misure volte a garantire che la commissione per il controllo dei bilanci continui a ricevere regolarmente una piena informazione sulle attività del Parlamento in materia di appalti e acquisti; prende atto, in tale contesto, della decisione del Segretario generale ⁽¹⁾ di creare un nuovo gruppo di consulenza interservizi sugli appalti pubblici che dovrà attingere alle esperienze e all'expertise maturate nel corso degli anni dalla CCAC, senza compromettere l'autonomia in termini di responsabilità dei funzionari ordinatori nel quadro delle nuove regole;
91. prende atto che la CCAC è stata sostituita dal gruppo interservizi sugli appalti pubblici il quale offrirà consulenza sulle questioni relative a tali appalti; chiede tuttavia garanzie che la responsabilità dei Direttori generali resti intatta e che le decisioni in merito agli appalti competano a questi ultimi;

Politica d'informazione

92. prende atto della comunicazione della Commissione sulla strategia di informazione e di comunicazione dell'Unione europea (COM(2002) 350 def.) nonché della nota del Segretario generale intitolata «Progetto di programma di azioni d'informazione e di comunicazione in vista delle elezioni europee del giugno 2004» ⁽²⁾;
93. ribadisce la richiesta affinché questo Parlamento tenga un dibattito annuale sulla politica delle informazioni UE prima che siano stabiliti gli orientamenti di bilancio per l'esercizio successivo;
94. rammenta che la politica di informazione e di comunicazione deve obbedire ai principi di imparzialità (assenza di propaganda), fornitura di informazioni obiettive e offerta variata ed equilibrata di informazioni;
95. sottolinea che l'informazione diffusa dall'Unione deve mettere in evidenza i valori europei comuni, vale a dire la democrazia, il pluralismo, la sicurezza, la solidarietà, la parità di opportunità, la coesione ecc., e nel contempo mostrare al cittadino quali sono i vantaggi concreti che gli derivano, nella sua vita quotidiana, dal fatto di appartenere all'Unione, respingendo un approccio che tende a far apparire quest'ultima come un terreno di confronto permanente fra interessi nazionali divergenti;
96. ribadisce la propria adesione al diritto dei cittadini di avere accesso, nella loro lingua, ad un flusso di informazioni di base continuo, completo, imparziale e obiettivo sull'UE; è del parere che la diffusione di tali informazioni in tutte le lingue ufficiali riconosciute negli Stati membri e nelle lingue

⁽¹⁾ PE 324.930/BUR.

⁽²⁾ PE 320.937/BUR — 10 settembre 2002.

meno utilizzate dovrà essere garantita dalle autorità preposte in un linguaggio comprensibile, e sottolineare l'importanza di organizzare in via prioritaria campagne di informazione specifiche, segnatamente nei paesi candidati;

97. plaude alla cooperazione fra la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento contestualmente al gruppo interistituzionale di informazione, e sollecita un potenziamento di detta cooperazione;
98. accoglie con favore l'installazione di una mostra permanente sulla storia del Parlamento europeo all'interno dell'area per i visitatori a Bruxelles e Strasburgo;
99. richiama ancora una volta l'attenzione sull'esiguo livello delle risorse assegnate all'informazione e alla comunicazione (2001: 25,8 milioni di euro, ossia il 2,58 % del bilancio complessivo del Parlamento), di cui una quota sostanziale (11,2 milioni di euro = 43 %) è destinata al programma visitatori e ad Euroscuola;
100. riconosce che sono stati compiuti sforzi non irrilevanti per ammodernare il programma visitatori, in particolare migliorando gli strumenti di lavoro (supporto informatico/audiovisivo, sito Internet servizio «Visite») e utilizzando meglio le risorse umane (multilinguismo, sistema informatico GEVISITE), e si compiace che tali misure abbiano comportato una migliore pianificazione dei compiti nonché l'organizzazione di una serie di conferenze destinate ai cittadini dei paesi candidati all'adesione; prende atto che una società di consulenza è stata incaricata di intraprendere uno studio riguardante sia la qualità del programma proposto ai visitatori che l'impatto di quest'ultimo, e che tale studio sarà disponibile entro la fine del mese di giugno 2003; chiede al Segretario generale di fornire una copia di tale studio alla commissione per il controllo dei bilanci ⁽¹⁾;

Assistenti dei deputati

101. ribadisce l'assoluta necessità di garantire i diritti, specie in materia di previdenza sociale, degli assistenti dei deputati; ritiene che il miglior modo di conseguire questo obiettivo consista nell'adozione di uno statuto degli assistenti; sollecita il Consiglio a esaminare senza indugio la proposta modificata recante modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 presentata dalla Commissione il 16 luglio 2002 ⁽²⁾ per far sì che il nuovo sistema possa entrare in vigore prima delle elezioni del 2004; invita l'Ufficio di presidenza a decidere entro il 30 giugno 2003 sulle 12 proposte ⁽³⁾ presentate il 7 ottobre 2002 dal vicepresidente incaricato dello statuto degli assistenti; ⁽⁴⁾
102. rileva che un siffatto statuto non si applicherebbe ai fornitori di servizi poiché questi ultimi, a causa del loro status giuridico, debbono essi stessi adempiere ai loro obblighi in materia di previdenza sociale e di fiscalità; raccomanda all'Ufficio di presidenza, onde garantire la massima trasparenza, di far obbligo ai deputati che impiegano i fornitori di servizi a consegnare all'amministrazione una copia delle fatture, sulla falsariga dell'obbligo previsto per quanto riguarda le relazioni fra i deputati e loro assistenti ⁽⁵⁾; prende atto del parere del Controllore finanziario ⁽⁶⁾ secondo cui, come per i fornitori di servizi in qualsiasi altra sfera di attività del Parlamento, i pagamenti dovrebbero basarsi sulla presentazione di una fattura valida per i servizi prestati;

Indennità dei deputati

103. insiste affinché i principi di base della chiarezza, trasparenza, regolarità e responsabilità si applichino a tutti i pagamenti effettuati sulla base del bilancio dell'Istituzione, compresi i pagamenti concernenti i deputati;
104. ribadisce le raccomandazioni della Corte dei conti tese a far sì che i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno corrispondano alle spese effettivamente sostenute;

⁽¹⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 56).

⁽²⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 23.

⁽³⁾ PE 321.006/BUR.

⁽⁴⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 61).

⁽⁵⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 62).

⁽⁶⁾ Relazione annuale n. 3/01, paragrafo 4.2.

105. accoglie con soddisfazione la creazione, da parte dell'Ufficio di presidenza, di un gruppo di lavoro sulle indennità e sulle spese dei deputati nel contesto dei negoziati sullo Statuto dei deputati; invita il gruppo di lavoro ad applicare le raccomandazioni della Corte dei conti;
106. constata con preoccupazione l'aumento del numero dei deputati che registrano la loro presenza nelle settimane «gialle», ciò che corrisponde ad un costo di 372 675 euro, e sottolinea che le settimane gialle sono state istituite inizialmente come importante momento di contatto tra i deputati e le circoscrizioni che essi rappresentano;
107. esprime preoccupazione per il prolungamento dell'orario di apertura del registro centrale delle firme, dalle 7.00 alle 22.00; chiede al Segretario generale di presentare proposte per un controllo minimo del registro;
108. osserva che i contributi sulla base del regime di vitalizio volontario dei deputati al Parlamento europeo al momento sono prelevati automaticamente sull'indennità per le spese generali; chiede al Segretario generale di riferire entro il 1° luglio 2003 sulla fattibilità di richiedere ai deputati di aprire un ordine permanente per la copertura di tali costi;
109. ricorda il diritto dei deputati, nel quadro dell'esercizio delle loro funzioni, di svolgere i loro compiti in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri, e chiede insistentemente che si mettano a disposizione i mezzi atti a far sì che tutta la documentazione sia disponibile in tutte le lingue contemporaneamente, onde evitare discriminazioni e restrizioni a tale diritto e all'obbligo di esercitare pienamente le funzioni di rappresentanza;

Caso relativo alla cassa dei deputati

110. rileva che è stata avviata la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento al fine di definire le responsabilità connesse con l'ammancio di BEF 4 136 125 fra la situazione di cassa e i conti corrispondenti del 1982;

Ambiente

111. riconosce che i nuovi edifici attualmente in costruzione per il Parlamento europeo offrono un'opportunità unica di dare il buon esempio mediante l'applicazione delle migliori prassi ambientali; si compiace del fatto che gli edifici D4-D5/ARDENNE saranno progettati e realizzati nel rispetto della normativa ambientale; caldeggia le decisioni di installare un sistema di recupero, stoccaggio e riutilizzo dell'acqua piovana nell'edificio D4; appoggia la decisione di ridurre i consumi energetici degli edifici ricorrendo alle seguenti opzioni tecniche: isolamento termico spinto, impianti di aria condizionata atti a favorire il recupero di calorie o frigoriferi gratuiti, il riscaldamento d'acqua tramite pannelli solari, la possibilità di installare un impianto di cogenerazione; ⁽¹⁾
112. plaude all'informazione ⁽²⁾ fornita dal Segretario generale, secondo cui a seguito della pubblicazione di un bando di gara l'Amministrazione del Parlamento firmerà fra breve un contratto con un consulente specializzato in gestione ambientale al fine di commissionargli un'analisi panoramica globale sulla sua politica ambientale interna, le cui conclusioni sono attese nel corso del 2003; insiste sul fatto che le conclusioni di tale verifica debbono essere inoltrate alle commissioni competenti del Parlamento; ribadisce il punto già sollevato al paragrafo 75 della sua predetta decisione del 10 aprile 2002 ⁽³⁾ in cui si sottolineava la necessità di applicare «principi verdi di gestione interna» dei nuovi edifici del Parlamento;
113. rileva che l'Amministrazione sta attualmente studiando gli aspetti pratici ed amministrativi ⁽⁴⁾ di un piano elaborato nel 2002 a seguito di uno studio di Iris Consulting su un miglior piano di mobilità (trasporti) a Bruxelles; concorda sul fatto che le persone che utilizzano gli edifici del Parlamento a

⁽¹⁾ Questionario e risposte (PE 315.838 (Domanda 43, Domanda 72 e allegato 6).

⁽²⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 72).

⁽³⁾ GU L 158 del 17.6.2002, pag. 43.

⁽⁴⁾ Questionario e risposte PE 315.838 (Domanda 73).

Bruxelles debbano essere incoraggiate ad avvalersi per quanto possibile dei trasporti pubblici; riconosce tuttavia che per far registrare progressi significativi in materia sarà necessario rendere la zona di rue Belliard più compatibile con le esigenze dei pedoni; incarica il suo Segretario generale di proseguire i contatti con le pertinenti autorità belghe al fine di rendere la zona intorno agli edifici del Parlamento più sicura e più attraente per il traffico pedonale e ciclistico;

114. insiste affinché siano fornite maggiori informazioni all'interno dei locali del Parlamento e nelle immediate vicinanze in ordine alla mobilità sostenibile (cartelloni, schermi per i collegamenti ferroviari nella stazione di Lussemburgo, informazioni sui trasporti pubblici/collettivi) e invita l'Ufficio di presidenza ad allestire uno sportello visibile, preferibilmente inserito nel quadro di servizi già esistenti, permanente ed interattivo, in ordine alla gestione della mobilità per consentire a chiunque di informarsi sulla mobilità sostenibile;
115. rileva che l'Unione svolge, su scala internazionale, un ruolo di antesignana in materia di politica del clima; ritiene che le istituzioni europee debbano recare anch'esse il loro contributo all'adempimento degli impegni assunti dall'UE contestualmente al protocollo di Kyoto; si congratula con il Segretario generale per i provvedimenti già adottati in ordine alla politica immobiliare ed alla gestione quotidiana ⁽¹⁾ e chiede che entro il 31 luglio 2003, detti provvedimenti siano raggruppati e recepiti in un piano di politica del clima comprensivo di obiettivi chiari, destinati a contribuire all'attuazione degli obiettivi di Kyoto;

Trasparenza

116. rileva con soddisfazione che per il 2001 tutti i 626 deputati hanno presentato la dichiarazione sui loro interessi finanziari ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato I al regolamento; rileva che, al 30 gennaio 2003, 444 deputati ⁽²⁾ hanno aggiornato le loro dichiarazioni per il 2002; incoraggia i suoi deputati ad autorizzare la pubblicazione delle loro dichiarazioni su Internet;
117. plaude alla decisione adottata dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 13 gennaio 2003 di rendere pubblicamente accessibile, attraverso il sito web del Parlamento, l'elenco dei lobbisti e degli interessi da loro rappresentati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) dell'allegato IX al regolamento;
118. ricorda che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 9 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, ⁽³⁾ «il Parlamento europeo istituisce un elenco nominativo di tutti gli assistenti, accessibile al pubblico»; prende atto del parere ⁽⁴⁾ della commissione giuridica e per il mercato interno, secondo cui, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 ⁽⁵⁾, tale informazione personale può essere rivelata solo se il soggetto in questione ha dato il proprio assenso; condivide la preoccupazione ⁽⁶⁾ del Mediatore europeo, per il quale la decisione del Parlamento di pubblicare un registro degli assistenti dei deputati «è messa in discussione dall'argomento secondo cui la protezione dei dati dà agli assistenti il diritto di restare anonimi anche quando sono pagati dal contribuente europeo»;
119. plaude pertanto alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 febbraio 2003 di pubblicare l'elenco degli assistenti accreditati (salvo eccezioni per fondati motivi), comprendente l'indicazione del deputato per il quale l'assistente lavora, sul sito web del Parlamento;
120. rileva con preoccupazione che il Mediatore europeo ha altresì criticato ⁽⁷⁾ il Parlamento europeo per il rifiuto, basato sul regolamento (CE) n. 45/2001, della sua proposta di informare i candidati a concorsi d'assunzione che il nome dei candidati selezionati sarà reso pubblico;

⁽¹⁾ Vedi Allegato 6 — Questionario.

⁽²⁾ Fonte PE-DG I.

⁽³⁾ PE 113.116/riv. XIII / 08-2002 (vedi altresì il paragrafo 7 dell'allegato VI a tale regolamentazione).

⁽⁴⁾ PE 316.190.

⁽⁵⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ Lettera del 30 settembre 2002 (PE 321.047/BUR).

⁽⁷⁾ Lettera del 30 settembre 2002 (PE 321.047/BUR).

121. rileva, quale ulteriore elemento di tensione irrisolta fra l'apertura (regolamento (CE) n. 1049/2001) ⁽¹⁾ e la protezione dei dati (regolamento (CE) n. 45/2001), il parere del Servizio giuridico ⁽²⁾ secondo cui i documenti (precisamente: rifiuto del visto da parte del Controllore finanziario) relativi ad atti eseguiti da contabili nello svolgimento di funzioni ufficiali non possono essere diffusi senza averne prima cancellato i nomi;
122. è consapevole di una paragonabile mancanza di chiarezza negli accordi che disciplinano il flusso di informazioni potenzialmente delicate fra l'OLAF e la commissione per il controllo dei bilanci, dal momento che le disposizioni dell'allegato VII al regolamento appaiono inadeguate quale quadro regolamentare per tali informazioni;
123. incarica il suo Presidente, sulla base della consulenza prestata dal Segretario generale e dal Servizio giuridico, di esaminare quale azione possa rivelarsi necessaria, includendovi eventualmente emendamenti al regolamento al fine di ottenere un adeguato equilibrio fra i requisiti di apertura, trasparenza e accesso ai documenti, da una parte, e legittima protezione dei dati privati, dall'altra, e di avanzare adeguate proposte agli organi competenti.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ SJ 289/02.

ALLEGATO

Rifiuto di visto n.	Data	Contabile	Voce di bilancio	Oggetto	Creditore/ Importo	Descrizione	Decisione
01/01	31.1.2001		2723	Proposta di stipulare 7 contratti di impiego di diritto privato francese; Eds 21197 — 21200 inc., per un totale di 265 371 EUR	Le sette persone interessate più i contributi dei datori di lavoro (totale 265 371 EUR)	Violazione degli articoli 2 e 38 del regolamento finanziario	Proposte di impegno ritirate
01/02	27.2.2001		Titolo 1	Proposta di trasferimento del sig. P, grado LA-3, da Lussemburgo a Strasburgo	Sig. P (funzionario)	Violazione del regolamento finanziario, dello statuto dei funzionari e delle relative norme di applicazione	Proposta ritirata dall'ordinatore
01/03	26.3.2001		Titolo 1	Irregolarità sostanziali e procedurali nella proposta di assunzione di un funzionario a un posto A7	Sig.a Z.	Violazione del regolamento finanziario (articoli 2 e 38) e dello statuto dei funzionari	Decisione di non tener conto del rifiuto del visto dell'11 giugno 2001
01/04	11.6.2001		Titolo 1	Documenti giustificativi inadeguati, in violazione degli articoli 45 e 47 del regolamento finanziario; mancato rispetto dell'articolo 4 dell'allegato V dello statuto dei funzionari; violazione delle norme dell'istituzione relative al riporto e al pagamento dei giorni di congedo ordinario non usufruiti; violazione degli obblighi che incombono sull'ordinatore a norma degli articoli 40 e 41 del regolamento finanziario.	Un ex agente di un gruppo politico	Violazione degli articoli 38, 40, 41, 45 e 47 del regolamento finanziario, dell'articolo 4 e dell'allegato V dello statuto dei funzionari	Decisione di non tener conto del rifiuto del visto del 25 ottobre 2001
01/05	9.7.2001		2210	Firma di un contratto quadro con un fornitore e pubblicazione dell'aggiudicazione del contratto sulla Gazzetta ufficiale, in violazione del regolamento finanziario, delle norme di attuazione e delle norme interne concernenti l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo. Stima del valore del contratto quadro per tre anni: 195 000 EUR.	C-S.A. (un fornitore di cestini per la carta straccia (195 000 EUR)	Violazione degli articoli 36 e 38 del regolamento finanziario; dell'articolo 51 delle norme di attuazione del regolamento finanziario e dell'articolo 23 delle norme interne	Decisione di non tener conto del rifiuto del visto del 25 ottobre 2001
01/06	11.10.2001		1870	Superamento degli stanziamenti disponibili, mancanza di impegno preventivo e violazione del principio di annualità di bilancio sancito dal trattato in ordine alla spesa dei servizi di interpretazione per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2000.	Commissione europea 359 815,03 EUR	Violazione degli articoli 2, 5, 6 e 36 del regolamento finanziario, dell'articolo 51 delle modalità di esecuzione e degli articoli 271 e 272 dei trattati consolidati CE.	Decisione di non tener conto del rifiuto del visto del 13 dicembre 2001

Fonte: Conto di gestione del PE SEC(2002) 405 — FR

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****sul discarico da dare al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001**

(2003/417/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2001 corredata delle risposte del Centro ⁽¹⁾ (C5-0601/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0088/2003),
 - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
 - visti l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/75 ⁽²⁾ del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 1946/93 ⁽³⁾ del Consiglio, e l'articolo 185 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽⁴⁾,
 - visti l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0079/2003),
1. concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001;
 2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 42.⁽²⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.⁽³⁾ GU L 181 del 23.7.1993, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

RISOLUZIONE

del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativo all'esercizio 2001 corredata delle risposte del Centro ⁽¹⁾ (C5-0601/2002),
- vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0088/2003),
- visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
- visti l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/75 ⁽²⁾ del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 1946/93 ⁽³⁾ del Consiglio, e l'articolo 185 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽⁴⁾,
- visti l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0079/2003),
- A. considerando che il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Centro di Salonicco) porta avanti la sua missione di centro di riferimento per la promozione e lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale a livello comunitario, raccogliendo documentazione sui sistemi e gli sviluppi in questo settore e provvedendo alla diffusione di tutte le informazioni e la documentazione pertinenti, svolgendo ricerche nel campo, sostenendo un approccio concertato allo sviluppo della formazione professionale e fungendo da foro di discussione per le parti interessate,
- B. considerando che il 10 aprile 2002 ha concesso ⁽⁵⁾ al consiglio di amministrazione del Centro il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e, nel contempo,
 - ha espresso rammarico per il fatto che il Cedefop non abbia rispettato gli impegni assunti per quanto riguarda la procedura che esso stesso aveva deciso di applicare per l'aggiudicazione di appalti, in particolare per i progetti informatici,
 - ha accolto favorevolmente il piano d'azione adottato dal consiglio di amministrazione per dare seguito alla relazione di valutazione esterna nonché l'impegno assunto dal Cedefop di attuare il piano d'azione in linea con gli obiettivi e il calendario indicati, tenendo informato il Parlamento attraverso una relazione annuale sui progressi compiuti,
 - ha sottolineato la necessità di dare piena attuazione al quadro di cooperazione che il Centro ha stabilito con la Fondazione europea per la formazione;
- C. considerando che la Corte dei conti ha ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2001 e circa la sostanziale legittimità e regolarità delle sottostanti operazioni;

⁽¹⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 181 del 23.7.1993, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 158 del 17.6.2002, pag. 59.

1. prende nota del seguente prospetto contabile del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale:

Conto di gestione degli esercizi 2001 e 2000

(1 000 EUR)

	2001	2000
Entrate		
Entrate proprie		
Sovvenzioni della Commissione	13 200	11 502
Entrata esercizi precedenti	724	2 165
Entrate varie	0	18
Entrate assegnate (Phare + terzi)	402	205
Proventi finanziari	104	122
Totale delle entrate (a)	14 430	14 011
Spese		
<i>Personale — Titolo I del bilancio</i>		
Pagamenti	7 231	6 881
Stanziamanti riportati	266	282
<i>Amministrazione — Titolo II del bilancio</i>		
Pagamenti	700	781
Stanziamanti riportati	323	210
<i>Attività operative — Titolo III del bilancio</i>		
Pagamenti	2 720	2 793
Stanziamanti riportati	2 059	2 041
<i>Entrate assegnate (terzi)</i>		
Pagamenti	277	41
Stanziamanti riportati	453	191
Totale delle spese (b)	14 029	13 220
Risultato dell'esercizio (a-b) ⁽¹⁾	401	791
Saldo riportato dall'esercizio precedente	- 228	- 520
Stanziamanti riportati annullati	349	232
Stanziamanti da riportare, entrate assegnate	0	—
Reimpieghi dell'esercizio 2000 non utilizzati	12	—
Rimborsi alla Commissione	0	- 697
Differenze di cambio	- 2	- 34
Saldo dell'esercizio	532	- 228

Fonte: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

⁽¹⁾ Il saldo negativo del risultato e dei capitali propri non costituisce una perdita di capitale. Esso risulta dall'applicazione del regolamento finanziario in materia di entrate (solo gli incassi) e di spese (pagamenti + stanziamenti riportati).

Esecuzione del bilancio / Disposizioni finanziarie

2. si rammarica del fatto che il Centro non abbia ammortizzato il suo capitale fisso in modo tale che i valori contabili rispecchiassero il valore reale dei beni che costituiscono il suo patrimonio; si attende che il Centro si conformi alle osservazioni della Corte;
3. si rammarica del fatto che, nonostante le critiche della Corte dei conti, il massimale del conto di anticipazione del Centro rimanga troppo elevato; si attende che il Centro sia più recettivo nei confronti delle osservazioni formulate dalla Corte, al fine di evitare critiche analoghe in futuro;
4. deplora il fatto che, nonostante le ripetute critiche della Corte dei conti, il Centro non abbia pienamente rispettato le procedure di gara d'appalto per l'aggiudicazione dei contratti; ricorda che non si tratta solamente di una violazione del principio della parità di trattamento, ma che gli offerenti che sono stati penalizzati potrebbero intentare un'azione legale contro il Centro; intende continuare a monitorare i casi di questo tipo; si aspetta che il Centro porti avanti i propri sforzi per una migliore programmazione del suo lavoro, al fine di evitare le situazioni di emergenza che, in passato, hanno causato il mancato rispetto delle regole relative alle gare d'appalto pubbliche;
5. osserva che la Corte dei conti è del parere che il tasso dei riporti di stanziamenti operativi resta troppo elevato (2,8 milioni) e che il Centro dovrebbe continuare i propri sforzi per migliorare la qualità e la sorveglianza della programmazione delle sue attività; constata che il nuovo regolamento finanziario fornirà una base giuridica più idonea per i riporti di stanziamenti; si compiace tuttavia che il Centro abbia assicurato che cercherà di migliorare la qualità e di controllare la programmazione delle attività;

Seguito dato alla valutazione esterna

6. è del parere che il Centro debba attenersi maggiormente alle raccomandazioni contenute nella relazione di valutazione esterna per il 2001, al fine di garantire la coerenza necessaria tra le funzioni ad esso assegnate e l'organizzazione delle sue risorse umane e finanziarie;
7. si attende pertanto che il Centro risponda positivamente alle critiche espresse dalla Corte dei conti e che esso raggiunga un migliore equilibrio tra le proprie spese amministrative e le spese operative connesse al suo programma di attività, in modo tale da porre rimedio alle incoerenze tra le proprie funzioni e l'allocazione delle sue risorse umane e finanziarie;
8. prende atto degli sforzi realizzati dal Centro nel suo piano d'azione e provvederà a monitorare la pertinenza delle misure annunciate per conseguire i risultati auspicati, in particolare al fine di rispondere adeguatamente alle nuove sfide dell'allargamento; invita il Centro ad effettuare negli anni successivi un'analisi dell'efficacia delle misure adottate;

Cooperazione con la FEF

9. prende atto a tale riguardo degli sforzi congiunti intrapresi dal Centro e dalla Fondazione europea per la formazione (FEF) — che figurano nella relazione comune sui progressi compiuti del settembre 2002 — per attuare il quadro di cooperazione tra i due organismi durante il processo di allargamento e la preparazione dei paesi candidati;
10. è del parere che, alla luce delle decisioni del Consiglio europeo di Copenaghen, si renda necessaria una dettagliata analisi delle conseguenze che il passaggio di competenze dalla FEF al CEDEFOP comporterà per i paesi in fase di adesione; chiede alla Commissione di effettuare una siffatta valutazione, di concerto con le Agenzie interessate, e di presentare eventuali proposte per il trasferimento di competenze e di risorse umane e finanziarie;

11. propone che le sue commissioni competenti seguano da vicino i risultati di questa cooperazione, al fine di valutare la possibilità di rafforzarla ulteriormente senza pregiudicare le soluzioni che prevedono, eventualmente, la fusione di attività;

Altre proposte

12. ricorda che la relazione di valutazione esterna ha sottolineato la necessità e l'opportunità di uno sforzo per dare maggiore risalto al Cedefop e, in particolare, per migliorare la diffusione mirata delle informazioni; indica che la relazione ha suggerito altresì di esaminare i vantaggi e le modalità di una cooperazione rafforzata tra il Cedefop e la Fondazione europea per la formazione;

Considerazioni generali sugli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario

13. constata che in molte Agenzie vi è uno squilibrio tra le spese amministrative e le spese operative, in cui le spese amministrative superano le spese operative;
14. è del parere che a queste Agenzie vada affidato un maggior numero di funzioni operative tra cui, per esempio, l'esecuzione dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della sanità, evitando in tal modo la creazione di nuove agenzie esecutive da parte della Commissione; invita la Commissione a presentare proposte al riguardo al più tardi entro il 30 giugno 2003 e prima di procedere alla creazione di nuove agenzie esecutive;
15. ricorda la cessazione del controllo *ex-ante* indipendente delle Agenzie da parte del controllore finanziario della Commissione;
16. è preoccupato che l'assenza di verifiche esterne *ex-ante* delle operazioni finanziarie possa aumentare il rischio di irregolarità e di cattiva gestione; invita pertanto
 - la Corte dei conti ad aumentare il numero di controlli effettuati dai propri controllori;
 - le Agenzie a riesaminare approfonditamente e a modificare le rispettive procedure di esecuzione del bilancio, al fine di eliminare questo rischio;
17. invita le Agenzie a conformare quanto prima, e al più tardi entro il 1° luglio 2003, le relative procedure di esecuzione del bilancio ai requisiti del regolamento finanziario quadro ⁽¹⁾;
18. ricorda che le disposizioni finanziarie interne, che devono essere adottate dalle Agenzie, non devono discostarsi dal regolamento finanziario quadro, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia reso necessario da esigenze operative specifiche, e con l'autorizzazione preventiva della Commissione; chiede alla Corte dei conti di elaborare un parere su tutte le disposizioni finanziarie adottate dalle Agenzie che si discostano dal regolamento finanziario quadro;
19. sottolinea, in particolare, la rigida separazione delle funzioni di ordinatore e di contabile nonché il ruolo principale di quest'ultimo
 - a) nella definizione e nella validazione dei sistemi contabili,
 - b) nella tenuta della contabilità,
 - c) nella validazione dei sistemi definiti dall'ordinatore allo scopo di fornire informazioni contabili,
 - d) nella cooperazione con il contabile della Commissione,
 - e) nella preparazione e nella presentazione del rendiconto finanziario e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio;

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

20. sottolinea che gli ordinatori devono essere nominati dai consigli di amministrazione delle Agenzie sulla base di competenze specifiche comprovate da titoli di studio o da un'esperienza professionale equivalente; ricorda che essi non devono essere subordinati gerarchicamente agli ordinatori;
21. invita le Agenzie a rispettare integralmente le disposizioni del regolamento finanziario relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti; sottolinea che si deve ricorrere quanto più possibile alla procedura di gara d'appalto aperta, al fine di aumentare la trasparenza e di garantire la parità di trattamento dei potenziali partecipanti;
22. chiede alle Agenzie di controllare accuratamente la concessione di permessi per ragioni personali, al fine di garantire che siano rispettate le condizioni di trasparenza e separazione degli interessi;
23. ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni relative agli appalti pubblici non rischia solamente di pregiudicare gli interessi finanziari delle Agenzie, ma può anche costituire reato ai sensi della legge degli Stati membri;
24. chiede alla Corte dei conti di riferire alla prossima occasione se tutti gli organismi comunitari cooperino regolarmente con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e applichino senza restrizioni l'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF ⁽¹⁾; chiede inoltre alla Corte dei conti di valutare l'efficacia di tale cooperazione sulla scorta dei casi trattati fino ad ora;
25. constata che la Corte dei conti deplora la prassi dell'utilizzo dei diritti di «super-user» nei sistemi informatizzati (che permette alla stessa persona di svolgere le funzioni di gestore, ordinatore, controllore finanziario e contabile) perché incompatibile con il principio della separazione delle funzioni; invita tutte le Agenzie a garantire che non vengano più attribuiti diritti di «super-user»;
26. sottolinea che i sistemi informatizzati devono garantire l'esistenza di un «audit trail» completo per ciascuna operazione e per qualsiasi cambiamento apportato al sistema, in modo tale che sia possibile, in qualsiasi momento, individuare la natura del cambiamento e la persona che lo ha introdotto;
27. invita la Commissione, al fine di accelerare la preparazione dell'integrazione dei futuri Stati membri, a presentare proposte volte a favorire il miglioramento del funzionamento di questi organismi comunitari, a conseguire una maggiore efficacia attraverso un'analisi costi/benefici e a evitare qualsiasi inutile proliferazione di agenzie; indica che tali proposte potrebbero prevedere, per gli organismi cui sono affidati compiti simili, la creazione di consigli di amministrazione comuni;
28. ritiene escluso per motivi di efficienza e di costi che i consigli di amministrazione degli organismi comunitari vengano ulteriormente ingranditi nel corso dell'imminente allargamento dell'Unione europea; è del parere che l'allargamento offra una buona opportunità di ripensare radicalmente la composizione e il funzionamento di questi consigli di amministrazione che già sono normalmente ponderosi; chiede alla Commissione di presentare, entro e non oltre il 31 luglio 2003, idonee proposte per una modifica in tal senso dei regolamenti costitutivi degli organismi comunitari e di esaminare nel contempo anche la questione se non sarebbe possibile prevedere, per organismi cui sono affidati compiti simili, consigli di amministrazione comuni;
29. ricorda la constatazione della Corte dei conti ⁽²⁾ che sussiste il rischio che i direttori degli organismi comunitari diventino troppo dipendenti dalla Commissione; chiede pertanto alla Commissione di proporre entro e non oltre il 31 luglio 2003 una modifica dei regolamenti costitutivi delle agenzie che preveda che i direttori degli organismi comunitari possano in futuro essere designati solo con il parere conforme del Parlamento;

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽²⁾ Parere 10/2002 della Corte dei conti su una proposta della Commissione intesa a modificare gli atti costitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario (GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4).

30. invita la Commissione a intraprendere uno studio globale sulle attività attualmente svolte dai vari organismi della Comunità, che potrebbero sovrapporsi o perseguire gli stessi obiettivi, al fine di proporre soluzioni adeguate, inclusa l'eventuale fusione di alcune agenzie; rileva che la Commissione ha indicato una possibile sovrapposizione tra il CEDEFOP e la Fondazione europea nel campo della formazione professionale e tra la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'Agenzia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro ⁽¹⁾;
31. invita inoltre la Commissione, in linea con la sua proposta sulla governance europea mirata a concentrare le sue attività sulle funzioni di base, a includere nel suo programma d'azione proposte che permettano di garantire che si eviti la sovrapposizione tra le attività dei suoi servizi e quelle della agenzie;

⁽¹⁾ Si veda il documento di lavoro della DG Bilanci sui costi di gestione e i conti analitici delle agenzie decentrate.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****sul discarico da dare al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001**

(2003/418/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2001, corredata delle risposte della Fondazione ⁽¹⁾ (C5-0597/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0089/2003),
 - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
 - visti l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1365/75 ⁽²⁾ del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 1947/93 ⁽³⁾ del Consiglio, e l'articolo 185 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽⁴⁾,
 - visti l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0079/2003),
1. concede al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001;
 2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 57.⁽²⁾ GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.⁽³⁾ GU L 181 del 23.7.1993, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

RISOLUZIONE

del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2001, corredata delle risposte della Fondazione ⁽¹⁾ (C5-0597/2002),
- vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0089/2003),
- visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
- visti l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1365/75 ⁽²⁾ del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 1947/93 ⁽³⁾ del Consiglio, e l'articolo 185 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽⁴⁾,
- visti l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0079/2003),
- A. considerando che nel suo programma di lavoro per il 2001, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino) si era posta l'obiettivo di sviluppare e realizzare un numero minore ma più sostanziale di programmi di ricerca, di rafforzare il ruolo della Fondazione quale foro di discussione, di elaborare una strategia di comunicazione coerente, di aumentare la responsabilità per il proprio operato nonché la trasparenza e l'efficacia sul piano dei costi e di tener conto degli importanti cambiamenti in seno all'Unione europea;
- B. considerando che il 10 aprile 2002 ha concesso al consiglio ⁽⁵⁾ di amministrazione della Fondazione il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e, nel contempo:
 - ha espresso preoccupazione per il volume degli stanziamenti riportati dal 2000 al 2001 e ha esortato la Fondazione ad adottare misure volte ad assicurare un migliore monitoraggio dell'esecuzione del suo bilancio, allo scopo di ridurre al minimo i riporti e la soppressione di stanziamenti;
 - ha invitato la Fondazione ad adottare misure volte a garantire che si ponga rimedio a tutte le lacune nei sistemi contabili utilizzati in tempo utile per il discarico 2001;
 - ha espresso rammarico per l'eccessivo ricorso della Fondazione ai conti di anticipazione;
- C. considerando che la Corte dei conti ha ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2001 e circa la sostanziale legittimità e regolarità delle sottostanti operazioni;

⁽¹⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 57

⁽²⁾ GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 181 del 23.7.1993, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 158 del 17.6.2002, pag. 55.

1. prende nota del seguente prospetto contabile della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro:

Conto di gestione degli esercizi 2001 e 2000

(1 000 EUR)

	2001	2000
Entrate riscosse nell'esercizio		
Sovvenzioni della Commissione	14 958	14 700
Entrate varie	16	212
Proventi finanziari	96	29
Totale entrate (a)	15 070	14 941
Spese di bilancio dell'esercizio		
<i>Personale — Titolo I del bilancio</i>		
Pagamenti	7 583	7 057
Stanziamanti riportati	190	146
<i>Amministrazione — Titolo II del bilancio</i>		
Pagamenti	854	1 123
Stanziamanti riportati	245	248
<i>Attività operative — Titolo III del bilancio</i>		
Pagamenti	3 129	2 681
Stanziamanti riportati	3 148	3 183
Totale spese (b)	15 150	14 437
Risultato dell'esercizio (a-b) ⁽¹⁾	- 80	504
Saldo riportato dall'esercizio precedente	- 1 210	- 1 859
Stanziamanti riportati annullati	59	158
Entrate di reimpiego dell'esercizio 2000 non utilizzate	24	—
Differenze di cambio	- 2	- 14
Saldo dell'esercizio	- 1 209	- 1 210

Fonte: Dati della Fondazione — Queste tabelle presentano in forma sintetica i dati riportati nei rendiconti finanziari della Fondazione.

NB: i totali possono comportare differenze dovute agli arrotondamenti.

⁽¹⁾ Il saldo negativo del risultato dell'esercizio e dei capitali propri non rappresenta una perdita di capitale. Esso risulta dall'applicazione del regolamento finanziario in materia di entrate (vengono considerate soltanto le entrate effettivamente riscosse) e di spese (vengono considerati i pagamenti e gli stanziamenti riportati).

Controllo finanziario

2. osserva che la Corte dei conti è del parere che il tasso dei riporti di stanziamenti di funzionamento sia troppo elevato (3,5 milioni di euro) e che la Fondazione debba fare tutto il possibile per ridurre tale tasso; constata che il nuovo regolamento finanziario fornisce una base giuridica più idonea per i riporti di stanziamenti; si compiace comunque delle iniziative adottate dalla Fondazione al fine di ridurre il volume dei riporti;

3. osserva che la Fondazione considera il sistema contabile SI2 estremamente complicato e caratterizzato da numerosi difetti, punti deboli e instabilità; si rammarica che la Commissione abbia imposto alla Fondazione un sistema informatico e contabile (SI2) troppo complesso e apparentemente troppo sofisticato; invita la Commissione a garantire che l'agenzia disponga del personale necessario e del supporto tecnico per il buon funzionamento del sistema;
4. si rammarica che la Corte abbia rilevato numerosi casi in cui una stessa persona è stata abilitata a autorizzare gli impegni e i pagamenti, utilizzando il sistema di autorizzazione elettronico, svolgendo in tal modo le funzioni di gestore, ordinatore, controllore finanziario e contabile; osserva che la Corte dei conti deplora la prassi dell'attribuzione di diritti di «super-user» perché incompatibile con il principio della separazione delle funzioni; si compiace che la Fondazione abbia garantito che non viene più fatto ricorso a questa prassi;
5. si rammarica che la Fondazione non abbia pienamente rispettato le procedure di gara d'appalto per l'aggiudicazione di tutti i suoi contratti di servizi; ricorda che non si tratta solamente di una violazione del principio della parità di trattamento, ma che gli offerenti che sono stati penalizzati potrebbero intentare un'azione legale contro la Fondazione; esorta la Fondazione a garantire che per tutti i contratti vengano seguite le procedure di gara corrette;
6. riconosce che la Fondazione necessita di procedure finanziarie più flessibili e l'invita ad applicare quanto prima il nuovo regolamento finanziario e a trovare un giusto equilibrio tra la flessibilità e la responsabilità;

Valutazione esterna

7. si compiace della valutazione esterna e del progetto di piano d'azione che risponde alle raccomandazioni formulate nella valutazione; si congratula con la Fondazione per il giudizio complessivamente molto positivo; invita la Fondazione ad effettuare negli anni successivi un'analisi dell'efficacia delle misure adottate;
8. constata che la Fondazione sta rispettando gran parte delle scadenze fissate nel piano d'azione; richiama l'attenzione sui seguenti punti nella valutazione:
 - la necessità di riesaminare e di migliorare la cooperazione tra la Fondazione da un lato e la Commissione europea e il Parlamento europeo dall'altro,
 - la necessità di mettere in atto un sistema di verifica dei risultati di esecuzione della Fondazione,
 - la necessità di introdurre un numero maggiore di processi di controllo della qualità interni;

Valutazione globale

9. si congratula con la Fondazione per la qualità del lavoro svolto da personale altamente qualificato; auspica tuttavia che tale lavoro venga portato a conoscenza di un pubblico più ampio; si compiace tuttavia del miglioramento delle attività informative; riconosce che il ruolo principale dell'organizzazione è quello di contribuire al dibattito a livello europeo e accoglie favorevolmente le misure adottate dall'ufficio di collegamento di Bruxelles per migliorare i contatti con le istituzioni europee;
10. osserva che le spese amministrative rappresentano una quota elevata delle spese della Fondazione (titoli 1 e 2 del bilancio) ammontando a circa 10 milioni di euro nel bilancio 2003, mentre le spese di funzionamento (titolo 3) ammontano a circa 7 milioni di euro; constata che alla Fondazione vengono imposti molti dei sistemi operativi in uso presso la Commissione europea, sebbene essi siano più adatti a rispondere alle esigenze di un'amministrazione di grandi dimensioni piuttosto che a quelle di organizzazioni più piccole quali la Fondazione;
11. chiede alla Commissione di trarre vantaggio dalle competenze esistenti all'interno della Fondazione e di valutare i vantaggi sul piano dei costi dell'esternalizzazione di un numero maggiore di funzioni; invita la Commissione a riconsiderare l'opportunità di creare nuove agenzie esecutive qualora le funzioni previste possano essere affidati alle agenzie esistenti;

Considerazioni generali sugli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario

12. constata che in molte Agenzie vi è uno squilibrio tra le spese amministrative e le spese operative, in cui le spese amministrative superano le spese operative;
13. è del parere che a queste Agenzie vada affidato un maggior numero di funzioni operative tra cui, per esempio, l'esecuzione dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della sanità, evitando in tal modo la creazione di nuove agenzie esecutive da parte della Commissione; invita la Commissione a presentare proposte al riguardo al più tardi entro il 30 giugno 2003 e prima di procedere alla creazione di nuove agenzie esecutive;
14. ricorda la cessazione del controllo *ex-ante* indipendente delle Agenzie da parte del controllore finanziario della Commissione;
15. è preoccupato che l'assenza di verifiche esterne *ex-ante* delle operazioni finanziarie possa aumentare il rischio di irregolarità e di cattiva gestione; invita pertanto
 - la Corte dei conti ad aumentare il numero di controlli effettuati dai propri controllori;
 - le Agenzie a riesaminare approfonditamente e a modificare le rispettive procedure di esecuzione del bilancio, al fine di eliminare questo rischio;
16. invita le Agenzie a conformare quanto prima, e al più tardi entro il 1° luglio 2003, le relative procedure di esecuzione del bilancio ai requisiti del nuovo regolamento finanziario quadro ⁽¹⁾;
17. ricorda che le disposizioni finanziarie interne, che devono essere adottate dalle Agenzie, non devono discostarsi dal regolamento finanziario quadro, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia reso necessario da esigenze operative specifiche, e con l'autorizzazione preventiva della Commissione; chiede alla Corte dei conti di elaborare un parere su tutte le disposizioni finanziarie adottate dalle Agenzie che si discostano dal regolamento finanziario quadro;
18. sottolinea, in particolare, la rigida separazione delle funzioni di ordinatore e di contabile nonché il ruolo principale di quest'ultimo
 - a) nella definizione e nella validazione dei sistemi contabili,
 - b) nella tenuta della contabilità,
 - c) nella validazione dei sistemi definiti dall'ordinatore allo scopo di fornire informazioni contabili,
 - d) nella cooperazione con il contabile della Commissione,
 - e) nella preparazione e nella presentazione del rendiconto finanziario e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio;
19. sottolinea che gli ordinatori devono essere nominati dai consigli di amministrazione delle Agenzie sulla base di competenze specifiche comprovate da titoli di studio o da un'esperienza professionale equivalente; ricorda che essi non devono essere subordinati gerarchicamente agli ordinatori;
20. invita le Agenzie a rispettare integralmente le disposizioni del regolamento finanziario relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti; sottolinea che si deve ricorrere quanto più possibile alla procedura di gara d'appalto aperta, al fine di aumentare la trasparenza e di garantire la parità di trattamento dei potenziali partecipanti;
21. chiede alle Agenzie di controllare accuratamente la concessione di permessi per ragioni personali, al fine di garantire che siano rispettate le condizioni di trasparenza e separazione degli interessi;

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

22. ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni relative agli appalti pubblici non rischia solamente di pregiudicare gli interessi finanziari delle Agenzie, ma può anche costituire reato ai sensi della legge degli Stati membri;
23. chiede alla Corte dei conti di riferire alla prossima occasione se tutti gli organismi comunitari cooperino regolarmente con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e applichino senza restrizioni l'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF ⁽¹⁾; chiede inoltre alla Corte dei conti di valutare l'efficacia di tale cooperazione sulla scorta dei casi trattati fino ad ora;
24. constata che la Corte dei conti deplora la prassi dell'utilizzo dei diritti di «super-user» nei sistemi informatizzati (che permette alla stessa persona di svolgere le funzioni di gestore, ordinatore, controllore finanziario e contabile) perché incompatibile con il principio della separazione delle funzioni; invita tutte le Agenzie a garantire che non vengano più attribuiti diritti di «super-user»;
25. sottolinea che i sistemi informatizzati devono garantire l'esistenza di un «audit trail» completo per ciascuna operazione e per qualsiasi cambiamento apportato al sistema, in modo tale che sia possibile, in qualsiasi momento, individuare la natura del cambiamento e la persona che lo ha introdotto;
26. invita la Commissione, al fine di accelerare la preparazione dell'integrazione dei futuri Stati membri, a presentare proposte volte a favorire il miglioramento del funzionamento di questi organismi comunitari, a conseguire una maggiore efficacia attraverso un'analisi costi/benefici e a evitare qualsiasi inutile proliferazione di agenzie; indica che tali proposte potrebbero prevedere, per gli organismi cui sono affidati compiti simili, la creazione di consigli di amministrazione comuni;
27. ritiene escluso per motivi di efficienza e di costi che i consigli di amministrazione degli organismi comunitari vengano ulteriormente ingranditi nel corso dell'imminente ampliamento dell'Unione europea; è del parere che l'ampliamento offra una buona opportunità di ripensare radicalmente la composizione e il funzionamento di questi consigli di amministrazione che già sono normalmente ponderosi; chiede alla Commissione di presentare, entro e non oltre il 31 luglio 2003, idonee proposte per una modifica in tal senso dei regolamenti costitutivi degli organismi comunitari e di esaminare nel contempo anche la questione se non sarebbe possibile prevedere, per organismi cui sono affidati compiti simili, consigli di amministrazione comuni;
28. ricorda la constatazione della Corte dei conti ⁽²⁾ che sussiste il rischio che i direttori degli organismi comunitari diventino troppo dipendenti dalla Commissione; chiede pertanto alla Commissione di proporre entro e non oltre il 31 luglio 2003 una modifica dei regolamenti costitutivi delle agenzie che preveda che i direttori degli organismi comunitari possano in futuro essere designati solo con il parere conforme del Parlamento;
29. invita la Commissione a intraprendere uno studio globale sulle attività attualmente svolte dai vari organismi della Comunità, che potrebbero sovrapporsi o perseguire gli stessi obiettivi, al fine di proporre soluzioni adeguate, inclusa l'eventuale fusione di alcune agenzie; rileva che la Commissione ha indicato una possibile sovrapposizione tra il CEDEFOP e la Fondazione europea nel campo della formazione professionale e tra la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'Agenzia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro ⁽³⁾;
30. invita inoltre la Commissione, in linea con la sua proposta sulla governance europea mirata a concentrare le sue attività sulle funzioni di base, a includere nel suo programma d'azione proposte che permettano di garantire che si eviti la sovrapposizione tra le attività dei suoi servizi e quelle delle agenzie;

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽²⁾ Parere n. 10/2002 della Corte dei conti su una proposta della Commissione intesa a modificare gli atti costitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario (GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4).

⁽³⁾ Si veda il documento di lavoro della DG Bilanci sui costi di gestione e i conti analitici delle agenzie decentrate.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****sul discarico da dare al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001**

(2003/419/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2001, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾ (C5-0596/2002),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0090/2003),
 - visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
 - visti l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2667/2000 ⁽²⁾ del Consiglio, del 5 dicembre 2000, e l'articolo 185 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
 - visti l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0079/2003),
1. concede al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2001;
 2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

RISOLUZIONE

del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2001, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾ (C5-0596/2002),
- vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0090/2003),
- visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
- visti l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2667/2000 ⁽²⁾ del Consiglio, del 5 dicembre 2000, e l'articolo 185 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾,
- visti l'articolo 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0079/2003),
- A. considerando che nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 2000 ⁽⁴⁾ la Corte dei conti ha concluso che l'Agenzia ha dimostrato un elevato livello di efficienza per quanto riguarda l'amministrazione e la gestione finanziaria, con il risultato che l'Agenzia ha conseguito gli obiettivi più ambiziosi che si era posta per il suo primo anno di attività nei settori dell'energia, degli alloggi, dei trasporti e dell'agricoltura;
- B. considerando che nella stessa relazione la Corte ha formulato una serie di raccomandazioni per l'Agenzia relative alla necessità di introdurre un sistema informatizzato di contabilità di bilancio affidabile e di mettere a punto un programma settoriale pratico conforme alle priorità definite, affinché l'Agenzia non disperda i suoi sforzi, e ha richiesto l'attuazione, in cooperazione con la Commissione, di una strategia a medio e lungo termine volta a garantire la sostenibilità degli investimenti finanziati;
- C. considerando che il 10 aprile 2002 ha concesso ⁽⁵⁾ al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sulla base della relazione della Corte dei conti, ma nel contempo:
 - ha sottolineato la necessità di svolgere indagini adeguate compresa, eventualmente, una valutazione interna da parte dell'Ufficio europeo antifrode (OLAF) su qualsiasi sospetto fondato di cattiva gestione e corruzione in relazione a investimenti a favore di centrali elettriche in Kosovo;
 - ha esortato il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Kosovo e la Commissione ad adottare le misure necessarie, in collaborazione con l'UNMIK, al fine di garantire lo sviluppo di una politica sostenibile e di un quadro regolamentare adeguato per consentire il miglioramento del sistema di riscossione fiscale del Kosovo per permettere al paese di aumentare le entrate di bilancio e di conseguire la sostenibilità di bilancio;

⁽¹⁾ GU C 326 del 27.12.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 359 del 15.12.2001.

⁽⁵⁾ GU L 158 del 17.6.2002, pag. 62.

- ha constatato che la voce principale nel bilancio dell'Agenzia era quella relativa alla riabilitazione del settore energetico e che questo settore richiede un'attenzione particolare in considerazione delle frequenti interruzioni di corrente; ha invitato l'UNMIK a effettuare un audit della gestione della liquidità e delle procedure di appalto presso la società elettrica del Kosovo;
- D. considerando che la Corte dei conti ha ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2001 e circa la sostanziale legittimità e regolarità delle sottostanti operazioni;
1. prende nota del seguente prospetto contabile dell'Agenzia europea per la ricostruzione:

Conto di gestione degli esercizi 2001 e 2000

(1 000 EUR)

	2001	2000
Entrate percepite nel corso dell'esercizio		
Sovvenzione della Commissione	517 633 ⁽¹⁾	257 933
Proventi finanziari	2 915	680
Entrate varie	135	175
Fondi di contropartita	5 787	
Totale entrate (a)	526 469	258 788
Spese dell'esercizio a carico del bilancio		
<i>Personale — Titolo I del bilancio</i>		
Pagamenti	13 418	4 633
Stanziamanti riportati	337	131
<i>Amministrazione — Titolo II del bilancio</i>		
Pagamenti	5 908	2 077
Stanziamanti riportati	1 217	1 670
<i>Attività operative — Titolo III del bilancio</i>		
Pagamenti	140 309	139 786
Saldo degli stanziamenti disponibili per impegni	187 036	119 733
Stanziamanti riportati di diritto al 2002	176 863	
Totale spese (b)	525 088	268 030
Risultato dell'esercizio (a-b) ⁽²⁾	1 381	- 9 241
Saldo riportato dall'esercizio precedente	- 35 768	0
Pagamenti per conto della Commissione (TAFKO)	- 70 050	- 26 861
Annullamento di stanziamenti di pagamento del 2000	31 061	0
Stanziamanti riportati dal 2000 annullati (Titoli I e II)	254	0
Differenze di cambio	- 5	334
Saldo dell'esercizio	- 73 127	- 35 768

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Dati dell'Agenzia. Queste tabelle presentano in forma sintetica i dati forniti nei rendiconti finanziari dell'Agenzia.

⁽¹⁾ Di cui 70 050 278 euro ricevuti per pagare impegni assunti precedentemente dalla Commissione, i cui pagamenti sono gestiti dall'Agenzia.⁽²⁾ Il saldo negativo del risultato e dei capitali propri non costituisce una perdita di capitale. Esso deriva dall'applicazione del regolamento finanziario per quanto riguarda le entrate (solo quelle riscosse) e le spese (pagamenti e stanziamenti riportati).

Gestione finanziaria — esecuzione del bilancio

2. osserva che, nella seconda metà del 2001, l'Agenzia ha installato il sistema contabile informatizzato SI2; prende atto, altresì, delle osservazioni dell'Agenzia circa i vantaggi e gli inconvenienti di questo sistema e, in particolare, del fatto che il sistema è pesante e complesso e richiede interventi molto lunghi e che l'interfaccia tra il sistema SI2 e il sistema contabile generale indebolisce la sicurezza del sistema;
3. esorta l'Agenzia, di concerto con la Commissione, a risolvere i problemi individuati dalla Corte derivanti dall'introduzione del sistema SI2 e a trovare soluzioni adeguate per ridurre la dipendenza dall'uso di strumenti informatici di supporto che finora sono utilizzati per ottenere un quadro preciso dell'esecuzione del bilancio;

Rendiconti finanziari

4. rileva che i rendiconti finanziari elaborati dall'Agenzia nel marzo 2002 contengono errori e che è stata la Corte a doverlo segnalare all'Agenzia affinché venisse prodotta una versione corretta dei rendiconti il 4 ottobre 2002;
5. si attende che l'Agenzia adotti tutte le misure necessarie per evitare che questa situazione si riproduca;

Applicazione delle disposizioni finanziarie

6. invita l'Agenzia a rispettare le disposizioni del regolamento finanziario e le osservazioni della Corte e a emettere, in modo sistematico, ordini di riscossione per le somme dovute all'Agenzia;
7. riconosce che nel 2001 l'Agenzia è stata chiamata a operare in circostanze difficili e che il 2001 è stato un anno di transizione per quanto riguarda il servizio del controllo finanziario; si rammarica tuttavia profondamente del fatto che la Commissione abbia esercitato sull'Agenzia una forte pressione affinché firmasse contratti mediante trattativa privata con esperti; sottolinea che il Controllore finanziario ha deplorato l'inadeguatezza delle procedure seguite per l'aggiudicazione di tali contratti e che, in uno dei casi, ha espresso seri dubbi circa la giustificazione della retribuzione proposta; prende atto che, nel caso in questione, è stata versata una retribuzione mensile di oltre 25 000 euro;
8. chiede alla Commissione di avviare un'indagine amministrativa per accertare eventuali responsabilità per la cattiva gestione e, se del caso, avviare una procedura disciplinare; si attende che la Commissione riferisca alla commissione competente di questo Parlamento nel quadro della relazione di controllo;
9. invita inoltre l'Agenzia e la Commissione a garantire in futuro, nell'ambito del ricorso a esperti, il rispetto delle relative disposizioni del regolamento finanziario, nella massima trasparenza; sottolinea che circostanze eccezionali non dovrebbero in alcun caso comportare il mancato rispetto delle disposizioni finanziarie; insiste sul fatto che, qualora si verificassero tali circostanze eccezionali, l'autorità di scarico dovrebbe essere immediatamente e pienamente informata;

Il programma alloggi

10. si compiace del fatto che l'Agenzia sia stata in grado di superare del 4 % il suo obiettivo relativo alla ricostruzione delle abitazioni; è del parere che, in linea con le osservazioni della Corte dei conti al riguardo, l'Agenzia dovrebbe migliorare le sue modalità di funzionamento per quanto riguarda la selezione dei lavori da svolgere, affinché la sua azione risponda nel modo più efficace alle esigenze che intende soddisfare; invita inoltre l'Agenzia a esaminare le modalità per garantire la scelta delle soluzioni più efficaci per quanto riguarda la sua azione negli altri settori d'attività prioritari;

Seguito dato alle precedenti osservazioni della Corte

11. si congratula con l'Agenzia per la valutazione complessivamente positiva della Corte dei conti per quanto riguarda il seguito dato dall'Agenzia alle sue osservazioni concernenti l'esercizio finanziario precedente; prende atto delle osservazioni relative ai problemi nel settore dell'energia;

12. esprime profonda preoccupazione per il fatto che proprio nel settore dell'energia l'OLAF ha svolto indagini su un caso di frode per un importo di circa 4,5 milioni di euro (4,2 milioni di dollari USA) destinato alla stabilizzazione del sistema elettrico del Kosovo; constata che le indagini sono state concluse nel dicembre 2002;
13. si compiace del fatto che, il 5 dicembre 2002, l'OLAF abbia dichiarato di esser riuscito a garantire il rientro nel bilancio del Kosovo di 3,2 milioni di dollari di tali fondi e l'avvio delle procedure per il recupero del saldo; osserva altresì che il principale sospetto per tale frode è stato arrestato in Germania e consegnato alla giustizia;
14. chiede all'OLAF di informarlo in modo esauriente su questo caso;
15. invita l'Agenzia e la Commissione, in stretta cooperazione con l'UNMIK, a fare tutto quanto è in loro potere per tutelare gli interessi finanziari della Comunità e per evitare che casi analoghi si riproducano in futuro; invita il Direttore dell'Agenzia ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare un monitoraggio sistematico di tutti i progetti nel settore dell'energia finanziati dall'Unione europea;
16. invita la Commissione a informare in modo esaustivo il Parlamento sulle misure disciplinari che potrebbero essere necessarie in questo caso;
17. prende atto della valutazione globale effettuata dall'Agenzia nel 2002 per quanto riguarda l'uso ottimale dei fondi nel settore energetico in Kosovo; si attende che l'Agenzia informi la sua commissione competente nel contesto della relazione di verifica sul discarico per l'esercizio 2001 sui progressi realizzati e su tutte le misure adottate, in cooperazione con l'UNMIK, la KEK (la società elettrica del Kosovo) e i responsabili esterni del controllo, in particolare in relazione al recupero crediti da parte della KEK, al fine di giungere alla sostenibilità a lungo termine degli investimenti nel settore energetico;
18. invita la Commissione a proporre la graduale riduzione dei futuri stanziamenti dell'Unione europea a favore del settore energetico in Kosovo qualora permanga l'attuale situazione caratterizzata da frodi, cattiva gestione e perdita di entrate;
19. constata che l'Agenzia attribuisce la responsabilità delle frodi e della cattiva gestione nel settore energetico all'UNMIK e alla KEK; riconosce che allorché i fondi vengono incanalati tramite un organismo intermediario può essere difficile monitorarli e controllarli; si chiede tuttavia se l'Agenzia possa essere sollevata da ogni responsabilità visto che dopo tutto essa è responsabile della gestione e del controllo degli stanziamenti dell'Unione europea che sono stati erogati;

Altre proposte

20. invita la Commissione a presentare proposte volte a favorire un migliore funzionamento dell'Agenzia e a garantire una sua maggiore efficacia attraverso un'analisi costi/benefici e a valutare, in tale contesto, se la frammentazione territoriale dei vari uffici dell'Agenzia sia la soluzione più idonea dal punto di vista del suo funzionamento; invita ad accrescere la cooperazione e il coordinamento tra l'Agenzia, l'UNMIK e la Commissione; invita l'Agenzia a definire un piano globale per il monitoraggio dei progetti sovvenzionati e per la valutazione della loro coerenza rispetto alla politica dell'UE per la regione;
21. invita la Commissione e l'Agenzia a procedere sulla via del rafforzamento dell'assistenza dell'Unione europea ai progetti di sviluppo istituzionale;
22. insiste sulla necessità che la relazione annuale dell'Agenzia sia presentata al Parlamento europeo entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno; si attende che l'Agenzia tenga debitamente conto delle raccomandazioni del Parlamento illustrate nella sua risoluzione;

Considerazioni generali sugli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario

23. constata che in molte Agenzie vi è uno squilibrio tra le spese amministrative e le spese operative, in cui le spese amministrative superano le spese operative;

24. è del parere che a queste Agenzie vada affidato un maggior numero di funzioni operative tra cui, per esempio, l'esecuzione dei programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della sanità, evitando in tal modo la creazione di nuove agenzie esecutive da parte della Commissione; invita la Commissione a presentare proposte al riguardo al più tardi entro il 30 giugno 2003 e prima di procedere alla creazione di nuove agenzie esecutive;
25. ricorda la cessazione del controllo ex-ante indipendente delle Agenzie da parte del controllore finanziario della Commissione;
26. è preoccupato che l'assenza di verifiche esterne ex-ante delle operazioni finanziarie possa aumentare il rischio di irregolarità e di cattiva gestione; invita pertanto
 - la Corte dei conti ad aumentare il numero di controlli effettuati dai propri controllori;
 - le Agenzie a riesaminare approfonditamente e a modificare le rispettive procedure di esecuzione del bilancio, al fine di eliminare questo rischio;
27. invita le Agenzie a conformare quanto prima, e al più tardi entro il 1° luglio 2003, le relative procedure di esecuzione del bilancio ai requisiti del regolamento finanziario quadro ⁽¹⁾;
28. ricorda che le disposizioni finanziarie interne, che devono essere adottate dalle Agenzie, non devono discostarsi dal regolamento finanziario quadro, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia reso necessario da esigenze operative specifiche, e con l'autorizzazione preventiva della Commissione; chiede alla Corte dei conti di elaborare un parere su tutte le disposizioni finanziarie adottate dalle Agenzie che si discostano dal regolamento finanziario quadro;
29. sottolinea, in particolare, la rigida separazione delle funzioni di ordinatore e di contabile nonché il ruolo principale di quest'ultimo
 - a) nella definizione e nella validazione dei sistemi contabili,
 - b) nella tenuta della contabilità,
 - c) nella validazione dei sistemi definiti dall'ordinatore allo scopo di fornire informazioni contabili,
 - d) nella cooperazione con il contabile della Commissione,
 - e) nella preparazione e nella presentazione del rendiconto finanziario e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio;
30. sottolinea che gli ordinatori devono essere nominati dai consigli di amministrazione delle Agenzie sulla base di competenze specifiche comprovate da titoli di studio o da un'esperienza professionale equivalente; ricorda che essi non devono essere subordinati gerarchicamente agli ordinatori;
31. invita le Agenzie a rispettare integralmente le disposizioni del regolamento finanziario relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti; sottolinea che si deve ricorrere quanto più possibile alla procedura di gara d'appalto aperta, al fine di aumentare la trasparenza e di garantire la parità di trattamento dei potenziali partecipanti;
32. chiede alle Agenzie di controllare accuratamente la concessione di permessi per ragioni personali, al fine di garantire che siano rispettate le condizioni di trasparenza e separazione degli interessi;
33. ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni relative agli appalti pubblici non rischia solamente di pregiudicare gli interessi finanziari delle Agenzie, ma può anche costituire reato ai sensi della legge degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

34. chiede alla Corte dei conti di riferire alla prossima occasione se tutti gli organismi comunitari cooperino regolarmente con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e applichino senza restrizioni l'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF ⁽¹⁾; chiede inoltre alla Corte dei conti di valutare l'efficacia di tale cooperazione sulla scorta dei casi trattati fino ad ora;
35. constata che la Corte dei conti deplora la prassi dell'utilizzo dei diritti di «super-user» nei sistemi informatizzati (che permette alla stessa persona di svolgere le funzioni di gestore, ordinatore, controllore finanziario e contabile) perché incompatibile con il principio della separazione delle funzioni; invita tutte le Agenzie a garantire che non vengano più attribuiti diritti di «super-user»;
36. sottolinea che i sistemi informatizzati devono garantire l'esistenza di un «audit trail» completo per ciascuna operazione e per qualsiasi cambiamento apportato al sistema, in modo tale che sia possibile, in qualsiasi momento, individuare la natura del cambiamento e la persona che lo ha introdotto;
37. invita la Commissione, al fine di accelerare la preparazione dell'integrazione dei futuri Stati membri, a presentare proposte volte a favorire il miglioramento del funzionamento di questi organismi comunitari, a conseguire una maggiore efficacia attraverso un'analisi costi/benefici e a evitare qualsiasi inutile proliferazione di agenzie; indica che tali proposte potrebbero prevedere, per gli organismi cui sono affidati compiti simili, la creazione di consigli di amministrazione comuni;
38. ritiene escluso per motivi di efficienza e di costi che i consigli di amministrazione degli organismi comunitari vengano ulteriormente ingranditi nel corso dell'imminente ampliamento dell'Unione europea; è del parere che l'ampliamento offra una buona opportunità di ripensare radicalmente la composizione e il funzionamento di questi consigli di amministrazione che già sono normalmente ponderosi; chiede alla Commissione di presentare, entro e non oltre il 31 luglio 2003, idonee proposte per una modifica in tal senso dei regolamenti costitutivi degli organismi comunitari e di esaminare nel contempo anche la questione se non sarebbe possibile prevedere, per organismi cui sono affidati compiti simili, consigli di amministrazione comuni;
39. ricorda la constatazione della Corte dei conti ⁽²⁾ che sussiste il rischio che i direttori degli organismi comunitari diventino troppo dipendenti dalla Commissione; chiede pertanto alla Commissione di proporre entro e non oltre il 31 luglio 2003 una modifica dei regolamenti costitutivi delle agenzie che preveda che i direttori degli organismi comunitari possano in futuro essere designati solo con il parere conforme del Parlamento;
40. invita la Commissione a intraprendere uno studio globale sulle attività attualmente svolte dai vari organismi della Comunità, che potrebbero sovrapporsi o perseguire gli stessi obiettivi, al fine di proporre soluzioni adeguate, inclusa l'eventuale fusione di alcune agenzie; rileva che la Commissione ha indicato una possibile sovrapposizione tra il CEDEFOP e la Fondazione europea nel campo della formazione professionale e tra la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'Agenzia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro ⁽³⁾;
41. invita inoltre la Commissione, in linea con la sua proposta sulla governance europea mirata a concentrare le sue attività sulle funzioni di base, a includere nel suo programma d'azione proposte che permettano di garantire che si eviti la sovrapposizione tra le attività dei suoi servizi e quelle delle agenzie.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽²⁾ Parere n. 10/2002 della Corte dei conti su una proposta della Commissione intesa a modificare gli atti costitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario (GU C 285 del 21.11.2002, pag.4).

⁽³⁾ Si veda il documento di lavoro della DG Bilanci sui costi di gestione e i conti analitici delle agenzie decentrate.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**dell'8 aprile 2003****sulla concessione del discarico alla Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio finanziario 2001****(2003/420/CECA)**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la relazione della Corte dei conti europea sul rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 2001 ⁽¹⁾,
 - vista la relazione annuale e dichiarazione di affidabilità relative alla CECA per l'esercizio finanziario 2001, corredate delle risposte della Commissione [C5-0556/2002 ⁽²⁾],
 - visto il trattato CECA, in particolare l'articolo 78 octavo,
 - visti l'articolo 93, 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0068/2003),
1. concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per le cifre relative all'esecuzione del bilancio operativo per l'esercizio 2001, figuranti in appresso;
 2. presenta le sue osservazioni nella risoluzione allegata;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

Il Presidente

Pat COX

⁽¹⁾ GU C 158 del 3.7.2002, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 302 del 5.12.2002.

RISOLUZIONE

del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione di concedere il discarico alla Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio finanziario 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti l'articolo 78 octavo e 97 del trattato CECA,
- visto il Protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, concordato a Nizza il 26 febbraio 2001 ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 89, paragrafo 7 del Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾, e l'articolo 147, paragrafo 1 del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ⁽³⁾ in virtù dei quali «le istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico»,
- vista la relazione finanziaria della CECA per l'esercizio 2001, pubblicata dalla Direzione generale per gli affari economici e finanziari della Commissione europea (Servizio «Operazioni finanziarie») ⁽⁴⁾,
- vista la relazione della Corte dei conti europea sul rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 2001 ⁽⁵⁾,
- vista la relazione annuale e dichiarazione di affidabilità relative alla CECA per l'esercizio finanziario 2001, corredate delle risposte della Commissione [C5-0556/2002 ⁽⁶⁾],
- vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il quadro post-CECA, approvata il 21 novembre 2001 nell'ambito del «trilogo» sulla procedura di bilancio (Consiglio dell'Unione europea) ⁽⁷⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 7 marzo 2003 (C5-0087/2003),
- viste le risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 1998 e del 21 giugno 1999 ⁽⁸⁾ sulla scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 27 febbraio 2002 sulle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e sul Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio ⁽⁹⁾ volta a disciplinare la gestione della «CECA in liquidazione» fino all'entrata in vigore del trattato di Nizza nonché le relative dichiarazioni della Commissione e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio ⁽¹⁰⁾,
- vista la decisione del Consiglio del 1° febbraio 2003 sulla fissazione delle disposizioni per l'esecuzione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sulle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e sul Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 80 del 10.3.2001, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ ISBN 92-894-3735-9.

⁽⁵⁾ GU C 158 del 3.7.2002, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU C 302 del 5.12.2002.

⁽⁷⁾ SN 4609/01, Riv. 1.

⁽⁸⁾ GU C 247 del 7.8.1998, pag. 5 e GU C 190 del 7.7.1999, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

⁽¹⁰⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 60.

⁽¹¹⁾ GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22.

- vista la decisione del Consiglio del 1° febbraio 2003 sulla fissazione di linee direttrici finanziarie pluriennali per la gestione del patrimonio della CECA in liquidazione e, al termine della liquidazione stessa, del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾,
 - vista la decisione del Consiglio del 1° febbraio 2003 sulla fissazione di linee direttrici tecniche pluriennali per il Programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio ⁽²⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato consultivo CECA, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Scadenza del trattato CECA — attività finanziarie dopo il 2002» (COM(2000) 518),
 - vista la relazione di seguito del 3 febbraio 2003 sulla sua risoluzione in ordine all'esecuzione del bilancio della CECA per l'esercizio 2000, presentata dalla Commissione,
 - visti gli articoli 93, 93 bis e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0068/2003),
- A. considerando che, in vista della scadenza del trattato CECA, dal 1997 quest'ultima ha cessato di erogare nuovi prestiti sui fondi raccolti e che nel 2001, come già nell'anno precedente, non ha svolto alcuna attività di assunzione di prestiti, anche se al 31 dicembre 2001 i debiti in essere ammontavano a 1 150 milioni di EUR sui fondi raccolti e 117 milioni di EUR sui fondi propri,
- B. considerando che nel 2001 la CECA ha continuato a finanziare la ricerca e il ricollocamento di lavoratori, mediante impegni aggiuntivi per 77 milioni di EUR a favore della ricerca e 80 milioni di EUR per il ricollocamento a titolo del proprio bilancio operativo, e con ulteriori impegni per 27 milioni di EUR a favore del programma Rechar che prevede misure sociali nel settore carbonifero,
- C. considerando che dal 1° gennaio 1998 la Commissione ha fissato allo 0 % il prelievo CECA sui prodotti del carbone e dell'acciaio, che fino a quel momento costituiva una delle principali risorse del bilancio della CECA,
- D. considerando che le principali fonti di finanziamento della CECA sono frattanto costituite dal saldo netto di gestione dei vari accantonamenti e posizioni e dall'annullamento di impegni non eseguiti,
- E. considerando che il rendiconto finanziario della CECA, in declino dal 1997, ha registrato nel 2001 rispetto al 2000 un calo di 684 milioni di EUR, con crediti verso banche e clienti pari al 48,2 % dell'attivo totale,
- F. considerando che il costo delle operazioni finanziarie è passato da 24 a 12 milioni di EUR, mentre, per quanto riguarda le entrate, gli interessi riscossi hanno subito una diminuzione da 249 a 215 milioni di EUR, le entrate da operazioni finanziarie sono passate da 26 a 19 milioni di EUR e quelle relative al bilancio operativo CECA sono diminuite da 75 a 65 milioni di EUR,
- G. considerando che al 23 luglio 2002 i prestiti in essere non garantiti da uno Stato membro potevano essere coperti al 100 % dalla riserve e che, al 31 dicembre 2001, tali prestiti ammontavano a 580 milioni di EUR e venivano coperti al 100 % dal Fondo di garanzia,
- H. considerando che al 23 luglio 2002 gli importi gestiti dalla CECA ammontavano a 1,6 miliardi di EUR e gli accantonamenti e le riserve a circa 945 milioni di EUR,

⁽¹⁾ GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 29 del 5.2.2003, pag. 28.

- I. considerando che la risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione approvata ad Amsterdam il 16/17 giugno 1997 e la summenzionata risoluzione del Consiglio europeo del 21 giugno 1999 sul futuro della CECA chiedono che gli introiti derivanti dagli accantonamenti vengano impiegati per finanziare un fondo di ricerca su attività collegate all'industria del carbone e dell'acciaio,
- J. considerando che il saldo restante detratto il rimborso del debito in essere va considerato come parte delle «risorse proprie» del bilancio UE, le quali dovrebbero fruttare un interesse annuo di circa 60 milioni di EUR, da destinare alla ricerca collegata alle industrie del settore siderurgico fuori dall'ambito dei programmi quadro di ricerca,
- K. considerando che la scadenza del trattato CECA al 23 luglio 2002 ha comportato automaticamente la soppressione totale del regime giuridico e delle procedure della CECA nonché lo scioglimento del Comitato consultivo istituito da tale trattato,
- L. considerando che la relazione annuale della CECA per l'esercizio 2001 è stata approvata dalla Corte dei conti il 6 giugno 2002,
- M. considerando che la Corte dei conti giunge alla conclusione che il rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 2001 fornisce una visione equa e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della CECA a tale data nonché dei risultati delle sue attività nell'esercizio finanziario conclusosi alla stessa data,
- N. considerando che la Corte dei conti afferma che la legalità e la regolarità delle transazioni sono in generale adeguatamente garantite e che pertanto propone una dichiarazione di affidabilità positiva,
- 1. accoglie favorevolmente i progressi compiuti nella chiusura graduale delle attività della CECA, in particolare la decisione summenzionata dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 27 febbraio 2002 che ha creato la base giuridica necessaria per la «CECA in liquidazione» fino all'entrata in vigore del trattato di Nizza il 1° febbraio 2003;
- 2. esorta espressamente la Commissione a pubblicare un opuscolo che riassume il lavoro svolto dalla CECA dalle sue origini; ritiene che tale documento dovrebbe essere disponibile nelle lingue ufficiali entro la fine del 2003;
- 3. esorta altresì la Commissione a pubblicare entro la fine del 2003 una valutazione globale delle attività di ricerca originariamente finanziate dalla CECA, in particolare una valutazione del programma di ricerca per il carbone e dei criteri proposti per la selezione di nuovi progetti di ricerca in tale settore, come è già stato fatto per il settore siderurgico; considera tali valutazioni una base importante per le attività del nuovo fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio proposto;
- 4. prende atto del fatto che, dopo il 23 luglio 2002, il 100 % dei debiti in essere non garantiti da uno Stato membro è coperto dalle riserve CECA e approva la strategia di prudente gestione finanziaria della CECA, adottata dalla Commissione fino alla scadenza del trattato; rileva che ciò vale di conseguenza per la «CECA in liquidazione»;
- 5. rileva i progressi compiuti per quanto riguarda la riduzione delle spese amministrative, riportati nel documento intitolato: «Scadenza del trattato CECA: impatto sui costi amministrativi della Commissione» (presentato dal Commissario Schreyer alla commissione per il controllo dei bilanci l'8 marzo 2001); chiede però un aggiornamento di queste informazioni e proiezioni ed invita la Commissione ad informarlo regolarmente del risultato della sua Strategia politica annuale per quanto riguarda il ricollocamento del personale incaricato dell'amministrazione delle attività della CECA ovvero della «CECA in liquidazione»;
- 6. accoglie con favore i progressi compiuti per quanto riguarda il trasferimento al Comitato economico e sociale delle esperienze maturate a livello CECA, in particolare l'istituzione il 24 ottobre 2002 di una nuova «commissione consultiva per il mutamento industriale» nell'ambito del Comitato

economico e sociale, composta da membri del comitato stesso e da delegati delle organizzazioni di categoria rappresentative del settore del carbone e dell'acciaio e degli altri ambiti collegati, la cui seduta costitutiva si è tenuta il 28 novembre 2002; invita tale commissione consultiva a mettere regolarmente a disposizione, nelle lingue ufficiali, i risultati delle sue consultazioni;

7. si compiace della conclusione positiva dei negoziati con i paesi candidati sulle condizioni per la loro partecipazione al nuovo fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, in funzione del volume delle loro risorse minerarie e con un pagamento scaglionato per tener conto delle rispettive situazioni economiche, e invita la Commissione a tenerlo regolarmente informato sull'applicazione di tali risultati;
8. invita la Commissione a sottoporre a un esame sistematico entro la fine del 2003 tutti gli impegni non eseguiti e giacenti e a cancellare tutti gli importi in relazione ai quali non si prevedono movimenti;
9. invita la Commissione a fornire senza indugio una spiegazione in merito ai ritardi nel miglioramento della situazione contabile relativa ai prestiti erogati ai funzionari, con particolare riferimento alla mancata presentazione delle relazioni promesse per la fine del 2001 nelle sue risposte al punto 22 della relazione annuale della Corte dei conti sulla CECA relativa all'esercizio finanziario 2000 ⁽¹⁾ e, ancora, per l'autunno 2002 nelle risposte ai punti 14 e 15 della relazione annuale della Corte dei conti relativa alla CECA per l'esercizio finanziario 2001;
10. accoglie con favore l'introduzione di un sistema di misurazione delle prestazioni da parte della Commissione per ottenere dati comparativi in merito al rendimento e si aspetta che tali dati vengano pubblicati nelle prossime relazioni finanziarie della CECA e della CECA in liquidazione;
11. esorta nuovamente la Commissione a garantire la massima trasparenza nella divulgazione di dati che potrebbero essere rilevanti ai fini della determinazione del valore del patrimonio CECA;
12. sottolinea che il Parlamento continuerà a monitorare l'effettivo uso del denaro dei contribuenti, in particolare ai fini della ricerca nel settore del carbone e dell'acciaio, anche dopo la liquidazione della CECA.

⁽¹⁾ GU C 366 del 20.12.2001, pag. 1.

ALLEGATO

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA CECA AL 31 DICEMBRE 2001 ⁽¹⁾

ATTIVO

(Importi espressi in EUR)

	31 dicembre 2001	31 dicembre 2000
Disponibilità presso banche centrali	63 130	84 650
Crediti verso banche	497 195 024	645 009 949
Crediti verso clienti	1 087 591 599	1 501 804 675
Obbligazioni ed altri titoli	1 613 101 204	1 723 746 372
Attività materiali e immateriali	0	0
Altre attività	7 092 794	5 170 347
Conti di regolarizzazione	82 534 005	96 173 610
Totale attivo	3 287 577 756	3 971 989 603
Impegni fuori bilancio	310 674 984	430 881 628

PASSIVO

(Importi espressi in EUR)

	31 dicembre 2001	31 dicembre 2000
DEBITI VERSO TERZI		
Debiti verso banche	604 294 572	981 630 568
Debiti rappresentati da titoli	836 250 262	1 062 076 396
Altre passività	301 104	7 494 034
Conti di regolarizzazione	78 061 265	91 947 305
Totale dei debiti verso terzi	1 518 907 203	2 143 148 303
Bilancio operativo CECA	530 720 948	835 516 282
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		
Fondo di garanzia	580 000 000	565 000 000
Accantonamenti per grandi rischi	6 000 000	17 000 000
Altri accantonamenti	150 699 271	158 663 347
Totale degli accantonamenti	736 699 271	740 663 347
Bilancio finanziamento della ricerca carbone acciaio	240 000 000	0
RISERVE ED UTILI		
Riserva speciale	118 000 000	176 055 284
Ex Fondo pensioni	40 000 000	74 577 321
Attivi del Fondo di ricerca carbone e acciaio	92 632 605	0
Utili riportati	2 029 066	213 454
Utile dell'esercizio	8 588 663	1 815 612
Totale delle riserve e degli utili	261 250 334	252 661 671
Totale passivo	3 287 577 756	3 971 989 603
Impegni fuori bilancio	300 196 287	426 626 265

⁽¹⁾ GU C 158 del 3.7.2002, pag. 2.

CONTO PROFITTI E PERDITE PER L'ESERCIZIO CONCLUSOSI IL 31 DICEMBRE 2001 ⁽¹⁾*(Importi espressi in EUR)*

COSTI	31 dicembre 2001	31 dicembre 2000
Interessi ed oneri assimilati	141 299 615	170 536 669
Oneri per commissioni	379 849	439 219
PERDITE SU OPERAZIONI FINANZIARIE		
Differenza di cambio	268 248	862 006
Minusvalenze effettive su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2 248 893	6 703 555
Rettifiche di valore su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6 760 668	2 960 265
Rettifiche di valore su azioni ed altri titoli a reddito variabile	3 072 877	13 920 110
Totale perdite su operazioni finanziarie	12 350 686	24 445 936
Spese generali di gestione	5 000 000	5 000 000
Rettifiche di valore su terreni e fabbricati	0	166 180
Altri oneri di gestione	1 711 089	315 884
Rettifiche di valore su crediti	4 743 980	12 590 342
Dotazione del fondo di garanzia	15 000 000	12 000 000
Dotazione degli altri accantonamenti per rischi ed oneri	2 057 973	17 134 135
Totale rettifiche di valore su crediti ed accantonamenti	21 801 953	41 724 477
Oneri straordinari	31 139	270 668
Impegni giuridici dell'esercizio	184 554 560	129 942 347
Dotazione Bilancio finanziamento della ricerca carbone e acciaio 2003	240 000 000	0
Totale dei costi	607 128 891	372 841 380
Utile dell'esercizio	8 588 663	1 815 612
Totale	615 717 554	374 656 992
RICAVI		
Interessi e ricavi assimilati	214 741 377	248 795 316
Oneri per commissioni	253 300	93 400
Proventi di operazioni finanziarie	19 075 670	26 444 507
Recupero di rettifiche di valore su crediti ed accantonamenti per eventuali passività e per impegni	63 955 793	14 155 711
Altri proventi di gestione	83 387	2 122 461
Proventi eccezionali	1 879 316	2 427 191
Proventi connessi al bilancio operativo CECA	64 523 231	74 618 406
Recupero sull'accantonamento per finanziamento del BOC	251 205 480	6 000 000
Totale dei ricavi	615 717 554	374 656 992

⁽¹⁾ GU C 158 del 3.7.2002, pag. 4.

ANALISI DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Esecuzione del bilancio operativo della CECA ⁽¹⁾

(Importi espressi in EUR)

	31 dicembre 2001	31 dicembre 2000
<i>Uscite</i>		
Spese amministrative	5 000 000	5 000 000
Impegni giuridici	184 554 560	129 942 347
Finanziamento dei bilanci operativi futuri	0	0
Totale	189 554 560	134 942 347
<i>Entrate</i>		
Prelievi	—	—
Ammende	4 540 000	—
Rimborso di bonifici d'interesse	826 462	1 955 203
Varie	1 158 428	1 035 599
Finanziamento dei bilanci operativi futuri	77 000 000	6 000 000
Annullamenti di impegni giuridici	57 998 341	71 627 605
Saldo netto dell'esercizio	48 031 329	54 323 940
Totale	189 554 560	134 942 347
Risultato dell'esecuzione di bilancio	0	0

Risultato dell'esercizio tenendo conto delle operazioni non contenute in bilancio ⁽²⁾

(Importi espressi in EUR)

Risultato	31.12.2001	31.12.2000
Risultato di gestione prima dei movimenti sugli accantonamenti		
— Operazioni di assunzione ed erogazione prestiti	1 485 339	2 179 046
— Interessi su conti bancari	1 919 600	2 604 998
— Operazioni su titoli in portafoglio	78 473 087	78 095 255
— Perdita su crediti	-1 376 363	—
— Differenza di cambio	-268 248	-862 006
— Varie	27 257	1 691 025
Totale	80 260 672	83 708 318
Movimenti netti sugli accantonamenti		
— Altri accantonamenti per rischi ed oneri	1 419 117	-3 134 135
— Accantonamenti per grandi rischi	11 000 000	1 000 000
— Rettifica di valore su crediti	44 734 723	565 369
— Accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo/ sopravvenienze di bilancio	174 205 480	-14 000 000
— Bilancio finanziamento ricerca carbone e acciaio	-240 000 000	—
— Fondo di garanzia	-15 000 000	-12 000 000
Risultato dopo i movimenti sugli accantonamenti	56 619 992	56 139 552
Importo destinato al finanziamento del BOC (=saldo netto)	-48 031 329	-54 323 940
Risultato dopo detrazione del saldo netto ma prima della destinazione del risultato	8 588 663	1 815 612

⁽¹⁾ GU C 158 del 3.7.2002, pag. 19.⁽²⁾ GU C 158 del 3.7.2002, pag. 18.